UNICMI

Unione Nazionale delle Industrie
delle Costruzioni Metalliche
dell'Involucro e dei Serramenti
www.unicmi.it

VASISTAS
[1.2025]

ECOBONUS

le detrazioni fiscali negli interventi di riqualificazione energetica inerenti a serramenti, chiusure oscuranti e schermature solari

Guida alle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus) inerenti alla sostituzione dei serramenti, sostituzione/ installazione ex novo di chiusure oscuranti e schermature solari nei vari ambiti (ex aliquote del 50%-65%-70%-75%-80%-85%)

a cura dell'Ufficio Tecnico UNICMI

27 gennaio 2025

Questo documento è stato pensato per …

i soci UNICMI, gli affiliati ad UNCSAAL SERVIZI Srl e tutti gli interessati ad accedere alle detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus ex aliquote 50%-65%, ex 70%-75% e ex 80%-85%), in relazione a spese sostenute per la fornitura ed installazione di serramenti, schermature solari e chiusure oscuranti.

Questo documento aggiorna le pubblicazioni tecniche UNICMI …

Vasistas 1.2024 – Ecobonus 50% le detrazioni fiscali negli interventi di riqualificazione energetica inerenti a serramenti, chiusure oscuranti e schermature solari (Edizione Febbraio 2024)

Questo documento integra le pubblicazioni tecniche UNICMI …

Vasistas 2.2025 – BONUS CASA - Le detrazioni fiscali negli interventi di ristrutturazione edilizia inerenti a serramenti, chiusure oscuranti e schermature solari (Edizione Gennaio 2025)

Sono di riferimento per questo documento …

Guida dell'Agenzia delle Entrate "Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico" (edizione Marzo 2019).
Guida dell'Agenzia delle Entrate "Ristrutturazioni Edilizie: le agevolazioni fiscali" (edizione Ottobre 2022).

Si riportano:

- in box rosso **[novità]** le principali novità introdotte da Marzo 2024 a Gennaio 2025

avvertenze

Si consiglia di verificare nell'area Prodotti Editoriali del sito web **www.unicmi.it** l'eventuale esistenza di versione più aggiornata di questo documento. In assenza di autorizzazione scritta da parte di UNICMI non è consentita né la riproduzione né la diffusione con qualsiasi strumento di questo documento o parti di esso. UNICMI declina ogni responsabilità per l'uso non autorizzato del presente documento.

INDICE

1 INTRODUZIONE ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI 4
1.1 Le novità della legge di bilancio 2025 4
1.2 Sintesi delle detrazioni vigenti in ambito serramentistico 6
1.3 Cumulabilità delle agevolazioni fiscali 9

2 DETRAZIONI FISCALI PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (ECOBONUS EX 50%-70%-75%- 80%-85%-65%) 10
2.1 I soggetti ammessi all'Ecobonus 10
2.2 Tipologie di edifici ammessi all'Ecobonus 12
2.3 La verifica della congruità delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus) 13
2.3.1 Modalità di verifica di congruità delle spese da parte del serramentista –l' Allegato A 13
2.4 Detrazioni fiscali dell'Ecobonus per serramenti, chiusure oscuranti e schermature solari – Aspetti tecnici 18
2.4.1 Interventi di sostituzione di serramenti esistenti 18
2.4.2 Interventi di sostituzione/installazione ex novo di chiusure oscuranti e schermature solari 22
2.5 Detrazioni fiscali dell'Ecobonus per "riqualificazione globale" e sostituzione di serramenti esistenti, chiusure oscuranti e schermature solari – Aspetti tecnici 24
2.6 Detrazioni fiscali dell' Ecobonus e sostituzione di serramenti esistenti, sostituzione/installazione ex novo di chiusure oscuranti/ schermature solari – Aspetti fiscali 25
2.6.1 Detrazioni fiscali dell'Ecobonus e sostituzione di serramenti esistenti con o senza contestuale intervento sulle chiusure oscuranti – Aspetti procedurali e i documenti necessari 26
2.6.2 Detrazioni fiscali dell'Ecobonus 36% (ex aliquota 50%) e schermature solari/chiusure oscuranti: interventi non contestuali ai serramenti – Aspetti procedurali e i documenti necessari 31

3 ASPETTI FISCALI – PRINCIPIO DI CASSA E DI COMPETENZA 36
3.1 Detrazioni fiscali dell'Ecobonus – Interventi a cavallo di più periodi di imposta 37

4 ATTESTAZIONE SOA 38
4.1 Il quadro temporale per l'applicazione delle condizioni SOA 38
4.2 A quali detrazioni fiscali si applicano le condizioni SOA 39
4.3 La determinazione del plafond di 516.000€ 39

5 INDICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DEL SETTORE EDILE AI FINI DELL'ACCESSO ALLE DETRAZIONI FISCALI NEI DIVERSI AMBITI 41

6 LE DOMANDE FREQUENTI (FAQ) SULL'ECOBONUS IN RELAZIONE ALLA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI, CHIUSURE OSCURANTI E SCHERMATURE SOLARI 43
6.1 Le domande frequenti (FAQ) sull'Ecobonus in relazione alla sostituzione di serramenti esistenti 54
6.2 Le domande frequenti (FAQ) sull'Ecobonus in relazione alla fornitura ed installazione delle schermature solari/chiusure oscuranti 65

1 INTRODUZIONE ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI

1.1 Le novità della legge di bilancio 2025

Alla data di pubblicazione del presente documento, con la pubblicazione della Legge di Bilancio 2025, sono previste **detrazioni fiscali** per gli interventi di sostituzione dei serramenti esistenti e sostituzione/installazione ex novo di chiusure oscuranti (ad esempio persiane, avvolgibili, tapparelle) e/o schermature solari (ad esempio tende da sole, veneziane, tende a rullo, tende a bracci), in funzione del tipo di intervento edilizio, del contribuente che richiede le agevolazioni e della destinazione edilizia dell'edificio (o dell'unità immobiliare) interessato dall'intervento.

[novità] Dal **1° gennaio 2025** sono entrate in vigore le seguenti modifiche alle detrazioni fiscali, introdotte dalla Legge di Bilancio 2025:

↘ Ecobonus (riqualificazione energetica):

la legge di Bilancio 2025 ha stabilito che l'agevolazione spetta **anche** per le spese sostenute negli anni **2025, 2026, 2027,** ma con aliquote diverse rispetto agli anni precedenti:

- per le spese sostenute nel **2025**: la detrazione spetta nella **misura del 36%,** elevata al **50%** in caso di interventi eseguiti su **abitazione principale,** sempre che le spese siano sostenute da **titolari di diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento su di essa;**
- per le spese degli anni **2026 e 2027:** la detrazione è del **30%,** elevata al **36%** in caso di **abitazione principale.**
- Le aliquote di detrazione sopra riportate sono valide per tutte le detrazioni annoverate nell'Ecobonus (rif. art. 1 comma 48 legge del 13/12/2010 n. 220), ossia anche per le detrazioni non strettamente legate alla semplice sostituzione di serramenti e schermature solari/chiusure oscuranti (ex aliquota 50%), quali ad esempio la riqualificazione globale (ex 65%, rif. comma 344) e la coibentazione delle strutture opache dell'involucro (ex 65%).
- Restano invariati gli importi massimi di detrazione che, per interventi su serramenti, schermature solari e chiusure oscuranti è pari a 60.000 euro di detrazione massima per unità immobiliare.
- Inoltre, non sono più incluse nell'agevolazione dell'Ecobonus le spese sostenute per sostituire gli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

↘ Bonus Casa (ristrutturazioni edilizie):

- per le spese sostenute nel **2025,** l'aliquota di detrazione è pari **al 36%.** Fanno eccezione gli interventi eseguiti su **abitazione principale,** sempre che le spese siano sostenute da **titolari di diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento su di essa**, per i quali la detrazione è aumentata **al 50%.**
- Per le spese sostenute nel **2026 e 2027,** l'aliquota è ridotta **al 30%** (pari al **36%** solo per interventi sull' **abitazione principale**).
- **Fino al 2027** restano invariati gli **importi massimi di detrazione** pari a 96.000 euro di spesa massima detraibile per unità immobiliare.
- Dal 2028 in poi, il Bonus Casa sarà riconosciuto con aliquota del 30% e spesa massima detraibile di 48.000 euro.
- Da questa detrazione sono esclusi gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

↘ Superbonus:

- Viene riconosciuto solo **fino alla fine del 2025**, ma **solo** per gli interventi per i quali, alla data del **15 ottobre 2024**, **risulti già presentata la CILAS** e, nel caso dei condomini, oltre la CILAS è richiesta anche la **delibera di approvazione dei lavori** sempre entro la stessa data. In questi casi, l'aliquota di detrazione è pari al **65%.**
- Viene prevista la possibilità di optare per la **ripartizione in 10 anni (anziché in 5)** della detrazione spettante relativamente alle **spese sostenute nel 2023**.
- In tutti gli altri casi ("nuovi interventi"), il Superbonus non è più riconosciuto.

[novità] Per le agevolazioni fiscali sopra-menzionate e limitatamente a soggetti con **reddito complessivo superiore a 75.000 euro**, sono stati introdotti **nuovi tetti di detraibilità**, fermo restando i limiti di spesa detraibile o di detrazione massima elencati in precedenza. I limiti di detraibilità sono variabili in funzione del reddito e della composizione del nucleo familiare:

- fino a 14.000 euro per redditi compresi tra 75.000 euro e 100.000 euro;
- fino a 8.000 euro per redditi superiori a 100.000 euro.

Restano, come l'anno precedente, **abolite le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura** per sostanzialmente tutte le detrazioni fiscali.
Resta quindi unicamente la possibilità della detrazione diretta delle spese sostenute, qualora la capienza fiscale del Contribuente lo consenta.
Infatti, l'eliminazione dello sconto in fattura e cessione del credito implica la necessità di **verificare la capienza fiscale per poter portare in detrazione diretta la spesa sostenuta**. Per tutte le detrazioni d'imposta, l'agevolazione è ammessa entro la capienza dell'imposta lorda annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, non si ha diritto a nessun credito d'imposta e la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso.

abitazione principale e gli aspetti da chiarire

Per "abitazione principale" si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
NOTA: L'abitazione principale non coincide con la prima casa: mentre nella prima casa non si deve necessariamente risiedere, nell'abitazione principale si deve risiedere nel rispetto della condizione di dimora abituale.

La legge di bilancio 2025 non chiarisce tuttavia i casi in cui l'unità immobiliare sia comprata e destinata a diventare "abitazione principale" solo alla fine degli interventi di ristrutturazione edilizia. E' necessario dunque attendere chiarimenti da parte dell'AdE per comprendere se in questi casi possa applicarsi l'aliquota di detrazione maggiorata del 50%.

Inoltre, i lavori condominiali non vengono citati in questa definizione. Ne consegue che l'AdE dovrà chiarire se gli interventi su parti comuni condominiali eseguiti da soggetti che hanno l'abitazione principale nell'edificio su cui si interviene, possano beneficiare dell'aliquota maggiorata del 50% (ossia se le parti comuni condominiali possano rilevare come parti dell'"abitazione principale").

Infine, come già valido per l'anno 2024, il **bonus barriere architettoniche** per il 2025 mantiene le stesse regole applicate nel 2024, con aliquote (75%) e tetti di spesa invariati. Si ricorda infatti che già dal 2024 sono ammesse a questo beneficio fiscale solo le spese sostenute per gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

Restano quindi **esclusi** gli interventi riguardanti gli **infissi e l'automazione di specifiche tipologie di impianto** (porte automatiche, tapparelle e saracinesche motorizzate, imposte e persiane automatiche).

1.2 Sintesi delle detrazioni vigenti in ambito serramentistico

[novità] Le tabelle seguenti riportano sinteticamente le detrazioni fiscali ancora in vigore per l'ambito serramentistico.

Tabella 1 a – Quadro riassuntivo Bonus Casa

BONUS CASA						
Aliquota di detrazione e massimale di detrazione / di spesa complessiva	**Scadenze**	**Tipologia di interventi ammessi**	**Destinazione edilizia degli edifici e delle unità immobiliari oggetto di intervento**	**A cosa si applica**	**Tipologia di contribuente che può accedere alle detrazioni fiscali**	**n. di quote annuali**
36% Tetto massimo di spesa: < 96.000 € ** **50% (se abitazione principale** con diritto di proprietà o reale di godimento su di essa) Tetto massimo di spesa: < 96.000 € **	**Dal 01/01/2025 al 31/12/2025**	Esclusi gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. ***(rif. lettere a) e b) comma 1 art. 16-bis del TUIR)*** Interventi di sostituzione di serramenti esistenti, chiusure oscuranti e schermature solari del tipo: - *manutenzione ordinaria (solo su parti comuni degli edifici);* - *manutenzione straordinaria;* - *restauro e risanamento conservativo;* - *ristrutturazione edilizia* eseguiti su edifici residenziali. ***(rif. lettera f) comma 1 art. 16-bis del TUIR)*** Interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (c.d. "Bonus Sicurezza"). ***(rif. lettere c), d), e), g), h), i), l) comma 1 art. 16-bis del TUIR)*** Interventi: - *necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;* - *relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;* - *finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi;* - *relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;* - *relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia;* - *relativi all'adozione di misure antisismiche;* - *di bonifica dall'amianto.*	Singole unità immobiliari residenziali di categoria catastale A (anche rurali) e sulle loro pertinenze.	Spese per la realizzazione degli interventi, comprensive di spese di progettazione, prestazioni professionali, perizie sopralluoghi, ecc.	IRPEF Persone fisiche. Tra le persone fisiche possono fruire dell'agevolazione - proprietarie o nude proprietarie; - titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); - locatarie o comodatarie; - socie di cooperative divise e indivise; - imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce; - soggetti indicati nell'articolo 5 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito (TUIR), che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali	10
30% Tetto massimo di spesa: < 96.000 € ** **36% (se abitazione principale** con diritto di proprietà o reale di godimento su di essa) Tetto massimo di spesa: < 96.000 € **	**Dal 01/01/2026 al 31/12/2027**					
30% Tetto massimo di spesa: < 48.000 € **	**Dal 01/01/2028 in poi**					
[**] Tetti di spesa detraibili con la limitazione, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, dei nuovi tetti di detraibilità, variabili in funzione del reddito e della composizione del nucleo familiare						

Tabella 1 b – Quadro riassuntivo Ecobonus

ECOBONUS						
Tipologia di interventi ammessi	**Aliquota di detrazione e massimale di detrazione / di spesa complessiva**	**Scadenze**	**Destinazione edilizia degli edifici e delle unità immobiliari oggetto di intervento**	**A cosa si applica**	**Tipologia di contribuente che può accedere alle detrazioni fiscali**	**n. di quote annuali**
Interventi "singoli" su serramenti, chiusure oscuranti, schermature solari e coibentazione dell'involucro opaco *(rif. comma 345 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n.296)* Interventi di sostituzione di: - *Serramenti e relative chiusure oscuranti* Interventi di sostituzione oppure installazione ex novo di: - *Chiusure oscuranti* - *Schermature solari* **Interventi "singoli" su impianti termici** (rif. *comma 347 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n.296)* Installazione di: - *Caldaie a biomassa* - *Caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A* - *Esclusi gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.*	**36%** **50% (se abitazione principale** con diritto di proprietà o reale di godimento su di essa) Detrazione massima **: € 30.000 (per interventi su impianti termici) - € 60.000 (per interventi su involucro) (€ 60.000 di detrazione massima per ciascuna unità immobiliare nel caso di interventi su serramenti e chiusure oscuranti, oppure su schermature solari)	**Fino al 31/12/2025**	Su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale e dotati di impianto di riscaldamento. Su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) strumentali all'attività d'impresa o professionale, su beni merce o beni patrimoniali posseduti o detenuti dai titolari di reddito d'impresa [*]. Su immobili di proprietà degli Istituti Autonomi per la Case Popolari (IACP) concessi in locazione ed adibiti ad edilizia residenziale pubblica (cfr. Circolare n. 20/E del 18/05/2016).	Involucro, impianto e spese strettamente funzionali comprensive di spese di progettazione, prestazioni professionali, perizie sopralluoghi, ecc.	IRPEF e IRES Tutti i contribuenti residenti e non residenti anche titolari di reddito d'impresa [persone fisiche compresi gli esercenti arti e professioni – titolari di reddito di impresa (persone fisiche – società di persone- società di capitali) – associazioni tra professionisti – enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. Dal 2018 possono usufruire delle detrazioni anche gli Istituti autonomi per le case popolari, e gli enti che hanno le stesse finalità sociali dei predetti istituti, limitatamente agli interventi realizzati su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni. Possono usufruirne altresì le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.	10
	30% **36% (se abitazione principale** con diritto di proprietà o reale di godimento su di essa) Detrazione massima **: € 30.000 (per interventi su impianti termici) - € 60.000 (per interventi su involucro) (€ 60.000 di detrazione massima per ciascuna unità immobiliare nel caso di interventi su serramenti e chiusure oscuranti, oppure su schermature solari)	**Dal 01/01/2026 al 31/12/2027** (Dal 2028 in poi: non più vigente)				
Riqualificazione globale dell'edificio *(rif. comma 344 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n.296)* Interventi di: - *Isolamento termico dell'involucro, inclusi gli interventi su serramenti e infissi, schermature solari* Installazione di: - *Caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A con sistema di termoregolazione evoluto* - *Generatori di aria calda a condensazione* - *Pompe di calore* - *Scaldacqua a PDC* - *Collettori solari* - *Generatori ibridi* - *Sistemi di building automation* - *Microgeneratori* - *Esclusi gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.*	**36%** **50% (se abitazione principale** con diritto di proprietà o reale di godimento su di essa) Detrazione variabile **: 30.000€ - 60.000€ - 100.000€	**Fino al 31/12/2025**				
	30% **36% (se abitazione principale** con diritto di proprietà o reale di godimento su di essa) Detrazione variabile **: 30.000€ - 60.000€ - 100.000€	**Dal 01/01/2026 al 31/12/2027** (Dal 2028 in poi: non più vigente)				

[*] Su questo aspetto si è consolidata la giurisprudenza di merito - in seno sia alle Commissioni Tributarie Provinciali che Regionali - **ammettendo la possibilità di fruire delle detrazioni fiscali dell'Ecobonus anche nel caso di interventi posti in essere da imprese, società ed enti commerciali su fabbricati dagli stessi posseduti e destinati alla locazione/vendita**.
Il principio è stato confermato anche dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.34 del 25 giugno 2020, che chiarisce che l'Ecobonus è sempre applicabile anche agli immobili merce, ovvero agli immobili detenuti dalle imprese con l'obiettivo di venderli o affittarli.

[**] Tetti di detrazione massima validi con la limitazione, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, dei nuovi tetti di detraibilità, variabili in funzione del reddito e della composizione del nucleo familiare.

Limiti di prezzo unitario massimo

Oltre ai massimali di detrazione/di spesa complessivo elencati nelle Tabelle 1, sussistono dei massimali di prezzo unitario massimo (c.d. "congruità delle spese") diversificati in funzione della tipologia di detrazione. Entrambe le verifiche di massimali di detrazione/di spesa complessivo e di congruità delle spese devono essere verificati. Si rimanda al capitolo 2.3 per dettagli in merito alla congruità delle spese nell'ambito Ecobonus ex 50%, e al documento tecnico UNICMI Vasistas 2.2025 per la congruità delle spese nell'ambito del Bonus Casa ex 50%.

Valutare la capienza fiscale

Per tutte le detrazioni d'imposta, l'agevolazione è ammessa entro la capienza dell'imposta lorda annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, non si ha diritto a nessun credito d'imposta e la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso. Si suggerisce pertanto di verificare con il proprio consulente in materia fiscale (commercialista, CAF) la convenienza economica dell'accesso alle detrazioni fiscali in funzione della propria condizione fiscale.

> **"Indipendentemente dalla volontà del Contribuente di accedere a qualsivoglia agevolazione fiscale, rimangono gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative in materia di marcatura CE, risparmio energetico in edilizia nazionali e regionali in funzione del tipo di intervento."**

Si rimanda al documento tecnico UNICMI **Vasistas 2.2025** per approfondimenti in merito al Bonus Casa ex 50%.

1.3 Cumulabilità delle agevolazioni fiscali

Per il medesimo intervento, per esempio la sostituzione di serramenti, le detrazioni fiscali dell'Ecobonus (ex 50%-70%-75%-80%-85%-65%) e del Bonus Casa ex 50% **non sono cumulabili tra loro** e neanche sono cumulabili con eventuali incentivi riconosciuti dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli enti locali.
Ne consegue che, ad esempio, un intervento agevolabile secondo l'Ecobonus, che potrebbe rientrare anche tra quelli agevolabili secondo il Bonus Casa, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni.
Invece, nel caso di intervento complessivo composto da più categorie di interventi che possono singolarmente beneficiare di detrazioni diverse (ad es. sostituzione di portoncini di ingresso blindati agevolabili secondo il Bonus Casa, con contestuale installazione di schermature solari agevolabile secondo l'Ecobonus), è possibile per il contribuente accedere distintamente alle detrazioni previste, purché le fatture e le spese inerenti a ciascun singolo intervento siano contabilizzare in modo distinto.

2 DETRAZIONI FISCALI PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (Ecobonus ex 50%-70%-75%- 80%-85%-65%)

[novità] L'agevolazione per gli interventi che realizzano un risparmio energetico (Ecobonus) consiste in una **detrazione dall'imposta lorda sui redditi,** che può essere fatta valere sull'IRPEF (persone fisiche) oppure sull'IRES (soggetti titolari di reddito d'impresa o professionale) per le spese sostenute:

- **entro il 31 dicembre 2025: in misura pari al 36%, elevata al 50% nel solo caso di interventi eseguiti su abitazioni principali con diritto di proprietà o reale di godimento su di essa,** per **le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali** (per i quali il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare);
- **fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 36%** per **le imprese individuali, le società e gli enti commerciali** (per i quali il periodo d'imposta può non coincidere con l'anno solare).

[novità] Per gli anni **2026 e 2027** le aliquote di detrazione scenderanno al **30%, elevata al 36%** nel solo caso di interventi eseguiti su **abitazioni principali con diritto di proprietà o reale di godimento su di essa**.

La detrazione dall'imposta è ripartita **in dieci quote annuali di pari importo** ed è da considerare sul costo effettivamente sostenuto per l'intervento di riqualificazione energetica eseguito, quindi, al netto di eventuali sconti di cui può usufruire il contribuente.

[novità] La legge di bilancio 2025 ha escluso dall'agevolazione fiscale dell'Ecobonus gli interventi che prevedono la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

> **"Le spese sostenute per la sostituzione dei serramenti, sostituzione/installazione ex novo di chiusure oscuranti e schermature solari - indipendentemente dal tipo di intervento edilizio su edifici esistenti in cui si configura (manutenzione ordinaria, straordinaria, recupero edilizio, ristrutturazione) - possono essere portate in detrazione con l'Ecobonus al 36% o al 50% per abitazioni principali, nei diversi ambiti dell'Ecobonus (ex 50%, 65%), secondo i limiti e modalità riassunte in *Tabella 1 b – Quadro riassuntivo Ecobonus.*"**

2.1 I soggetti ammessi all'Ecobonus

Le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica spettano

- alle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- ai contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali) *** (NOTA 1);
- alle associazioni tra professionisti;

- agli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. Dal 2018 sono inclusi gli Istituti Autonomi per la Case Popolari (IACP), gli enti che hanno le stesse finalità sociali dei predetti istituti, in relazione ad interventi su edifici di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni ed adibiti ad edilizia residenziale pubblica, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

*** **NOTA 1:** Su questo aspetto si è consolidata la giurisprudenza di merito - in seno sia alle Commissioni Tributarie Provinciali che Regionali - **ammettendo la possibilità di fruire delle detrazioni fiscali dell'Ecobonus anche nel caso di interventi posti in essere da imprese, società ed enti commerciali su fabbricati dagli stessi posseduti e destinati alla locazione/vendita**.
Il principio è stato confermato anche dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.34 del 25 giugno 2020, che chiarisce che l'Ecobonus è sempre applicabile anche agli immobili merce, ovvero agli immobili detenuti dalle imprese con l'obiettivo di venderli o affittarli.

Tra le persone fisiche possono fruire dell'agevolazione

- i titolari di un diritto reale sull'immobile;
- i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
- gli inquilini;
- chi detiene l'immobile in comodato;
- i familiari conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori.
- il convivente more uxorio, non proprietario dell'immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 64/2016).

perché i benefici per la riqualificazione energetica degli immobili spettano a chi gode di un diritto sull'immobile.

da sapere

Ha diritto all'agevolazione anche il contribuente che finanzia la spesa sostenuta per la fornitura ed installazione di serramenti e di schermature solari mediante un *contratto di leasing*. In tale ipotesi, la detrazione spetta al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing. Non assumono, pertanto, rilievo ai fini della detrazione i canoni di leasing addebitati all'utilizzatore.

Non possono accedere alle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica:

- i familiari conviventi di coloro che eseguono interventi su immobili strumentali all'attività d'impresa, arte o professione;
- trattandosi di una detrazione dall'imposta lorda, non possono accedere all'Ecobonus i soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (ad esempio, i soggetti titolari esclusivamente di redditi derivanti dall'esercizio di attività d'impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfetario) ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area).

2.2 Tipologie di edifici ammessi all'Ecobonus

Per poter accedere alle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica gli immobili oggetto di intervento devono essere

Già dotati di impianto di riscaldamento (ad eccezione nel caso in cui si installano pannelli solari); esistenti.

[*attesta l'esistenza dell'edificio la sua iscrizione in catasto oppure la richiesta di accatastamento oppure il pagamento della tassa ICI/IMU, se dovuta*.]

Non possono accedere alle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica gli interventi di nuova costruzione

casi specifici

Nel caso di *ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione* si può accedere all'incentivo solo nel caso di mantenimento della volumetria esistente o di ricostruzione con volumetria inferiore, purché l'intervento sia inquadrabile come intervento di ristrutturazione edilizia, così come definiti dall'articolo 3, comma 1, lett. d) del Testo Unico dell'Edilizia.

Nel caso di *demolizione e ricostruzione con diversa sagoma*, ma sempre con mantenimento della volumetria esistente o con volumetria inferiore, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che gli interventi di demolizione e ricostruzione ricompresi nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, ossia configurabili come *ristrutturazione edilizia*, sono ammessi al Superbonus e Ecobonus. In sostanza, l'importante è che l'intervento non si configuri come una nuova costruzione.
La qualificazione dell'intervento (nuova costruzione oppure ristrutturazione edilizia) spetta al Comune dove viene effettuato l'intervento: la qualificazione dell'intervento come ristrutturazione edilizia deve risultare dal titolo amministrativo che autorizza i lavori per i quali si intende fruire dell'agevolazione.
Il recente "*DL semplificazioni*" ha equiparato alla ristrutturazione edilizia anche la ricostruzione con differenze di sagoma, prospetti, sedime. Nonostante ciò, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n.24/E dell'8 agosto 2020 ribadisce come le agevolazioni dell' Ecobonus siano fruibili *solo in assenza di incremento volumetrico*, facendo esplicito alla definizione di «ristrutturazione edilizia» (articolo 3, comma 1, lettera d, del DPR 380/2001 su cui poi recentemente è intervenuto il DL Semplificazioni) che contempla al suo interno unicamente demolizioni con ricostruzioni senza incremento volumetrico.
Ad avvalorare quest'ultima tesi, è anche la recente risposta all'interpello dell'Agenzia delle entrate n. 24 dell'8 gennaio 2021, nella quale si stabilisce che, qualora la ristrutturazione avvenga *senza demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento* dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l'ampliamento configura, comunque, una "nuova costruzione". In tale caso il contribuente ha l'onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, essere in possesso di un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità.

Nelle *ristrutturazioni con frazionamento dell'unità immobiliare e conseguente aumento del numero delle stesse*, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità.

Ai fini dell'Ecobonus, e a differenza di quanto previsto invece per il Bonus Casa, l'edificio oggetto di intervento **non deve essere necessariamente a destinazione d'uso residenziale** (ossia di categoria catastale A). Nell'ambito Ecobonus, l'edificio può essere classificato in **qualsiasi categoria catastale**, anche rurale o ad uso commerciale o ufficio. La detrazione fiscale viene riconosciuta quindi anche nel caso di cambio di destinazione d'uso da residenziale a non residenziale.

Per l'accesso all'Ecobonus, è necessario che l'edificio sia **già dotato di impianto termico esistente, funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione anche straordinaria.** Per la definizione di impianto termico è di riferimento la **FAQ 19** del presente documento.

2.3 La verifica della congruità delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus)

Con l'eliminazione delle opzioni di sconto in fattura/cessione del credito, nell'ambito degli **interventi inerenti ai serramenti, chiusure oscuranti e schermature solari che accedono all' Ecobonus (ex aliquota 50%)** ad oggi è sempre possibile eseguire la verifica di congruità delle spese secondo l'Allegato A del c.d. Decreto Prezzi MiTE avvalendosi della **dichiarazione sostitutiva del fornitore**. Per questi interventi, non è dunque obbligatorio avvalersi di un tecnico abilitato e non sussiste l'obbligo di visto di conformità.

Nel 2022 con il c.d. "Decreto Prezzi" del MiTE (Decreto del 14 febbraio 2022) sono stati aggiornati **i massimali di spesa a m²** dell'Allegato I del Decreto del MISE (c.d. Decreto Requisiti del 6 agosto 2020). L'allegato I è stato totalmente sostituito dal nuovo Allegato A del Decreto Prezzi, con modifica degli importi a m² ammessi a detrazione.

I nuovi massimali di spesa a m² e le modalità di verifica di congruità delle spese contenute nel Decreto Prezzi del MiTE **si applicano** a tutti gli interventi per i quali **la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente alla data del 15 aprile 2022 stessa.** Nel caso di interventi che non prevedono la richiesta del titolo edilizio, UNICMI ritiene valido, sulla scorta di precedenti confronti avuti con l'ENEA, che la data che fa fede sia la **data di inizio fisico dei lavori.**

La data di inizio lavori

La data di inizio dei lavori deve essere comprovata dalla data di deposito in Comune della relazione tecnica di cui all'articolo 8, comma I, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192).
Per gli interventi che non prevedono il deposito in Comune della relazione tecnica di cui all'articolo 8, comma I, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, la data di inizio lavori potrà essere oggetto di dichiarazione del tecnico abilitato all'atto della presentazione della documentazione attestante l'inizio dei lavori o ancora, nei casi residui di interventi di edilizia libera, di autodichiarazione del committente.
Ad oggi quindi, non possono far fede anche la data del contratto/primo acconto per attestare la data di inizio lavori.

2.3.1 Modalità di verifica di congruità delle spese da parte del serramentista – l' Allegato A

Con l'eliminazione delle opzioni di sconto in fattura/cessione del credito, nell'ambito degli **interventi inerenti ai serramenti, chiusure oscuranti e schermature solari che accedono all' Ecobonus, la congruità delle spese può ad oggi essere sempre eseguita dal Serramentista.** Si specifica che, sebbene non sia necessaria la congruità delle spese da parte del tecnico abilitato, è necessaria comunque la verifica di congruità delle spese, che può essere redatta in questo caso da parte del fornitore/installatore.
Ad oggi, **il portale ENEA non esegue la verifica di congruità della spesa**. Ne consegue che in questo caso la verifica di congruità della spesa dovrà essere appositamente esplicitata nella dichiarazione

sostitutiva del fornitore o dell'installatore, unitamente agli altri requisiti tecnici di accesso alla detrazione dell'Ecobonus ex 50%.

richiedi ad UNICMI
tecnica@unicmi.it

facsimile aggiornati di **Dichiarazione del fornitore/ assemblatore/installatore resa in sostituzione dell'asseverazione tecnica e verifica della congruità della spesa, da sottoscrivere da parte del serramentista, in funzione dei diversi interventi che danno accesso all'Ecobonus ex 50%,** da personalizzare.

La congruità delle spese dell'intervento dovrà far riferimento al "Decreto Prezzi" del MiTE, e quindi ai massimali di spesa a m^2 del relativo **Allegato A,** di cui alla **Tabella 2** del presente documento.

da sapere

I massimali di costo riportati nel Decreto Prezzi del MiTE (cfr. **Tabella 2)** sono da intendersi come spese massime detraibili e non come costi massimi assoluti.
Infatti, qualora i costi sostenuti risultassero superiori a quelli massimi riportati in **Tabella 2,** la detrazione è comunque applicata nei limiti massimi individuati dal Decreto Prezzi del MiTE (cfr. **Tabella 2**). Ne consegue che in questi casi, non si perde il diritto alla detrazione, bensì la detrazione massima ammissibile sarà calcolata sulla base del prezzo/m^2 riportato in **Tabella 2**.

esempio

Se le spese sostenute per la sostituzione dei serramenti è congruo (inferiore o uguale) con i valori indicati nella Tabella dell'Allegato A (cfr. **Tabella 2** del presente documento), allora tale spesa - sommata a IVA, spese per prestazioni professionali, opere relative alla installazione, manodopera per la messa in opera - formeranno la spesa complessiva su cui si applicherà l'aliquota del 36 % (o 50% per abitazioni principali), nei limiti di detrazione massima di 60.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Se invece la spesa sostenuta per la sostituzione dei serramenti è superiore a quello indicato nella Tabella dell'Allegato A (cfr. **Tabella 2** del presente documento), allora si prenderà in considerazione solo il valore massimo della **Tabella 2** moltiplicato per i m^2 di intervento (trascurando la parte eccedente che non potrà essere portata in detrazione), ad esso si sommerà l'IVA, spese per prestazioni professionali, opere relative alla installazione, manodopera per la messa in opera, e su di essi si calcolerà la detrazione del 36 % (o 50% per abitazioni principali), nei limiti di detrazione massima di 60.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

da sapere

I massimali di costo riportati nel Decreto Prezzi del MiTE (cfr. **Tabella 2**) sono poi da mettere a sistema con il massimale di detrazione già previsto per l'Ecobonus, ovvero, nel caso di interventi su serramenti, chiusure oscuranti e schermature solari, i 60.0000 euro per ciascuna unità immobiliare. Questo massimale di detrazione si intende invece onnicomprensivo di tutte le spese sostenute (inclusa posa in opera, spese professionali, IVA se detraibile per il soggetto che sostiene le spese).
Se l'intervento è eseguito contestualmente alla coibentazione dell'involucro opaco verticale e/o orizzontale e riguarda la stessa unità immobiliare, la detrazione massima complessiva rimane 60.000 euro, di conseguenza la spesa massima ammissibile per l'intero intervento è di 166.666,66 € per l'aliquota di detrazione al 36%, e di 120.000 € per l'aliquota di detrazione al 50%, per ciascuna unità immobiliare, comprensiva di entrambi gli interventi.
Gli interventi inerenti alle schermature solari (rif. comma 345B) hanno un massimale di detrazione complessivo di 60.000 € a parte rispetto agli interventi sull'involucro edilizio (serramenti, coibentazione dell'involucro opaco: rif. comma 345A).

Qualora alcune voci di lavorazione siano superiori ai criteri di congruità delle spese di seguito esposti, sarà necessario scorporare le eccedenze dall'importo totalmente detraibile. La **quota eccedente non potrà essere portata in detrazione**.

Nei casi in cui **l'intervento superi i massimali/m² stabiliti dal Decreto Prezzi del MiTE,** è necessario emettere:

- **una fattura relativa all'importo effettivamente detraibile**, e quindi conforme ai massimali/m² stabiliti dal Decreto Prezzi del MiTE. Su questa prima fattura, corrispondendo all'importo effettivamente detraibile, sarà applicata la ritenuta d'acconto dell'11% e dovrà essere pagata tramite apposito bonifico parlante da parte del beneficiario delle detrazioni. Si emetterà poi una seconda fattura (ad es. fattura di saldo), relativa all'importo eccedente i massimali/m² e quindi non detraibile, che invece potrà essere pagata tramite bonifico ordinario, non dovendo applicare la ritenuta d'acconto;
- **una fattura relativa all'importo eccedente i massimali e quindi non detraibile.** Tale fattura potrà essere pagata con bonifico ordinario.

In questo modo, è anche possibile scorporare la quota-parte di IVA detraibile (calcolata sui massimali/m² stabiliti dal Decreto Prezzi del MiTE).

Nell'ambito Ecobonus ex 50% per gli interventi di sostituzione di serramenti esistenti, chiusure oscuranti e schermature solari, **la sostituzione dell'asseverazione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato con la dichiarazione del fornitore o dell'installatore, è una scelta.**

È quindi sempre possibile **avvalersi dell'asseverazione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato** (le spese professionali per il suo rilascio sono detraibili fiscalmente con l'aliquota prevista dall'Ecobonus). In questo caso però, non è più possibile avvalersi dei massimali/m² dell'Allegato A del Decreto Prezzi del MiTE, ma sarà necessario che il tecnico abilitato rediga un apposito **computo metrico** secondo i prezzari. Se si opta per l'asseverazione tecnica anche nell'ambito Ecobonus, tale **asseverazione e il computo metrico non devono essere inviati nel portale ENEA del Ecobonus, ma vanno conservati a cura del Soggetto Beneficiario della detrazione.**

Tabella 2 – Massimali di costo per interventi di sostituzione di serramenti esistenti, chiusure oscuranti e schermature solari, che intendono accedere all' Ecobonus (Allegato A)

Tipo di intervento		Spesa massima ammissibile
Zona climatica A, B e C	Serramento e/o cassonetto	660 €/m²
	Sostituzione di serramento/cassonetto con contestuale intervento su relativa chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro)	780 €/m²
Zona climatica D, E, F	Serramento e/o cassonetto	780 €/m²
	Sostituzione serramento/cassonetto con contestuale intervento su relativa chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro)	900 €/m²
Interventi di installazione/sostituzione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi automatici di regolazione non contestuali alla sostituzione dei serramenti (sono incluse in questa voce la sostituzione/installazione ex novo di chiusure oscuranti)		276 €/m²
NOTA 1:	nei prezzi indicati si intendono inclusi anche gli eventuali interventi su cassonetti (sostituzione/coibentazione), che quindi contribuiscono al calcolo dei m² totali a cui rapportare la spesa. Per i cassonetti ENEA ha chiarito che i m² di intervento da computare sono da intendersi come proiezione frontale del cassonetto, considerando l'area in cui il cassonetto produce una riduzione di trasmittanza termica rispetto alla muratura circostante nella quale è installato.	
NOTA 2:	nella voce dei serramenti, si ritengono inclusi anche eventuali serramenti opachi (ad es. porte di ingresso blindate), ammessi all'Ecobonus purché delimitino un ambiente riscaldato da uno non riscaldato oppure dall'esterno.	
NOTA 3:	ENEA ha chiarito che sono ammessi all'Ecobonus anche gli interventi di coibentazione/sostituzione dei **soli cassonetti** (quindi interventi non per forza contestuali a chiusure oscuranti/serramenti). In questo caso, i massimali/m² da rispettare sono quelli identificati per i soli serramenti (660 €/m² oppure 780 €/m² a seconda della fascia climatica).	
NOTA 4:	nel caso di interventi contestuali su serramenti e chiusure oscuranti, i m² di intervento a cui rapportare la spesa sono da computarsi una sola volta (non è possibile sommare i m² del serramento con quelli della relativa chiusura oscurante).	

I costi riportati in **Tabella 2** si riferiscono al **costo di tutti i materiali che concorrono alla realizzazione dell'intervento nel suo insieme**, **restando unicamente escluse:**

- **IVA;**
- **I costi della manodopera;**
- **I costi connessi alle opere provvisionali necessarie all'installazione o all'allestimento del cantiere** (ad es. i ponteggi, trabattelli, ecc.);
- **Costi della sicurezza;**
- **Altri costi accessori, quali:**

- smaltimento e trasporto a discarica dei materiali rimossi per eseguire i lavori;
- l'imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione,
- l'imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi,
- la tassa per l'occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull'area pubblica necessario all'esecuzione dei lavori

↘ **Prestazioni professionali**, quali:

- oneri per le prestazioni professionali connesse all'intervento (perizie, sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione)
- le spese inerenti al rilascio dell'attestato di prestazione energetica (APE), al rilascio del visto di conformità, al rilascio delle asseverazioni e attestazioni necessarie all'accesso alle detrazioni, spese inerenti alla pratica ENEA.

Sono invece da ritenersi **inclusi nei costi esposti in Tabella 2**, ad esempio:

- il materiale per la fornitura del serramento/chiusura oscurante/schermatura solare, incluso di telaio;
- il materiale per la fornitura del controtelaio;
- il materiale per la fornitura di coprifili;
- il materiale per la fornitura di: cassonetto, tapparella, rullo avvolgibile, avvolgitore, persiane;
- ove previsto, il materiale per la fornitura della componentistica dell'impianto elettrico;
- UNICMI, sulla scorta dell'approccio esposto dal Legislatore, ritiene inclusi anche tutti i materiali utili per la posa in opera del serramento/chiusura oscurante/schermatura solare.

La **congruità delle voci escluse dai costi massimi specifici dell'Allegato A** dovrà essere verificata:

↘ **Per l'IVA**: non sussistono massimali specifici. L'IVA dovrà essere calcolata in conformità alla normativa vigente, e potrà essere detratta solo dai soggetti per i quali l'IVA è un costo (quindi nei casi in cui l'IVA si somma all'imponibile).

↘ **Per le spese professionali:** potranno essere detratte fino ai massimali previsti dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, ove applicabile.

↘ **Per i costi della manodopera, delle opere provvisionali, della sicurezza:** dovranno essere verificate in relazione ai prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l'edificio o i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI.

I massimali riportati in Tabella 2 si intendono sull'intero intervento e non sul singolo componente. Ne consegue che tale massimale è da verificare sulla spesa cumulativa (spesa media/m^2), sommando i costi di tutti i serramenti (o di tutte le schermature solari/chiusure oscuranti) oggetto di intervento e dividendoli per i m^2 totali di intervento.

casi specifici

Le schermature solari integrate nel vetrocamera ammesse a Ecobonus possono essere portate in detrazione assieme all'intervento sul serramento (o sul solo vetro) con il quale sono integrate. In questo caso la verifica di congruità della spesa sarà in relazione a due massimali/m^2 separati:

- il massimale/m^2 specifico dei serramenti (riga "*Serramento e/o cassonetto*" in Tabella 2) per la quota-parte di spesa relativa al serramento (o al solo vetro);
- il massimale/m^2 specifico della schermatura solare (riga "*Interventi di installazione/sostituzione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi automatici di regolazione non contestuali alla sostituzione dei serramenti*" in Tabella 2) per la quota-parte di spesa relativa alla schermatura solare integrata nel vetrocamera.

2.4 Detrazioni fiscali dell'Ecobonus per serramenti, chiusure oscuranti e schermature solari – Aspetti tecnici

2.4.1 Interventi di sostituzione di serramenti esistenti

Le detrazioni fiscali dell'Ecobonus sono applicabili a spese sostenute per l'esecuzione di interventi su serramenti esistenti (finestre, portefinestre, porte vetrate e non, vetrine, facciate continue ecc.) che comportino un miglioramento delle loro prestazioni termiche. Le detrazioni fiscali sono accessibili in relazione ad interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e/o in relazione ad interventi che interessano le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

Gli interventi di riqualificazione energetica sui serramenti per cui si può usufruire delle detrazioni fiscali del 36% (50% per abitazioni principali) sono:

- **fornitura e posa in opera di nuovi serramenti con prestazioni termiche migliori di quelle esistenti;**
- **integrazione e/o sostituzione di vetrazioni in serramenti esistenti, allo scopo di migliorare le prestazioni termiche complessivamente offerte dagli stessi;**
- **coibentazione o sostituzione di cassonetti – anche se non contestuali agli interventi sui serramenti o alle chiusure oscuranti - che rispettino i valori di trasmittanza termica dei serramenti indicata in Tabella 3**;

> **È detraibile al 36% ogni spesa inerente all'intervento nel suo complesso (*rimozione delle finestre o delle vetrazioni esistenti - fornitura e posa dei nuovi serramenti o delle nuove vetrazioni – assistenza muraria alla posa dei serramenti - eventuale prestazione professionale di tecnici per la produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori – opere provvisionali e accessorie*) fino ad un massimo di detrazione di 60.000 Euro per ciascuna unità immobiliare. Gli interventi inerenti alle schermature solari (rif. comma 345B) hanno un massimale di detrazione complessivo di 60.000 € a parte rispetto agli interventi sull'involucro edilizio (serramenti, coibentazione dell'involucro opaco: rif. comma 345A).**

Per poter accedere alle detrazioni fiscali del 36% (50% per abitazioni principali) i nuovi serramenti (oppure i serramenti esistenti con nuovi vetri) devono

- essere inseriti in pareti delimitanti il volume riscaldato dell'edificio (oppure dell'unità immobiliare) verso l'esterno oppure verso vani non riscaldati;
- rispettare i massimali di spesa/m^2 (cfr. capitolo 2.3);
- sostituire **serramenti esistenti** che abbiano allo stato di fatto **valori di trasmittanza termica superiori ai valori limite riportati nella Tabella 3**;
- rispettare determinati limiti di trasmittanza termica definiti, in funzione della zona climatica di appartenenza del Comune in cui è ubicato l'edificio oggetto dell'intervento. Nel dettaglio i limiti di trasmittanza termica **per i nuovi serramenti** da rispettare sono quelli definiti dall'Allegato E del c.d. Decreto Requisiti, [cfr. **Tabella 3**];

- sostituire serramenti esistenti: l'Agenzia delle Entrate, con risposta all'interpello 524/2021, ha dichiarato che, per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione, è possibile fruire dell'Ecobonus anche nell'ipotesi di opere che comportino **lo spostamento e la variazione dimensionale degli infissi**, a condizione che **la superficie totale degli infissi nella situazione post-intervento sia minore o uguale di quella ex ante.** A seguito della risposta all'interpello n.524/2021 dell'Agenzia delle Entrate, anche l'ENEA ha allineato la sua posizione con quella dell'AdE. In conclusione: **ad oggi è possibile fruire dell'Ecobonus nell'ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi a condizione che la superficie "totale" degli infissi nella situazione post-intervento sia minore o uguale di quella ex ante.**

da sapere

Ai fini delle detrazioni fiscali dell'Ecobonus è ininfluente il tipo di intervento in cui si configura la sostituzione dei serramenti. Si raccomanda tuttavia di verificare presso il Comune in cui è ubicato l'edificio oggetto di intervento se necessario avviare una procedura amministrativa comunale (es. Comunicazione di Inizio di Attività Edilizia Libera, Denuncia di Inizio Attività, ecc.) al fine di ottenere un **titolo abilitativo** all'intervento.

Tabella 3 - Limiti di trasmittanza termica Uw (W/m²K) dei serramenti nel loro complesso (telaio + vetrazione) e dei cassonetti applicabili a lavori che intendono accedere all' Ecobonus

Zona climatica	Limiti di trasmittanza termica Uw (W/m²K) dei serramenti e dei cassonetti
A	≤ 2,60
B	≤ 2,60
C	≤ 1,75
D	≤ 1,67
E	≤ 1,30
F	≤ 1,00
NOTA: Ai fini dell'Ecobonus, i limiti di trasmittanza sono applicabili a serramenti trasparenti e opachi, apribili e assimilabili, alle facciate continue, e ai cassonetti.	

Il metodo del serramento campione e il contributo delle chiusure oscuranti

I limiti di trasmittanza termica imposti per l'accesso alle detrazioni fiscali si riferiscono ai serramenti nel loro complesso (telaio + vetrazioni).

Nella valutazione della trasmittanza termica del serramento, ENEA non ammette più la possibilità di considerare anche l'apporto termico degli elementi oscuranti se sostituiti/installati contestualmente, come riportato nelle FAQ ENEA Ecobonus (cfr. FAQ 2.B aggiornate al 10-12-21). Ne consegue che, nel caso di sostituzione "contestuale" serramenti e chiusure oscuranti, il valore di trasmittanza del serramento deve essere verificato senza considerare il contributo delle chiusure oscuranti.

La prestazione termica dei serramenti, ai fini della verifica del rispetto dei limiti, può essere calcolata con il metodo semplificato previsto dalla norma UNI EN ISO 10077-1. È comunque sempre possibile attestarla tramite prova di laboratorio secondo il metodo della camera calda in conformità alla UNI EN ISO 12567 "*Isolamento termico di finestre e porte - Determinazione della trasmittanza termica con il metodo della camera calda - Parte 1: Finestre e porte complete*".

È ancora possibile applicare il metodo del serramento campione/normalizzato per la verifica dei limiti di trasmittanza termica previsti.
Infatti, si può valutare la trasmittanza di tutti i serramenti presenti nell'unità immobiliare *oppure* far riferimento al serramento campione/normalizzato e alle regole di estensione delle prestazioni termiche previste dalla Tabella E.1 della norma EN 14351-1, di riferimento per l'apposizione della marcatura CE su finestre, porte, portefinestre e finestre su tetto.
Il metodo NON è invece da considerarsi valido ai fini del rispetto dei limiti di trasmittanza termica previsti dalle disposizioni legislative in materia di risparmio energetico in edilizia (c.d. "Decreto Requisiti Minimi" Decreto interministeriale 26 giugno 2015 - Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici) per gli interventi in cui viene redatta una relazione tecnica (ex "relazione di conformità alla Legge 10/1991"), nella quale sono riportati i valori di Uw da rispettare per i serramenti. In relazione a quest'ultima verifica (ma non ai fini dei limiti per le detrazioni fiscali), è necessario applicare il metodo puntuale. La redazione della "relazione di conformità alla Legge 10/1991" è prevista, ad esempio, per l'accesso all' Ecobonus per la riqualificazione energetica globale in riferimento al comma 344 della Legge 296/06. È sempre opportuno verificare con il Committente la sussistenza di questo documento.
Ai fini delle detrazioni fiscali dell' Ecobonus i serramenti completamente opachi o parzialmente vetrati devono rispettare i limiti di trasmittanza termica previsti per le finestre e le portefinestre.

Le cifre decimali della U_w

Le norme tecniche EN ISO 10077-1 e EN ISO 10077-2 - di riferimento per la valutazione delle prestazioni termiche rispettivamente dei serramenti nel loro complesso (U_W) e dei telai (U_f) - prescrivono che i risultati debbano essere espressi in termini di due cifre significative che, dal punto di vista matematico, non sono le cifre decimali.

Ai fini della marcatura CE dei prodotti, se la Uw è ≥ di 1,0 W/m²K, si esprimerà il risultato alla prima cifra decimale (es. 1,2 W/m²K), che corrispondono a due cifre significative previste dalla serie di norme EN ISO 10077.

Al fine, invece, di confrontare i valori di trasmittanza termica calcolati secondo la EN ISO 10077-1 con i limiti di legge (es. ambito detrazioni fiscali, ambito Decreto Requisiti Minimi) il risultato va espresso con il numero di cifre decimali corrispondente al limite con cui deve essere confrontato (2 cifre decimali sia per le detrazioni fiscali secondo il nuovo Decreto Requisiti del 6 agosto 2020, sia per il Decreto Requisiti Minimi del 2015).

Detrazioni fiscali e disposizioni legislative nazionali in materia di efficienza energetica in edilizia.

Indipendentemente dalla volontà del Contribuente di accedere a qualsivoglia agevolazione fiscale, rimangono gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative in materia di marcatura CE, risparmio energetico in edilizia nazionali e regionali in funzione del tipo di intervento.
La sostituzione dei serramenti è in prima battuta un intervento edile che rientra nell'ambito di applicazione del Decreto Requisiti Minimi del 26 giugno 2015 e delle eventuali leggi regionali in materia di efficienza energetica che l'hanno recepito.

Ai sensi delle definizioni degli interventi edili riportate dal Decreto Requisiti Minimi, la sostituzione dei serramenti può rientrare negli interventi di ristrutturazione importante di primo e secondo livello oppure di riqualificazione energetica.
Per gli interventi di ristrutturazione importante di secondo livello oppure di riqualificazione energetica il Decreto Requisiti Minimi prevede dei limiti di trasmittanza per i serramenti (e anche per i cassonetti) che dal 1° gennaio 2021 sono stati resi più restrittivi, che tuttavia sono sempre superiori rispetto ai limiti di trasmittanza termica previsti dal decreto Requisiti del 6 agosto 2020 per l'accesso all'Ecobonus.

Tabella 4 - Limiti di trasmittanza termica applicabili a interventi di ristrutturazione importante di secondo livello e di riqualificazione energetica ai sensi del Decreto requisiti Minimi del 26 giugno 2015

Zona climatica	Limiti di trasmittanza termica Uw (W/m²K) dei serramenti nel loro complesso (telaio + vetrazione) applicabili a interventi di ristrutturazione importante di secondo livello e di riqualificazione energetica, indipendentemente dall'accesso alle detrazioni fiscali dell'Ecobonus
A	≤ 3,00
B	≤ 3,00
C	≤ 2,00
D	≤ 1,80
E	≤ 1,40
F	≤ 1,00
NOTA: Ai fini dell'Ecobonus, i limiti di trasmittanza sono applicabili a serramenti trasparenti e opachi, apribili e assimilabili, alle facciate continue, e ai cassonetti.	

Ne consegue che – anche se il Committente NON vuole accedere a nessun tipo di detrazione fiscale – è sempre obbligatorio rispettare i limiti di isolamento termico per i serramenti previsti dal Decreto Requisiti Minimi in funzione del tipo di intervento edile in cui si configura la sostituzione dei serramenti.

Se il Committente invece ha intenzione di accedere alle detrazioni fiscali dell'Ecobonus, per gli interventi di riqualificazione energetica è necessario confrontare i limiti di trasmittanza da rispettare ai fini del beneficio fiscale (cfr. **Tabella 3**) con quelli previsti dal Decreto Requisiti Minimi (cfr. **Tabella 4**), ed eventuali leggi regionali che l'hanno recepito, e **rispettare la prescrizione più severa che corrisponde al limite di trasmittanza inferiore: in tutti i casi, la prescrizione più severa** è sempre quella prevista dal Decreto Requisiti del 6 agosto 2020 **per l'accesso all'Ecobonus.**

2.4.2 Interventi di sostituzione/installazione ex novo di chiusure oscuranti e schermature solari

Le detrazioni fiscali dell'Ecobonus 36% (50% per abitazioni principali) per le schermature solari e chiusure oscuranti sono state introdotte dalla Legge 23 dicembre 2014 n°190 (Legge di Stabilità 2015) che individua le tipologie di schermature solari e chiusure oscuranti detraibili nelle normative richiamate dall'Allegato M del Decreto Legislativo n°311/2006 in materia di risparmio energetico in edilizia. Il Decreto 26 giugno 2009, con l'art. 7, comma 2, ha sostituito integralmente con l'Allegato B i contenuti del succitato Allegato M.

Ai sensi della Legge n°190 del 23 Dicembre 2014 (Legge di Stabilità) è possibile portare in detrazione anche le spese sostenute per la fornitura e posa in opera delle chiusure oscuranti e schermature solari in caso sia di sostituzione sia di installazione ex novo, indipendentemente dai serramenti.

da sapere

Ai fini delle detrazioni fiscali per schermature solari/chiusure oscuranti si intendono quelle indicate nell'allegato M del decreto legislativo n. 311/2006, cioè chiusure oscuranti e tende esterne che fanno rispettivamente capo alle seguenti norme di prodotto:

UNI EN 13659 "*Chiusure oscuranti - Requisiti prestazionali compresa la sicurezza*"
UNI EN 13561 "*Tende esterne - Requisiti prestazionali compresa la sicurezza*"

Ai sensi delle detrazioni fiscali Ecobonus 36% (50% per abitazioni principali), fanno parte delle "**chiusure oscuranti**":

- le **tapparelle**,
- gli **avvolgibili**,
- le **persiane** (**ad ante a battente**, **ad ante scorrevoli, a soffietto**, ecc.)
- prodotti assimilabili ai precedenti.

Tra le **"schermature solari"** rientrano varie tipologie di tende esterne da sole quali:

- le **tende esterne alla veneziana**;
- **a bracci pieghevoli**;
- **a bracci rotanti**;
- **a rullo verticali**;
- **per lucernari/finestre su tetto**;
- **per verande/terrazzi;**
- **a pergola**;
- **veneziane**;
- **frangisole mobili**;
- prodotti assimilabili ai precedenti.

Sulla base delle norme tecniche contenute nell'Allegato B del Decreto 26 giugno 2009 - tra cui non compaiono norme di prodotto per le schermature solari ma sono presenti specifiche norme tecniche per il calcolo della trasmittanza solare e luminosa per dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate (UNI EN 13363/-2) – sono detraibili con l'Ecobonus tutti i sistemi di **schermatura solare (interne ed esterne) e chiusure oscuranti** purché siano:

- **a protezione delle superfici vetrate e in relazione ad esse** (le tipologie "aggettanti" sono comprese);
- Per le "schermature solari", sono ammesse quelle **esterne, interne e anche integrate nel vetrocamera** (cfr. Decreto Requisiti del 6 agosto 2020, Allegato A, art. 2.1 comma a).
- **applicate in modo solidale con l'involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall'utente;**
- **mobili;**
- **di tipo "tecnico";**
- **solo per le "schermature solari" (ad esempio tende da sole, veneziane, tende a rullo, tende a bracci): sono ammessi gli orientamenti da EST a OVEST passando per SUD e sono pertanto esclusi NORD, NORD-EST e NORD-OVEST** (rif. Vademecum ENEA link).
- **per le "chiusure oscuranti" (ad esempio persiane, avvolgibili, tapparelle) sono ammessi tutti gli orientamenti** (rif. Vademecum ENEA link).
- **Solo per "le schermature solari"** oggetto di intervento, è richiesto un valore di **trasmissione solare totale g_{tot} (serramento + schermatura solare) minore o uguale a 0,35;**
- **per le chiusure oscuranti (ad esempio persiane, avvolgibili, tapparelle)** il fornitore/installatore è tenuto a indicare **il valore della resistenza termica supplementare o addizionale valutata secondo la UNI EN 13125**.
  Nel caso di sola sostituzione di chiusure oscuranti, per l'accesso alle detrazioni fiscali vi è l'obbligo che **la nuova installazione debba possedere un valore della resistenza termica supplementare superiore a quello esistente** affinché venga conseguito un risparmio energetico.

da sapere

Le tende esterne e le chiusure oscuranti soggette all'obbligo di marcatura CE ai sensi del Regolamento (UE) n°305/2011 e delle rispettive norme di prodotto:

UNI EN 13561 Tende esterne - Requisiti prestazionali compresa la sicurezza
UNI EN 13659 Chiusure oscuranti - Requisiti prestazionali compresa la sicurezza

Per ulteriori approfondimenti sull'argomento si rimanda ai documenti tecnici UNICMI:
UX47 La marcatura CE delle chiusure oscuranti – Aspetti tecnici;
UX87 La marcatura CE delle tende esterne – Aspetti tecnici.

Ai fini delle detrazioni fiscali dell'Ecobonus è ininfluente il tipo di intervento in cui si configura l'installazione oppure la sostituzione delle schermature solari/chiusura oscurante. Si raccomanda tuttavia di verificare presso il Comune in cui è ubicato l'edificio oggetto di intervento se necessario avviare una procedura amministrativa comunale (es. Comunicazione di Inizio di Attività Edilizia Libera, Denuncia di Inizio Attività, ecc.) al fine di ottenere un **titolo abilitativo** all'intervento.

> **"È detraibile al 36% (50% per abitazioni principali) ogni spesa inerente all'intervento nel suo complesso (*rimozione delle schermature solari/chiusura oscurante esistenti - fornitura ed installazione delle nuove schermature solari/chiusura oscurante – eventuale assistenza muraria all'installazione delle schermature solari/chiusura oscurante - eventuali prestazioni professionali di tecnici*) fino ad un massimo di detrazione di 60.000 Euro. Gli interventi inerenti alle schermature solari (rif. comma 345B) hanno un massimale di detrazione complessivo di 60.000 € a parte rispetto agli interventi sull'involucro edilizio (serramenti, coibentazione dell'involucro opaco: rif. comma 345A)."**

2.5 Detrazioni fiscali dell'Ecobonus per "riqualificazione globale" e sostituzione di serramenti esistenti, chiusure oscuranti e schermature solari – Aspetti tecnici

Possono essere detratte al 36% o al 50% nel caso di abitazioni principali (ex aliquota del 65%) le spese sostenute per interventi di **riqualificazione energetica cosiddetta "globale"** eseguiti su **edifici unifamiliari** o su **singole unità immobiliari**, esistenti e dotati di impianto di climatizzazione invernale.

La categoria degli interventi di "riqualificazione globale" comprende qualsiasi intervento o insieme sistematico di interventi che **incida sulla prestazione energetica dell'edificio**. Quindi, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, si ritengono agevolabili:

- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
- impianti di cogenerazione, trigenerazione, allaccio alla rete di teleriscaldamento, collettori solari termici;
- interventi di coibentazione delle strutture opache e di **sostituzione delle finestre comprensive di infissi**.

La sostituzione dei serramenti e anche la sostituzione e/o installazione ex novo delle schermature solari/chiusure oscuranti possono rientrare nelle detrazioni fiscali del 36% (ex 65%) se l'intervento è avvenuto contestualmente all'intervento di riqualificazione energetica dell'involucro edilizio.

> **"È detraibile al 36% o 50% per abitazioni principali (ex 65%) ogni spesa inerente all'intervento nel suo complesso (per esempio anche *le opere provvisionali ed accessorie strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi quali ad esempio: ponteggi, nuove soglie o davanzali, rifacimento intonaci ecc.- prestazioni professionali di tecnici*) fino ad un massimo di detrazione di 100.000 Euro."**

Per poter accedere alle detrazioni fiscali del 36% o 50% per abitazioni principali, l'intervento di riqualificazione energetica "globale" devono essere assicurati i requisiti previsti dal paragrafo 3.4 "Edifici ad energia quasi zero" dell'Allegato 1 del Decreto "Requisiti Minimi" del 26.06.2015, ossia:

- tutti i requisiti previsti dalla lettera b) del comma 2, del paragrafo 3.3, determinati con i valori vigenti dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri edifici;
- gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto dei principi minimi di cui all'Allegato 3, paragrafo 1, lettera c) del decreto legislativo n. 28 del 3.03.2011;
- nel caso di installazione di generatori di calori a biomassa devono essere rispettati i requisiti indicati nel relativo vademecum.

Al fine del rispetto dei requisiti di cui ai punti sopra-riportati, è sempre necessario l'intervento di un **tecnico abilitato che produca gli Attestati di Prestazione Energetica (A.P.E.)** dell'immobile e la relazione tecnica necessaria ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. (**c.d. Legge 10**).
All'interno di quest'ultimo documento, saranno riportati anche **i requisiti tecnici da rispettare per serramenti, chiusure oscuranti e schermature solari**, che contribuiranno infatti al rispetto dei requisiti previsti per gli "Edifici ad energia quasi zero" di cui sopra. In questi interventi, è **quindi sempre**

necessario confrontarsi con il tecnico per la definizione, ad esempio, del valore di trasmittanza termica Uw da rispettare per i serramenti di nuova fornitura.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al vademecum specifico dell'ENEA, consultabile al seguente link.

2.6 Detrazioni fiscali dell' Ecobonus e sostituzione di serramenti esistenti, sostituzione/installazione ex novo di chiusure oscuranti/ schermature solari – Aspetti fiscali

Per poter accedere alle detrazioni fiscali dell'Ecobonus è necessario che le **persone fisiche (IRPEF)** oppure i **condomini** effettuino i pagamenti a mezzo di apposito bonifico bancario o postale in cui sia ben evidenziato:

- **Il numero e la data della fattura;**
- **la causale del versamento;**
- **il codice fiscale del beneficiario della detrazione;**
- **il codice fiscale oppure la partita IVA del soggetto a cui favore è stato effettuato il bonifico;**
- **Il riferimento alla legge.**

Se più persone sostengono le spese ed intendono detrarle in relazione allo stesso intervento le fatture – se uniche - devono essere cointestate (cfr. anche FAQ 9 di questo documento).

aspetto fiscale

La maggior parte degli Istituti bancari ha moduli preposti ai fini delle detrazioni fiscali dell'Ecobonus. È pertanto strettamente consigliato **rivolgersi agli sportelli bancari di fiducia segnalando la finalità del bonifico (riqualificazione energetica)** e non procedere in forma autonoma.

Esempio di causale da indicare sul bonifico bancario o postale:

Intervento di riqualificazione energetica di finestre esistenti in unità immobiliare in … via … [rif. L.296/06 e succ. mod., Legge di stabilità [*anno*] - rif. Fattura n° … del … a favore di … (P.IVA …). Beneficiario della detrazione … Cod. Fiscale …

L'obbligo di effettuare il pagamento con bonifico è espressamente escluso per i contribuenti esercenti attività d'impresa in quanto il momento dell'effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la determinazione di tale tipologia di reddito. Ai fini del reddito d'impresa, infatti, vale la regola secondo cui il momento di imputazione dei costi si verifica, per i servizi, alla data in cui sono ultimate le prestazioni e, per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l'effetto traslativo.

Sui bonifici verrà applicata una ritenuta d'acconto dell'11% (per approfondire: rif. **FAQ 2, FAQ 55 e FAQ 80** del presente documento).

2.6.1 Detrazioni fiscali dell'Ecobonus e sostituzione di serramenti esistenti con o senza contestuale intervento sulle chiusure oscuranti – Aspetti procedurali e i documenti necessari

In relazione alla sostituzione dei serramenti si distinguono le seguenti tipologie di intervento e relative aliquote di detrazione applicabili alle spese sostenute:

a) sostituzione dei serramenti con o senza contestuale intervento sulle chiusure oscuranti esistenti (detrazione fiscale del 36% o 50% per abitazione principale con diritto di proprietà/diritto reale di godimento su di essa), ex aliquota 50%);

b) sostituzione dei serramenti in ambito di riqualificazione globale di edifici unifamiliari o su singole unità immobiliari (detrazione fiscale del 36% o 50% per abitazione principale con diritto di proprietà/diritto reale di godimento su di essa, ex aliquota 65% - limite massimo di detrazione ammissibile di €100.000);

Si riportano di seguito gli aspetti procedurali e i documenti necessari per l'accesso alle 2 tipologie di detrazioni fiscali sopra-descritte.

premessa

La data di fine lavori può coincidere con la data di collaudo finale delle opere attestata da un verbale di collaudo (cfr. **Facsimile A** riportato alla fine di questo paragrafo).
Ai fini di rispettare i parametri tecnici (per esempio i limiti di trasmittanza termica da rispettare) si deve far riferimento alla data di inizio lavori.
Ai fini delle procedure operative (per esempio l'invio della "Scheda informativa dell'intervento" all'ENEA) occorre seguire la normativa vigente alla data di fine lavori/data di collaudo.

Facsimile A – Verbale di fine lavori/collaudo delle opere

VERBALE DI FINE LAVORI

L'azienda **???** attesta di aver fornito ed installato - secondo la regola dell'arte e la sua consolidata esperienza – i serramenti esterni di cui alla commessa n° **???** nell'unità immobiliare di proprietà (detenuta) del/lla (dal/dalla) Sig./Sig. ra **???**, ubicata nel Comune di **???** in via **???**.

Il/La Sig./Sig. ra **???**, in relazione ai serramenti esterni installati nell'unità immobiliare succitata, attesta di aver constatato la piena efficienza, la corrispondenza all'uso preposto e l'assenza di difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare l'impiego.

Luogo e data

Firma dei dichiaranti
???

a) sostituzione dei soli serramenti *oppure* sostituzione dei serramenti contestuale alla sostituzione/installazione ex novo di chiusure oscuranti *oppure* sostituzione/coibentazione dei cassonetti contestuale alla sostituzione/installazione ex novo di chiusure oscuranti (detrazione fiscale del 36% ex aliquota 50%)

Il Contribuente che ha terminato un intervento di sostituzione dei serramenti nel 2025 e vuole accedere alle detrazioni fiscali dell'Ecobonus (36% o 50% per abitazione principale), deve compilare e trasmettere online sul portale telematico di **ENEA** (**https://detrazionifiscali.enea.it/**) **entro 90 giorni dalla fine dei lavori** il modello denominato "**Scheda descrittiva dell'intervento**", selezionando come **tipologia di intervento il comma 345A "interventi sull'involucro"**.

Una volta compilato e trasmesso online sul portale telematico di ENEA la *"Scheda descrittiva dell'intervento"* il sistema informatico invia automaticamente una **notifica di invio**.

Oltre a copia della **scheda descrittiva dell'intervento inviata** e della **notifica di invio ricevuta da ENEA,** il Contribuente che vuole accedere alle detrazioni fiscali dell'Ecobonus deve **inoltre** essere in possesso di questi **documenti tecnici**:

- **Asseverazione delle prestazioni termiche dei serramenti esistenti (i vecchi)**
  [documento DA CONSERVARE che può essere approntato dal Costruttore di Serramenti oppure da un Tecnico Abilitato]
- **Asseverazione delle prestazioni termiche dei serramenti di fornitura (i nuovi)**
  [documento DA CONSERVARE che può essere approntato dal Costruttore di Serramenti oppure da un Tecnico Abilitato]
- **Verifica della congruità della spesa, rif. capitolo 2.3**
  [documento DA CONSERVARE che può essere approntato dal Costruttore di Serramenti oppure da un Tecnico Abilitato]

e dei seguenti **documenti fiscali**:

- **Fatture** o **ricevute fiscali** inerenti alle spese sostenute per l'intervento di sostituzione dei serramenti.
- **Fatture** o **ricevute fiscali** inerenti alle spese sostenute per la prestazione professionale del Tecnico Abilitato. [*eventuale*]
- **dichiarazione del proprietario di consenso** all'esecuzione dei lavori da parte del detentore dell'unità immobiliare oggetto di intervento di riqualificazione energetica. [*eventuale*]

Per interventi di **sostituzione dei soli serramenti *oppure* sostituzione dei serramenti contestuale alla sostituzione/installazione ex novo di chiusure oscuranti *oppure* sostituzione/coibentazione dei cassonetti contestuale alla sostituzione/installazione ex novo di chiusure oscuranti,** la pratica ENEA prevede la compilazione dei seguenti campi:

1	**Beneficiario**	→	Anagrafica Residenza Contatti Altri beneficiari
2	**Immobile**	→	Ubicazione Dati catastali – NOTA: Si richiedono i dati catastali relativi allo stato *post operam* Proprietà immobile
3	**Intervento**	→	Tipo di intervento Data inizio – fine lavori

			○ Comma 344 - Riqualificazione energetica globale ✓ **Comma 345A - Interventi sull'involucro** Superfici opache, infissi e serramenti. ○ Comma 345B - Schermature solari ○ Comma 346 - Solare termico ○ Comma 347A - Sostituzione integrale o parziale di impianto di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria a) Caldaia a condensazione ad acqua; b) Generatore di aria calda a condensazione; c) Pompa di calore anche con sonde geotermiche; d) Sistema Ibrido; e) Microcogeneratori; f) Scaldacqua a pompa di calore. ○ Comma 347B - Installazione di impianti a biomassa ○ Installazione di sistemi di building automation Solo per edifici residenziali. ○ Interventi condominiali su parti comuni DETRAZIONI 70%: la superficie dell'involucro interessata deve essere superiore al 25% della superficie disperdente. DETRAZIONI 75%: La qualità estiva e invernale deve essere almeno MEDIA. DETRAZIONI 80%: Riduzione di 1 classe di rischio sismico. DETRAZIONI 85%: Riduzione di 2 o più classi di rischio sismico. ○ Bonus facciate Interventi influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio
4	**Impianto termico esistente**	→	Tipo di impianto, di distribuzione, di regolazione Terminali di erogazione Vettore energetico Generatori esistenti prima dell'inizio dei lavori Impianto climatizzazione estiva
5	**Strutture**	→	Serramenti e infissi *Qui sarà necessario compilare i dati relativi ai serramenti installati. Sarà poi necessario indicare l'importo totale (incluse le spese professionali) nella sezione dedicata ai costi.*
6	**Calcolo**	→	Spese professionali: esplicitare le spese professionali relative all'intervento che si intende detrarre, comprensive di IVA Risparmio stimato di energia primaria non rinnovabile [kWh/anno] *Per serramenti, generalmente eseguito in automatico da ENEA sulla base dei dati precedentemente inseriti*
7	**Conferma e invia**		

Quando l'intervento riguarda la sostituzione di serramenti (e/o di coibentazione/sostituzione dei cassonetti) con contestuale sostituzione oppure installazione ex novo delle **chiusure oscuranti**, **è necessario inviare una sola pratica ENEA, con riferimento al comma 345A**, limitandosi a verificare il rispetto del limite di trasmittanza termica del serramento (o del cassonetto), senza preoccuparsi del miglioramento della resistenza termica delle chiusure oscuranti.

In questo caso, è necessario rispettare il limite di trasmittanza dei serramenti (o dei cassonetti) calcolando la U_w (solo serramenti senza contributo delle chiusure oscuranti), in quanto ENEA non ammette più la possibilità di considerare anche l'apporto termico degli elementi oscuranti se sostituiti/installati contestualmente, come riportato recentemente nelle FAQ ENEA Ecobonus (cfr. FAQ 2.B aggiornate al 10-12-2021).

Per l'inserimento dei dati tecnici degli elementi installati è necessario aggiungere schede descrittive per ogni serramento installato, seguendo i passaggi evidenziati di seguito.
In questa fase è richiesto anche la compilazione del campo riguardante le spese congrue sostenute, nelle quali sono da includersi anche le **spese professionali**.

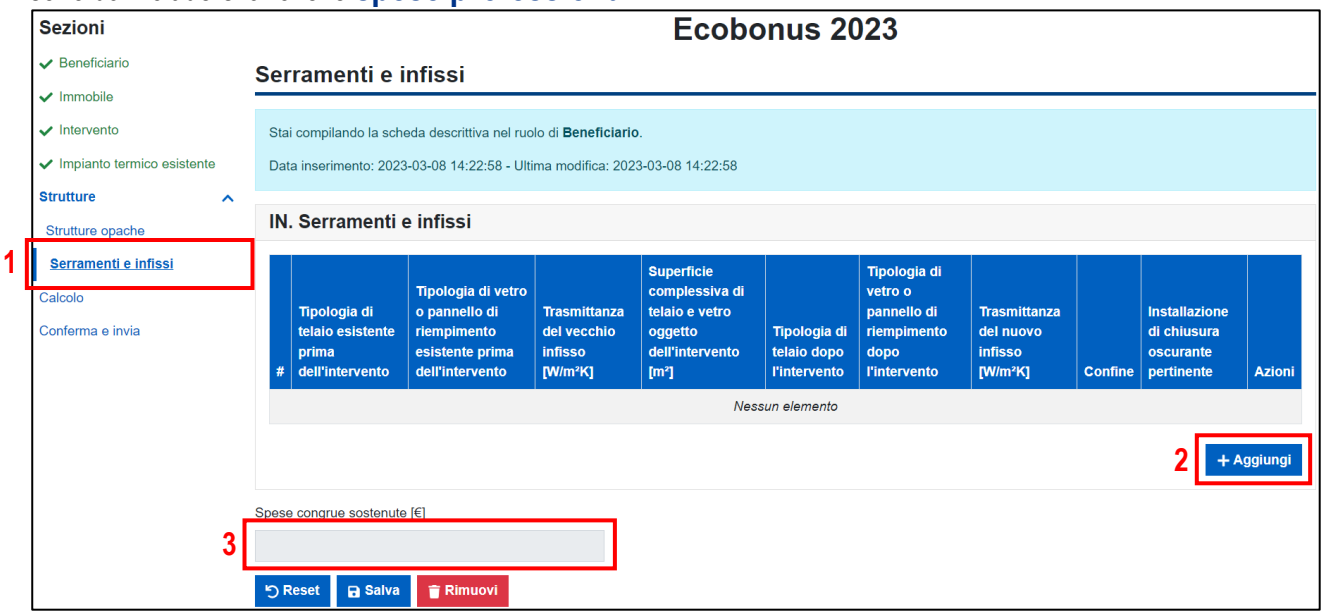

Qualora la sostituzione di serramenti (e/o di coibentazione/sostituzione dei cassonetti) avvenga con contestuale sostituzione oppure installazione ex novo delle **chiusure oscuranti**, è necessario flaggare l'ultima casella della scheda "Strutture – Serramenti e infissi":

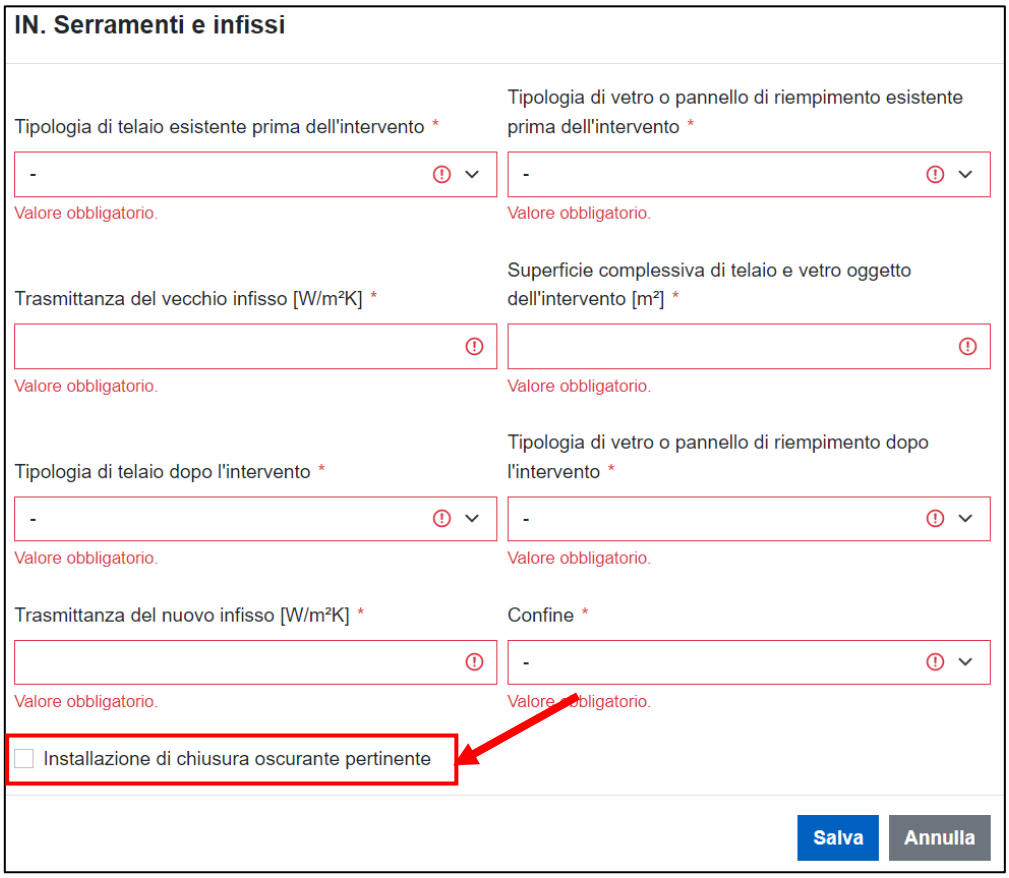

Nella compilazione della **"Scheda descrittiva dell'intervento"** è ancora possibile procedere, per interventi relativi ai serramenti, senza necessariamente avvalersi di un tecnico abilitato in quanto **il risparmio conseguente all'intervento è ancora automaticamente calcolato dal sistema.** È però necessario conoscere alcuni dati relativi all'impianto termico esistente a servizio dell'unità immobiliare in cui è stato eseguito l'intervento e al sistema di distribuzione ed emissione del calore presente.
In particolare, è necessario indicare la **tipologia,** la **potenza utile nominale (Pn)** e il **rendimento al 100% della potenza** del generatore di calore, dati ricavabili dalla scheda tecnica del generatore di calore stesso.

b) sostituzione dei serramenti in ambito di riqualificazione globale di un intero edificio costituito da una o più unità immobiliari (detrazione fiscale del 36% o 50% per abitazione principale, ex aliquota 65% - limite massimo di detrazione ammissibile di €100.000)

Il Contribuente che ha terminato nel 2025 un intervento di riqualificazione globale di un intero edificio, costituito da una o più unità immobiliari, assicurando un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori limite definiti all'allegato A del D.M. 11/3/08 e vuole accedere alle detrazioni fiscali dell'Ecobonus, deve **incaricare un tecnico abilitato** di compilare e trasmettere online sul portale telematico di **ENEA** (**https://detrazionifiscali.enea.it/**) **entro 90 giorni dalla fine dei lavori** i modelli denominati "**Scheda descrittiva dell'intervento**", analogamente a quanto previsto per gli interventi di sola sostituzione dei serramenti in una singola unità immobiliare. In questo ambito è, però, necessario selezionare come tipologia di intervento il **comma 344 "riqualificazione energetica globale".**

Una volta compilata e trasmessa online sul portale telematico di ENEA la scheda descrittiva dell'intervento, il sistema informatico invia automaticamente una di **notifica di invio**.

Oltre a copia **della "Scheda descrittiva dell'intervento" inviata** e della **notifica di invio ricevuta da ENEA,** il Contribuente che vuole accedere alle **detrazioni fiscali dell'Ecobonus,** deve **inoltre** essere in possesso di questi **documenti tecnici**:

- **Asseverazione delle prestazioni termiche dei serramenti esistenti (i vecchi)**
  [documento DA CONSERVARE che deve essere approntato dal Tecnico Abilitato]
- **Asseverazione delle prestazioni termiche dei serramenti di fornitura (i nuovi)**
  [documento DA CONSERVARE che deve essere approntato dal Tecnico Abilitato]
- **Asseverazione dell'intervento di riqualificazione globale**
  [documento DA CONSERVARE, redatto dal Tecnico Abilitato ai sensi dell'art. 8 del D.M. 6.08.2020, che attesti la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti tecnici richiesti e che comprende la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Insieme all'asseverazione va redatto il computo metrico]
- **Copia dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) post-intervento dell'edificio unifamiliare o dell'unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni fiscali**
  [documento DA CONSERVARE, redatto dal Tecnico Abilitato]
- **Copia della relazione tecnica necessaria ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. (c.d. Legge 10)**
  [documento DA CONSERVARE, redatto dal Tecnico Abilitato]
- **Schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi e tecnologici impiegati e, se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP)**
  [documento DA CONSERVARE, redatto dai fornitori dei componenti]
- **Dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 e libretto di impianto (se l'intervento riguarda l'impianto termico)**
  [documento DA CONSERVARE, redatto dal Tecnico Abilitato]

2.6.2 Detrazioni fiscali dell'Ecobonus 36% (ex aliquota 50%) e schermature solari/chiusure oscuranti: interventi non contestuali ai serramenti – Aspetti procedurali e i documenti necessari

Il Contribuente che ha terminato nel 2025 un intervento di installazione delle schermature solari oppure un intervento sulle chiusure oscuranti non contestuale alla sostituzione dei serramenti esistenti e vuole accedere alle detrazioni fiscali dell'Ecobonus (aliquota 36% oppure 50% per abitazione principale - ex aliquota del 50%) deve **compilare** e **trasmettere online** sul portale telematico di **ENEA** (**https://detrazionifiscali.enea.it/**) **entro 90 giorni dalla fine dei lavori** il modello denominato "**Scheda descrittiva dell'intervento**", selezionando come **tipologia di intervento:**

- **il comma 345B "schermature solari"**, per interventi che riguardano unicamente la sostituzione/installazione ex novo di schermature solari o chiusure oscuranti **NON contestuali** alla sostituzione di serramenti esistenti;

da sapere

La data di fine lavori può coincidere con la data di collaudo finale delle opere attestata da un verbale di collaudo.
Ai fini di rispettare i parametri tecnici (per esempio il valore di fattore solare totale) si deve far riferimento alla data di inizio lavori.
Per accedere alla compilazione della scheda descrittiva dell'intervento, sul portale telematico ENEA è necessario scegliere l'opzione **Comma 345B "schermature solari".**
Una volta compilato e trasmesso online sul portale telematico di ENEA la scheda descrittiva dell'intervento, il sistema informatico invia automaticamente una di **notifica di invio**.

Il contribuente può compilare e trasmettere online direttamente la scheda descrittiva dell'intervento, oppure può farlo fare da un intermediario senza nessuna particolare qualifica.

Oltre a copia della **scheda descrittiva dell'intervento inviata** e della **notifica di invio ricevuta da ENEA,** il Contribuente che vuole accedere alle detrazioni fiscali dell'Ecobonus (aliquota 36% oppure 50% per abitazione principale - ex aliquota del 50%) deve **inoltre** essere in possesso e conservare questi **documenti**:

- **Scheda tecnica della schermatura solare installata in cui si attesta il valore del parametro tecnico fattore solare g_{tot} e/o scheda tecnica della chiusura oscurante installata in cui si attesta la resistenza termica supplementare ante e post-intervento.**
- **Verifica della congruità della spesa** [*cfr. § 2.3*]
  [documento DA CONSERVARE che può essere approntato dal Costruttore di Serramenti oppure da un Tecnico Abilitato]
- **Fatture o ricevute fiscali inerenti le spese sostenute per l'intervento di sostituzione dei serramenti.**
- **Fatture o ricevute fiscali inerenti le spese sostenute per prestazioni professionali inerenti l'intervento.** [*eventuale*]
- **Dichiarazione del proprietario di consenso all'esecuzione dei lavori da parte del detentore dell'unità immobiliare oggetto di intervento di riqualificazione energetica.** [*eventuale*]

Per interventi su **chiusure oscuranti /schermature solari** la pratica ENEA prevede la compilazione dei seguenti campi:

1	**Beneficiario**	→	Anagrafica Residenza Contatti Altri beneficiari
2	**Immobile**	→	Ubicazione Dati catastali – NOTA: Si richiedono i dati catastali relativi allo stato *post operam* Proprietà immobile
3	**Intervento**	→	Tipo di intervento Data inizio – fine lavori 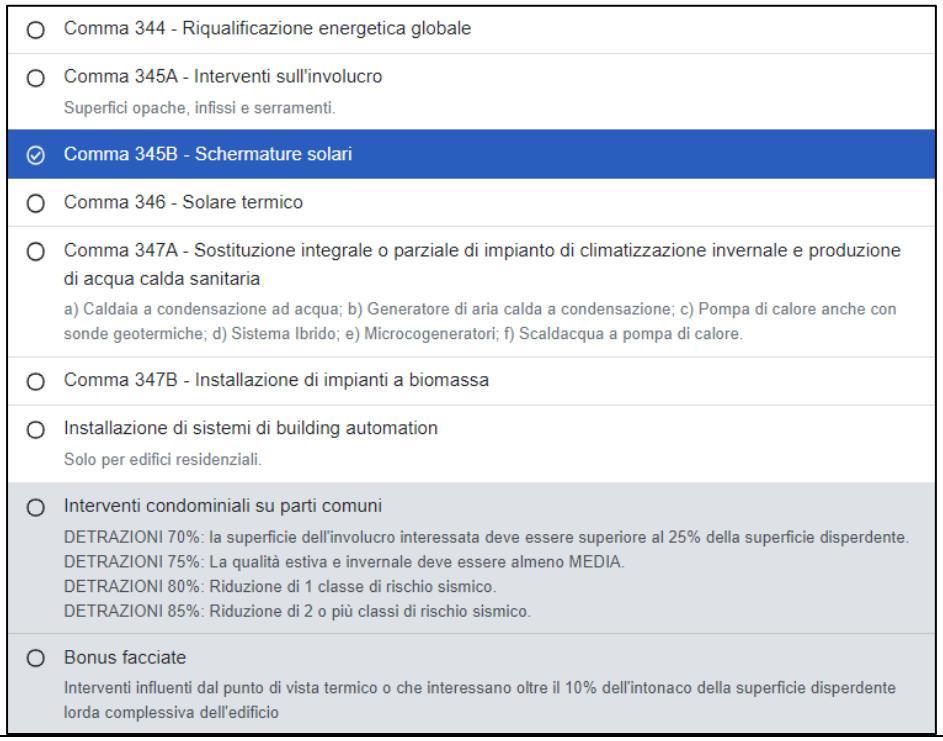 ○ Comma 344 - Riqualificazione energetica globale ○ Comma 345A - Interventi sull'involucro Superfici opache, infissi e serramenti. ◉ Comma 345B - Schermature solari ○ Comma 346 - Solare termico ○ Comma 347A - Sostituzione integrale o parziale di impianto di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria a) Caldaia a condensazione ad acqua; b) Generatore di aria calda a condensazione; c) Pompa di calore anche con sonde geotermiche; d) Sistema Ibrido; e) Microcogeneratori; f) Scaldacqua a pompa di calore. ○ Comma 347B - Installazione di impianti a biomassa ○ Installazione di sistemi di building automation Solo per edifici residenziali. ○ Interventi condominiali su parti comuni DETRAZIONI 70%: la superficie dell'involucro interessata deve essere superiore al 25% della superficie disperdente. DETRAZIONI 75%: La qualità estiva e invernale deve essere almeno MEDIA. DETRAZIONI 80%: Riduzione di 1 classe di rischio sismico. DETRAZIONI 85%: Riduzione di 2 o più classi di rischio sismico. ○ Bonus facciate Interventi influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio
4	**Impianto termico esistente**	→	Tipo di impianto, di distribuzione, di regolazione Terminali di erogazione Vettore energetico Generatori esistenti prima dell'inizio dei lavori Impianto climatizzazione estiva
5	**Strutture**	→	Schermature solari *Qui sarà necessario compilare i dati relativi alle schermature solari /chiusure oscuranti installate. Sarà poi necessario indicare l'importo totale (incluse le spese professionali) nella sezione dedicata ai costi.*
6	**Calcolo**	→	Spese professionali: esplicitare le spese professionali relative all'intervento che si intende detrarre, comprensive di IVA Risparmio stimato di energia primaria non rinnovabile [kWh/anno] *Nel caso di assenza dell'impianto di raffrescamento per le schermature solari è consentito inserire il valore "0" nel campo relativo al "Risparmio stimato di energia primaria non rinnovabile". Diversamente, calcolato tramite gli appositi software resi disponibili gratuitamente da ENEA "Chiusure oscuranti" e "Shadowindow".*
7	**Conferma e invia**		

Per l'inserimento dei dati tecnici degli elementi installati è necessario aggiungere schede descrittive per ogni tipologia di chiusura oscurante/schermatura solare installata, seguendo i passaggi evidenziati di seguito.
In questa fase è richiesto anche la compilazione del campo riguardante le spese congrue sostenute, nelle quali sono da includersi anche le **spese professionali**.

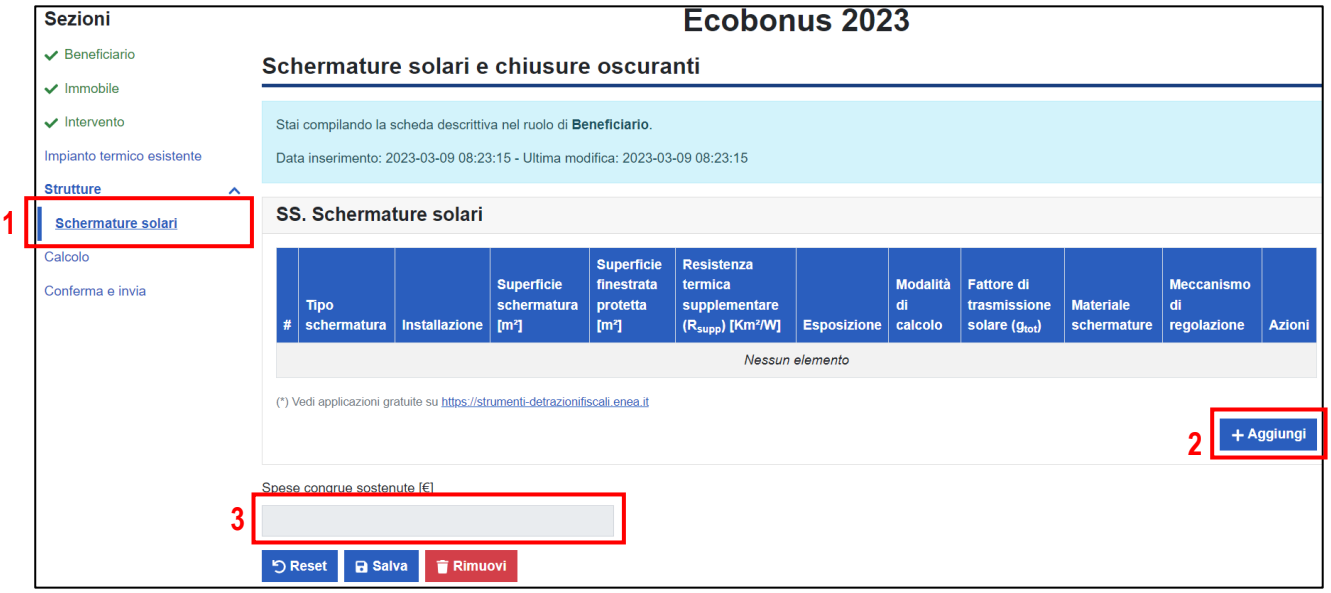

In caso di installazione di *schermature solari* (sono escluse le *chiusure oscuranti*) è obbligatorio inserire il valore del fattore di trasmissione solare g_{tot} che dovrà essere inferiore a 0,35. È un valore che può essere dichiarato dal fornitore oppure calcolato con ShadoWindow, calcolato secondo UNI EN 14500.
Per quanto riguarda il valore della resistenza termica supplementare, limitatamente per le schermature solari, il portale compilerà automaticamente tale campo:

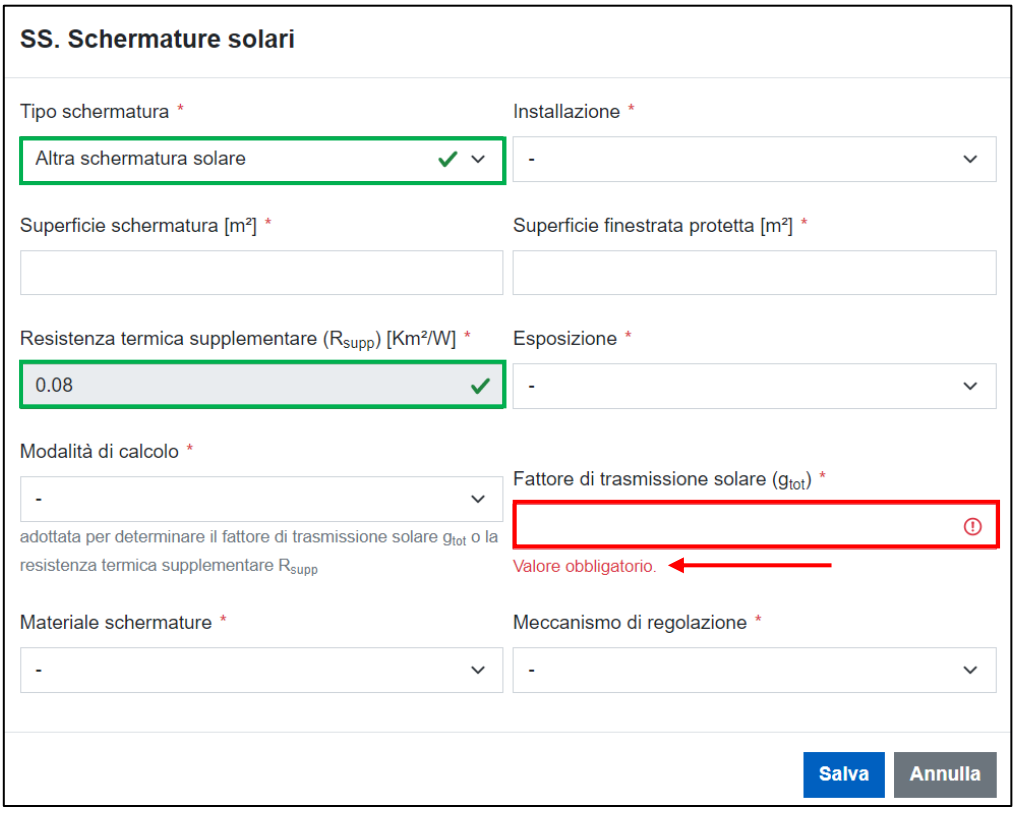

In caso di installazione di chiusure oscuranti è invece obbligatorio inserire il valore della resistenza termica supplementare garantita dal prodotto. È un dato espresso in Km^2/W il cui valore è compreso tra 0,08 Km^2/W e 0,455 Km^2/W. Ad oggi l'ENEA richiede che in caso di **sostituzione** di chiusure oscuranti esistenti, tale valore sia superiore rispetto a quello posseduto dalle chiusure oscuranti che si sostituiscono.

Differentemente dal caso delle schermature solare, qui il requisito di g_{tot} è automaticamente soddisfatto:

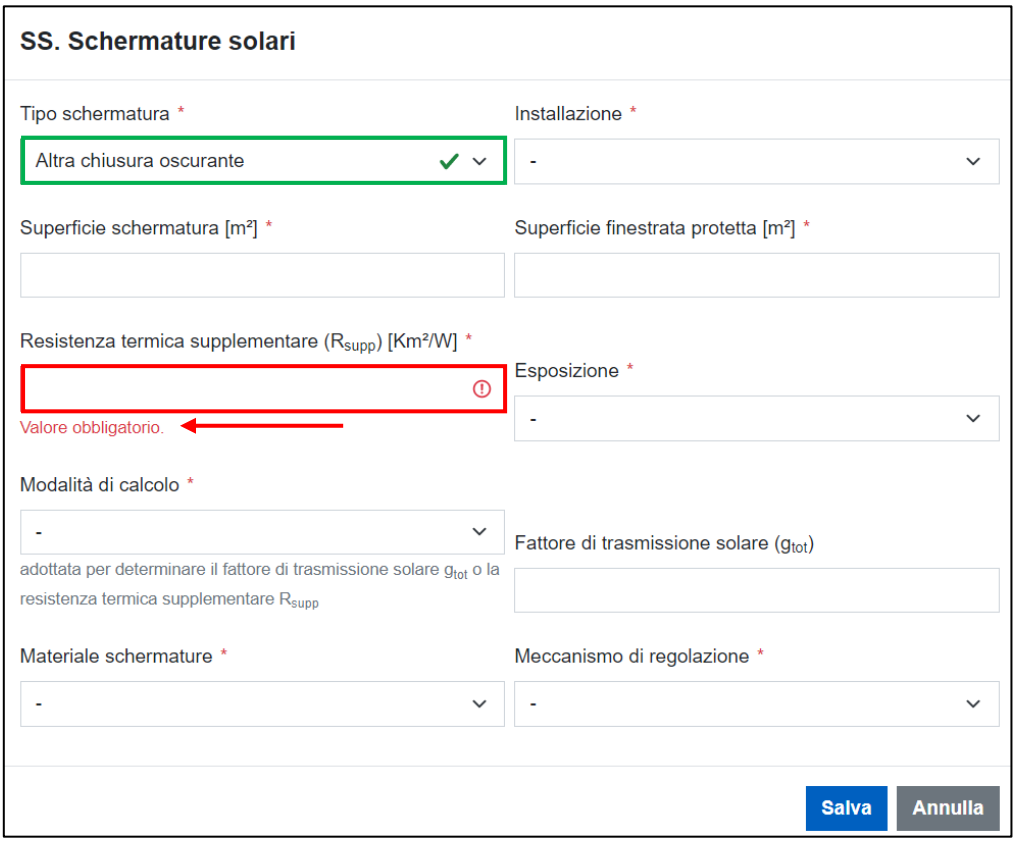

Anche nel caso di sostituzione/installazione ex novo di schermature solari/chiusure oscuranti, è necessario specificare i dati dell'impianto termico esistente.

I campi che obbligatoriamente bisogna compilare sono:

- Tipo di impianto;
- Vettore energetico;
- Impianto climatizzazione estiva (indicare se c'è o meno);
- Tipo, rendimento, potenza del generatore.

Al termine della compilazione della scheda di intervento, nella sezione "Calcolo", l'utente dovrà inserire il risparmio stimato di energia primaria non rinnovabile [kWh/anno].
Nel caso di assenza dell'impianto di raffrescamento per le schermature solari è consentito inserire il valore "0" nel campo relativo al "Risparmio stimato di energia primaria non rinnovabile". Per gli altri casi vi sono:

- **ShadoWindow**, il software sviluppato dall'ENEA per la semplificazione del calcolo del risparmio di energia primaria non rinnovabile conseguito con l'installazione delle **schermature solari** a protezione di superfici vetrate. (link)
- **Chiusure Oscuranti**, l'applicazione sviluppata da ENEA che consente di calcolare il risparmio annuo di energia primaria non rinnovabile conseguito con l'installazione di **chiusure oscuranti** a protezione di superfici vetrate. (link)

> **Ai fini di rispettare eventuali condizioni tecniche si deve far riferimento alla data di inizio lavori.**
> **Ai fini delle procedure operative (per esempio l'invio della Scheda descrittiva dell'Intervento all'ENEA) occorre seguire la normativa vigente alla data di fine lavori/data di collaudo.**

Facsimile B – Verbale di fine lavori/collaudo delle opere

VERBALE DI FINE LAVORI

L'azienda **???** attesta di aver fornito ed installato - secondo la regola dell'arte e la sua consolidata esperienza – i serramenti esterni di cui alla commessa n° **???** nell'unità immobiliare di proprietà (detenuta) del/lla (dal/dalla) Sig./Sig. ra **???**, ubicata nel Comune di **???** in via **???**.

Il/La Sig./Sig. ra **???**, in relazione ai serramenti esterni installati nell'unità immobiliare succitata, attesta di aver constatato la piena efficienza, la corrispondenza all'uso preposto e l'assenza di difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare l'impiego.

Luogo e data
Firma dei dichiaranti
???

3 ASPETTI FISCALI – PRINCIPIO DI CASSA E DI COMPETENZA

Nel caso di **lavori a cavallo di date in cui è stata modificata l'aliquota di detrazione, come ad esempio per lavori a cavallo tra 2024 (aliquota del 50%) e 2025 (aliquota del 36%),** bisogna considerare questi *due principi*:

- per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali fanno fede le date di pagamento (**principio di cassa**);
- per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali fanno fede le date delle fatture (**principio di competenza**).

[novità] Conseguentemente, in relazione ad interventi di riqualificazione energetica inerenti ai serramenti (e le schermature solari/chiusure oscuranti) in singole unità immobiliari, **le persone fisiche compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali**:

- possono detrarre al **50%** gli importi pagati dal **1 Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2024** (compreso);
- possono detrarre al **36%** (50% per abitazioni principali) gli importi pagati dal **1 Gennaio 2025 al 31 Dicembre 2025** (compreso);
- possono detrarre al **30%** (36% per abitazioni principali) gli importi pagati dal **1 Gennaio 2026 al 31 Dicembre 2027** (compreso).

mentre **i soggetti titolari di reddito di impresa o professionale**:

- possono detrarre al 50% gli importi fatturati dal 1 Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2024 (compreso).
- possono detrarre al 36% gli importi fatturati dal 1 Gennaio 2025 al 31 Dicembre 2025 (compreso);
- possono detrarre al 30% gli importi fatturati dal 1 Gennaio 2026 al 31 Dicembre 2027 (compreso).

Al *principio di cassa* e al *principio di competenza* ci si deve riferire anche ai fini della **dichiarazione dei redditi a partire dalla quale cominciare a detrarre le spese**.

Le persone fisiche e gli altri soggetti per cui vale il principio di cassa e il periodo di imposta coincide con l'anno solare possono portare in detrazione le spese a partire dalla dichiarazione dei redditi dell'anno in cui le hanno sostenute a mezzo di bonifico bancario.

Per i soggetti titolari di reddito di impresa o professionale per cui vale il cosiddetto principio di competenza e il periodo di imposta può non coincidere con l'anno solare sono invece di riferimento le date delle fatture e non le date dei pagamenti.

È opportuno confrontarsi con il proprio consulente fiscale (commercialista, CAF) al fine di individuare la categoria di contribuente a cui si appartiene.

in sintesi

Ai fini delle detrazioni fiscali le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali devono necessariamente pagare le spese con **bonifico bancario** mentre i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati da tale obbligo. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

Per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali si applica il *principio di cassa* e pertanto fanno fede le date di pagamento a mezzo bonifico bancario ai fini sia dell'aliquota di detrazione da applicare sia della dichiarazione dei redditi a partire dalla quale cominciare a detrarre le spese.

I titolari di reddito di impresa o professionale si applica il *principio di competenza* e pertanto fanno fede le date delle fatture ai fini sia dell'aliquota di detrazione da applicare sia della dichiarazione dei redditi a partire dalla quale cominciare a detrarre le spese. Ai fini del reddito d'impresa, infatti, vale la regola secondo cui il momento di imputazione dei costi si verifica, per i servizi, alla data in cui sono ultimate le prestazioni e, per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l'effetto traslativo.

3.1 Detrazioni fiscali dell'Ecobonus – Interventi a cavallo di più periodi di imposta

Per gli **interventi a cavallo di più anni d'imposta** – per esempio iniziati nel 2024 che termineranno nel 2025 - occorre far riferimento ai parametri tecnici (per esempio i limiti di trasmittanza termica da rispettare) validi alla **data di inizio lavori.**

Per quanto riguarda le procedure operative (esempio l'invio della "*Scheda descrittiva degli interventi*" all' ENEA entro 90 giorni dalla data di fine lavori/data di collaudo) occorre seguire la normativa vigente **alla data di fine lavori/data di collaudo**.

Per esempio, le persone fisiche, per le quali il periodo di imposta coincide con l'anno solare, potranno portare in detrazione eventuali pagamenti eseguiti a mezzo bonifico bancario nel 2024 (es: acconti) già con la denuncia dei redditi del 2024 (da presentare entro giugno 2025), valendo il cosiddetto **principio di cassa**. Per i soggetti titolari di reddito di impresa o professionale invece vale il cosiddetto **principio di competenza**, per cui sono di riferimento le date delle fatture e non le date dei pagamenti.

Non è più necessario comunicare per via informatica all'Agenzia delle Entrate le spese sostenute nel periodo d'imposta precedente per lavori a cavallo di più periodi d'imposta.

A partire dal periodo d'imposta 2015 l'articolo 30 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 91 - entrato in vigore il 25/06/2014 – ha eliminato l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate degli importi sostenuti nel periodo d'imposta precedente cancellando anche la sanzione pecuniaria collegata. Questa novità del 2014 ha rappresentato un significativo passo in avanti nella semplificazione dei rapporti fra contribuente e Pubblica Amministrazione.

4 ATTESTAZIONE SOA

Il 21 maggio 2022, il DL 21/2022 "Ucraina-bis" è stato convertito in Legge dello Stato e tra le novità introdotte rientra la richiesta dell'attestazione Soa.
Dal **1° gennaio 2023** per gli interventi di **importo superiore a 516.000€** agevolabili con il Superbonus, con l'Ecobonus, con il Sismabonus e con il Bonus Casa, **iniziati dopo il 21 maggio 2022** e che siano **ancora in corso al 1° gennaio del 2023**, le imprese dovranno avere l'attestazione Soa o, in alternativa, dovranno avere sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione Soa.
A partire dal **1° luglio 2023** la norma diventerà pienamente efficace. A partire da questa data, infatti, sarà necessario affidare i lavori di importo superiore a 516mila euro **esclusivamente ad imprese in possesso dell'attestazione SOA**, e non sarà più sufficiente essere anche solo in possesso del contratto di rilascio dell'attestazione SOA.
In assenza di questo requisito, il committente non potrà accedere agli incentivi fiscali relativi agli interventi. Qualora sia accertata la mancata sussistenza dei requisiti Soa dell'impresa esecutrice delle opere l'agenzia delle Entrate provvede al recupero dell'importo, pari alla detrazione non spettante.

La certificazione SOA è, infatti, un'attestazione che abilita le imprese a partecipare a gare di appalto per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro. Viene rilasciata da appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e attesta che l'impresa sia in possesso di idonei requisiti in relazione alla categoria di lavorazione che deve essere svolta, quali l'idoneità professionale, un'adeguata capacità economica e finanziaria, nonché idonee capacità tecniche e professionali.

richiedi ad UNICMI
comunicazione@unicmi.it

la richiesta di contatto con ENSA - SOA, per usufruire della **convenzione riservata ai soci UNICMI** con l'Organismo di Attestazione **ESNA, specifica per il settore serramentistico.**

4.1 Il quadro temporale per l'applicazione delle condizioni SOA

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 20 aprile 2023 ha recentemente chiarito il quadro temporale di entrata in vigore delle "condizioni SOA" al fine del rilascio delle agevolazioni fiscali:

- per i lavori in **corso di esecuzione al 21 maggio 2022** e per i **contratti di appalto o subappalto stipulati prima di tale data**, aventi data certa, è possibile fruire degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio (di seguito incentivi fiscali) a prescindere dalle "condizioni SOA", per le spese agevolabili sostenute:
  - fino al 31 dicembre 2022;
  - negli anni successivi al 2022, ivi incluse quelle sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023;
- per i **contratti di appalto o subappalto stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022** è possibile fruire degli incentivi fiscali, per le spese agevolabili sostenute:
  - fino al 31 dicembre 2022 a prescindere dalle "condizioni SOA";
  - tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, qualora le imprese, entro il 1° gennaio 2023, abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione;
  - dal 1° luglio 2023, solo qualora le imprese abbiano già acquisito la certificazione SOA, anche a seguito della richiesta formulata nel semestre precedente;

- per i **contratti stipulati dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023** è possibile fruire degli incentivi fiscali, per le spese agevolabili sostenute:
  - tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, qualora le imprese, al momento della sottoscrizione del contratto, abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione;
  - dal 1° luglio 2023, solo qualora le imprese abbiano già acquisito la certificazione SOA, anche a seguito della richiesta formulata nel semestre precedente;

- per i **contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2023** è possibile fruire degli incentivi, per le spese agevolabili sostenute a decorrere da tale data, qualora le imprese abbiano acquisito, al momento della sottoscrizione del contratto, la certificazione SOA.

Si precisa, inoltre che, con riferimento alle imprese che abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della certificazione SOA, ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 10-bis, la detrazione relativa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2023 è ammessa, anche qualora la predetta impresa non ottenga la certificazione SOA in esito alla richiesta.

4.2 A quali detrazioni fiscali si applicano le condizioni SOA

Inoltre, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 20 aprile 2023 ha ulteriormente chiarito l'ambito di applicazione delle "condizioni SOA" alle diverse detrazioni fiscali, esplicitando che le "condizioni SOA" riguardano **sia la fruizione della detrazione** sia **l'esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito** (laddove ancora prevista), relativamente agli interventi previsti dall'articolo 119 (**Superbonus**) e dall'articolo 121, comma 2, (**bonus diversi dal Superbonus**) del Decreto Rilancio. Rientrano nei bonus diversi dal Superbonus gli interventi di:

- Bonus Casa: recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- Ecobonus: efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;
- Adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del d.l. n. 63 del 2013;
- Installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR;
- Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del d.l. n. 63 del 2013;

4.3 La determinazione del plafond di 516.000€

Il nuovo obbligo SOA si applica a tutte le imprese, comprese quelle che operano come **general contractor**, che sottoscrivono **contratti di appalto o subappalto di importo superiore a 516.000€** aventi a oggetto l'esecuzione di interventi edilizi ricompresi tra quelli ammessi a usufruire dei bonus edilizi.

Ai fini della determinazione del plafond dei 516.000€, **non rilevano gli importi che riguardano l'attività di progettazione e servizi eventualmente affidati all'impresa**. Inoltre, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 20 aprile 2023 ha chiarito che tale importo debba essere inteso **al netto dell'IVA**.

Per quanto riguarda l'affidamento a terzi in **subappalto,** di tutti o parte dei lavori, **il limite dei 516.000€ va riferito al singolo subcontratto.** Di conseguenza, se l'importo delle lavorazioni subappaltate non supera tale soglia, le imprese esecutrici non dovranno essere qualificate.

Se **l'appalto principale supera tale importo**, è **l'impresa appaltatrice che deve essere in possesso della qualifica SOA.** Se la stessa impresa appaltatrice affida in subappalto prestazioni per importi inferiori a tale somma, le singole imprese subappaltatrici non sono tenute ad essere in possesso dell'iscrizione.

Nel caso, invece, di lavori affidati ad un **general contractor (GC),** occorre distinguere: il GC puro che si limiti solamente a coordinare l'attività realizzativa affidata interamente a soggetti terzi, tramite appalto o subappalto, non deve essere qualificato Soa, mentre l'attestazione Soa, per importi di lavori che siano superiori a 516mila euro, dovrà essere dimostrata dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5 INDICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DEL SETTORE EDILE AI FINI DELL'ACCESSO ALLE DETRAZIONI FISCALI NEI DIVERSI AMBITI

La conversione in legge del decreto Taglia prezzi (DL 21/2022), per i lavori avviati **successivamente al 27 maggio 2022** e di importo complessivo **superiore ai 70.000 €,** ha introdotto l'obbligo di indicare in fatture e negli atti di affidamento dei lavori che i lavori edilizi di cui all'allegato X al D.Lgs. n° 81 del 2008 (quindi sono esclusi i lavori regolati da appositi contratti collettivi di lavoro come, ad esempio, quelli consistenti nella posa in opera di serramenti che applicano il contratto metalmeccanico), sono eseguiti in **applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali**, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del D.Lgs. n° 81 del 2008. Se tale prescrizione non viene rispettata, si ha la decadenza del beneficio fiscale *[rif. Circolare AdE 19/E del 27 maggio 2022].*

La disposizione si applica agli interventi per i quali sono valide tutte le seguenti condizioni:

- per interventi che accedono al **Superbonus, sia in caso di cessione del credito o di sconto in fattura** (opzioni ormai non più previste), sia in caso di **utilizzo in dichiarazione dei redditi**;
- per interventi che accedono agli altri bonus edilizi ordinari cedibili (ad es. **Ecobonus** e **Bonus Casa**), ma **solo in caso di cessione del credito o sconto in fattura** (ormai non più previste per queste tipologie di detrazioni), restando quindi escluso il caso di fruizione diretta in dichiarazione dei redditi da parte del contribuente;
- per lavori edili avviati **successivamente al 27 maggio 2022.** Fa fede, dunque, la data indicata nella pratica edilizia o, in caso di edilizia libera, la data di inizio lavori fisico indicata nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- per lavori di **importo complessivo** (somma delle fatture di tutto l'intervento, non solo dei lavori edili) **superiore ai 70.000 €.** Quindi, ad esempio, la nuova disciplina si applica anche alla ristrutturazione di un appartamento che comprende: opere murarie per 50'000 € euro, sostituzione di serramenti per 20'000 € e opere impiantistiche idrauliche per 10'000 €. Anche se l'indicazione in fatture e affidamenti del contratto nazionale riguarderà soltanto le imprese edili.

In particolare, si può ritenere che, allo stato, siano in possesso dei richiamati requisiti i contratti collettivi di lavoro riferiti al settore edile identificati con i seguenti codici assegnati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), che hanno, a tutti gli effetti, sostituito i codici utilizzati in precedenza dall'INPS:

- F012 (tale CCNL ha assorbito anche i precedenti contratti collettivi F011 e F016);
- F015;
- F018 (tale CCNL ha assorbito anche il precedente contratto collettivo F017).

È, comunque, **onere del committente dei lavori richiedere l'inserimento dell'indicazione dei contratti collettivi ovvero verificarne l'inserimento,** in quanto l'omessa indicazione nell'atto di affidamento determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali normativamente previsti.
Tale obbligo deve essere rispettato anche nel caso in cui il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un **general contractor** ovvero nel caso in cui i lavori edili siano oggetto **di subappalto**. In tali casi, nel contratto di affidamento stipulato con un general contractor, o con soggetti che si riservano di affidare i lavori in appalto, devono essere indicati i contratti collettivi che potranno essere applicati dalle imprese alle quali vengono affidati i lavori edili e, nei successivi contratti stipulati con tali soggetti e nelle relative fatture, dovrà, poi, essere indicato il contratto effettivamente applicato.

Si osserva inoltre che i commissionari dei lavori edili interessati dalla disciplina sono **unicamente quelli che,** in relazione all'esecuzione degli interventi agevolati, si **sono avvalsi di lavoratori dipendenti**. La norma, infatti, riferendosi a «datori di lavoro», esclude dall'applicazione della disciplina gli interventi eseguiti, senza l'impiego di dipendenti, da imprenditori individuali, anche avvalendosi di collaboratori familiari, ovvero da soci di società di persone o di capitali che prestano la propria opera lavorativa nell'attività non in qualità di lavoratori dipendenti.
Si ricorda che, per finalità diverse dalla detraibilità delle spese, **resta fermo**, in ogni caso, **il rispetto delle previsioni in materia di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili**, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 giugno 2021, n. 143, nonché **l'obbligo della verifica dell'idoneità tecnico professionale** di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81 del 2008.
Più in particolare, per quanto attiene alla verifica della congruità della manodopera impiegata, va richiamato l'obbligo per il committente, pubblico o privato, di richiedere all'impresa affidataria l'attestazione di congruità prima di procedere al saldo finale dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del citato D.M. n. 143 del 2021.
Il citato comma 43-bis stabilisce, altresì, che il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato anche nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori stessi.
La mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori - comunque obbligatoria ai sensi del richiamato comma 43-bis - non comporta tuttavia il mancato riconoscimento dei benefici fiscali, purché tale indicazione sia presente nell'atto di affidamento.
Qualora, per errore, in una fattura non sia stato indicato il contratto collettivo applicato, il contribuente, in sede di richiesta del visto di conformità, deve essere in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dall'impresa, con la quale quest'ultima attesti il contratto collettivo utilizzato nell'esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima. Tale dichiarazione deve essere esibita dal contribuente ai soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità o, su richiesta, agli uffici dell'amministrazione finanziaria.
[rif. Circolare AdE 19/E del 27 maggio 202].

La Cnce (Commissione nazionale paritetica delle casse edili), con le FAQ pubblicate l'8 febbraio 2023, ha chiarito nella FAQ n°9 che: **"l'attività di fornitura e posa in opera o la sola posa di serramenti effettuata da imprese che, in virtù dell'attività svolta in via principale e/o prevalente, applicano un contratto collettivo diverso da quello edile, non sarà soggetta all'applicazione dell'istituto della congruità".** Così, dunque, la Cnce rivisto la risposta alla (ex) FAQ n°2: *"Ai fini dell'applicazione dell'istituto della congruità della manodopera, il montaggio di serramenti deve essere considerata attività edile?".*
Ricordiamo infatti che la Cnce (Commissione nazionale paritetica delle casse edili), con la (ex) FAQ n°2 pubblicata il 3 maggio 2022, aveva invece dichiarato che, *"laddove venga effettuata una fornitura con posa in opera di serramenti da impresa che applica un contratto diverso da quello edile (ad es. metalmeccanico), tale attività di posa e i relativi costi di fornitura dei materiali non rileveranno ai fini dell'istituto della congruità della manodopera. Laddove, viceversa, il montaggio dei serramenti sia effettuato dall'impresa edile affidataria che abbia acquistato la fornitura, in tal caso l'attività di montaggio dei serramenti rientrerà nell'ambito dei lavori edili (cfr allegato X), con conseguente rilevanza della relativa manodopera ai fini dell'istituto della congruità e rilevando, altresì, il costo della fornitura del materiale (serramenti ricevuti dall'impresa non edile) nel costo dei lavori edili. Parimenti nel caso in cui l'impresa affidataria subappalti i lavori di montaggio dei serramenti ad altra impresa."*
In sostanza, chi effettua lavori edili deve applicare uno dei contratti dell'edilizia e indicarlo in fatture e atti di affidamento. Mentre chi effettua lavori non edili, anche nell'ambito dello stesso cantiere, non ha questo obbligo. Se, ad esempio, per la realizzazione di un impianto l'impresa affidataria principale applica il contratto metalmeccanico non deve indicare nulla, ma nel caso in cui si rivolga a un subappaltatore per delle opere murarie, solo per questa parte di lavori scatterà l'obbligo di indicazione del contratto edile.

6 LE DOMANDE FREQUENTI (FAQ) SULL'ECOBONUS IN RELAZIONE ALLA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI, CHIUSURE OSCURANTI E SCHERMATURE SOLARI

1. Chi sono i tecnici abilitati?

Sono considerati **tecnici abilitati**: architetti, ingegneri, geometri, periti industriali iscritti ai rispettivi ordini o collegi professionali. Possono essere anche i Direttori dei Lavori. L'asseverazione delle prestazioni termiche delle finestre esistenti e nuove (o con nuove vetrazioni) e l'attestato di qualificazione energetica possono essere rilasciate dal Direttore dei Lavori unitamente alla dichiarazione di conformità delle opere realizzate al Progetto.
Ai fini dell'asseverazione tecnica prevista in taluni casi anche per gli interventi che accedono all'Ecobonus, il tecnico abilitato al rilascio della certificazione energetica (A.P.E.) e iscritto agli specifici ordini e collegi professionali, deve aver stipulato apposita polizza assicurativa della responsabilità civile conforme ai dettami legislativi vigenti in ambito detrazioni fiscali, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle asseverazioni.

2. Viene operata dagli istituti bancari e postali una ritenuta sui bonifici effettuati da coloro che intendono beneficiare delle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica?

SÌ, per i bonifici effettuati dal 6 luglio 2011 le banche e le Poste Italiane operano **una ritenuta dell'8%** che **dal 1° marzo 2024 verrà incrementata all'11%,** come stabilito dalla legge di bilancio 2024.
Tale ritenuta è effettuata sui bonifici effettuati da coloro che intendono accedere alle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus) e per gli interventi edili (Bonus Casa).

In questo caso il "sostituto di imposta", cioè il soggetto che opera la ritenuta e la versa all'erario, non è il committente dei lavori, ma le banche o le Poste alle quali arrivano i bonifici in accredito. Saranno dunque questi soggetti a dover rilasciare, a chiusura dell'anno fiscale, la certificazione della ritenuta effettuata.

La ritenuta (che verrà effettuata dalla banca o dalle Poste) incide esclusivamente sull'imponibile della fattura e non sull'IVA.

Dunque, rispetto al totale di ogni bonifico, il soggetto incaricato della ritenuta – il cosiddetto sostituto d'imposta – dovrà scorporare l'Iva. Essendo diverse le aliquote a cui vanno assoggettati i diversi interventi, l'Agenzia delle Entrate indica che ci si debba sempre riferire all'aliquota più alta, e cioè al 22%.

Ogni bonifico verrà quindi sottoposto alla ritenuta dell'11% dopo lo scorporo di una IVA presunta del 22%, mediante la formula: (totale del bonifico/122)*100.

esempio:

Fattura di € 2.000,00 + IVA 10%
Totale della fattura e del bonifico € 2.200,00.

La banca (sostituto d'imposta) scorpora il 22% dell'IVA presunta per determinare l'imponibile: € (2.200/122)*100 = € 1.803,27 e calcola la ritenuta dell'11% su tale importo = € 198,36

Al fornitore verrà quindi accreditato l'importo di € 2.001,64 (= € 2.200,00 – € 198,36).

Nelle fatture dei fornitori e consulenti non deve comparire alcuna dicitura relativa alla ritenuta dell'11%. Gli istituti di credito e le Poste attuano automaticamente la ritenuta, mentre i soggetti che effettuano il bonifico non sono tenuti ad alcun adempimento.

Se il destinatario del bonifico è un fornitore non residente in Italia e, correlativamente, non dispone di un conto in Italia, la ritenuta d'acconto non verrà applicata dagli istituti bancari.

3. Nel caso di ricorso ad un fabbricante di serramenti estero cosa cambia dal punto di vista fiscale?

Se il destinatario del bonifico è un fornitore non residente in Italia e, correlativamente, non dispone di un conto in Italia, per le persone fisiche continuerà a valere l'obbligo di pagamento a mezzo di bonifico bancario. In questo caso potrà essere un ordinario bonifico internazionale (bancario o postale) che dovrà riportare il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la causale del versamento. Il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato possono essere sostituiti dall'analogo codice identificativo eventualmente attribuito dal Paese estero.
La differenza sostanziale è invece relativa alla ritenuta d'acconto dell'11% che non verrà applicata dagli istituti bancari.

4. È obbligatorio evidenziare in fattura – eventualmente come nota a calce – l'incidenza della manodopera sul totale della fornitura?

NO, il Decreto Legge 13 Maggio 2011 n°110 ha eliminato questo obbligo a partire dal 14 Maggio 2011.

5. I contribuenti con un'età superiore a 75-80 anni possono detrarre in un numero inferiore di anni?

NO, è per tutti i contribuenti, indipendentemente dalla loro età anagrafica, di ripartire l'importo detraibile in 10 quote annuali.

6. Si perdono le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica nel caso di vendita dell'immobile durante il periodo di godimento dell'immobile?

Per i trasferimenti a titolo oneroso o gratuito della proprietà dell'immobile o di un diritto reale sullo stesso le quote di detrazione residue (non utilizzate) potranno essere fruite dal nuovo titolare, salvo diverso accordo delle parti da indicare nell'atto di trasferimento.

7. Si perdono le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica nel caso di cessazione del contratto di locazione o comodato d'uso durante il periodo di godimento dell'immobile?

Nel caso invece di cessazione del contratto di locazione o comodato il beneficio rimane sempre in capo al conduttore o al comodatario.

8. Cosa succede nel caso di decesso dell'avente diritto alle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica?

La fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell'edificio/unità immobiliare.

9. Come si devono comportare due coniugi comproprietari che intendano beneficiare entrambi delle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica?

La "Scheda descrittiva dell'intervento" sul portale informatico di ENEA devono essere intestati ad uno solo dei due coniugi purché al campo "4. Altri beneficiari (persone fisiche) vengano indicati i dati (*nome, cognome, codice fiscale*) dell'altro coniuge.
Le fatture - se uniche - devono essere intestate ad entrambi e pertanto in esse devono comparire entrambi i codici fiscali. Se non si specifica nulla si dà per scontato che le spese vengano detratte al 50%. Se invece le

spese vengono sostenute dai coniugi in percentuale diversa dal 50% in fattura deve essere specificato l'importo di competenza di ciascuno (anche come nota a calce in fattura).
La Circolare AdE n. 17 del 26 giugno 2023 ha chiarito che, qualora vi siano più soggetti titolari del diritto alla detrazione, **il beneficio può spettare anche a colui che non risulti intestatario del bonifico e/o della fattura** nella misura in cui abbia sostenuto le spese, **a prescindere dalla circostanza che il bonifico sia stato o meno ordinato da un conto corrente cointestato con il soggetto che risulti, invece, intestatario dei predetti documenti.**
A tal fine, è necessario che i **documenti di spesa siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa** e con l'indicazione della relativa percentuale.
Tali integrazioni devono essere effettuate fin dal primo anno di fruizione del beneficio, essendo esclusa la possibilità di modificare nei periodi d'imposta successivi la ripartizione della spesa sostenuta (Circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 4.1, e Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 2.1).
Analoghe considerazioni valgono per tutti i soggetti aventi un titolo idoneo ai fini della detrazione (ad esempio, comodatario, familiare convivente, convivente di fatto, ecc.), i quali possono fruire della detrazione se hanno sostenuto le spese, anche se non risultino intestatari del bonifico e/o della fattura, a condizione che integrino i documenti di spesa con le modalità sopra indicate.
Al fine di individuare il soggetto avente diritto alla detrazione, si riporta di seguito uno schema esemplificativo delle possibili situazioni che potrebbero verificarsi:

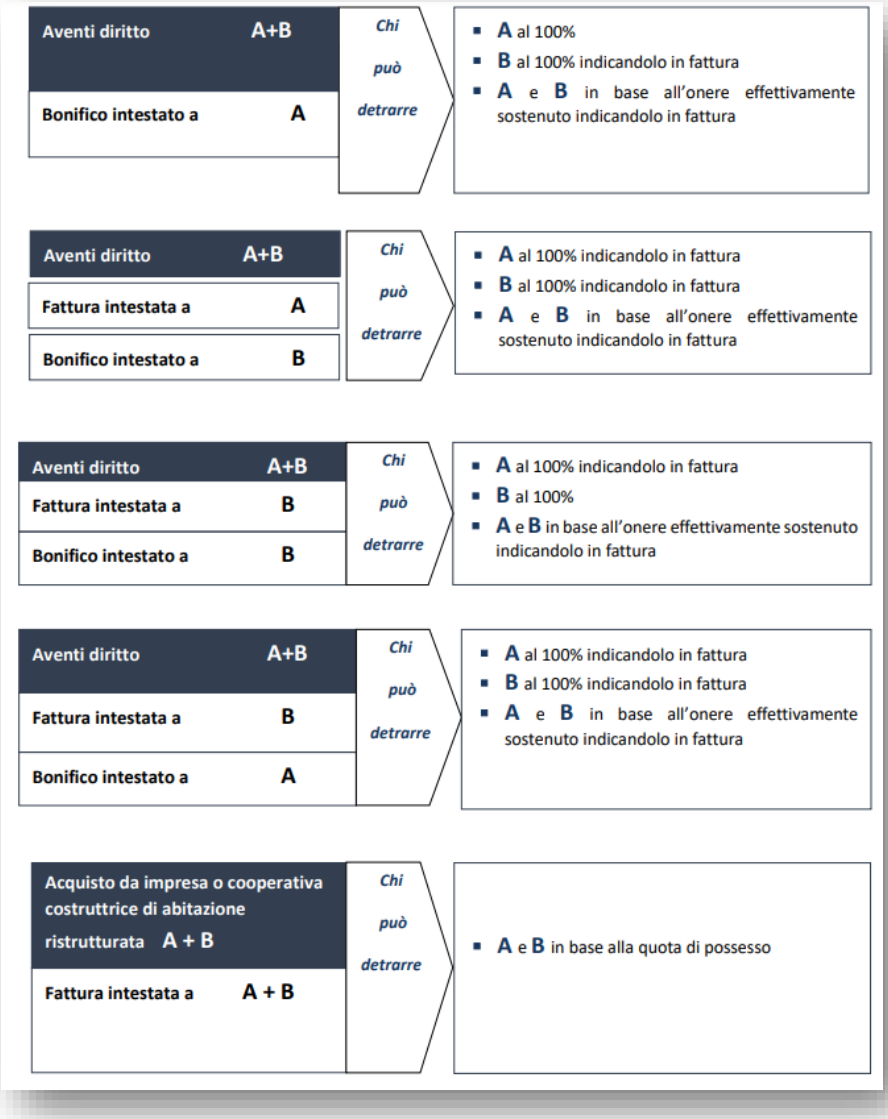

10. Il beneficiario della detrazione può eseguire il bonifico parlante tramite un conto corrente non intestato a lui?

La Circolare n. 17/E del 2015 punto 3.1 e – da ultima – la Circolare AdE n. 17 del 26 giugno 2023, hanno indicato che, nell'ipotesi in cui l'ordinante del bonifico (soggetto al quale è cointestato il conto corrente dal quale si esegue il bonifico parlante) sia un soggetto diverso dal soggetto indicato nel bonifico quale beneficiario della detrazione, la detrazione deve essere fruita da quest'ultimo, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalla normativa, ritenendosi in tal modo soddisfatto il requisito richiesto dalla norma circa la titolarità del sostenimento della spesa.

11. Nel caso di incompletezza dei dati sul bonifico si perdono le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica?

NO, in linea generale bisogna tenere in considerazione che le detrazioni non si perdono ma in caso di errori eventualmente possono essere decurtate in proporzione al livello di gravità discrezionalmente attribuito dall'Agenzia delle Entrate.
Nel caso specifico la **Risoluzione n°300/E del 15/07/2008 dell'Agenzia delle Entrate** specifica che l'incompletezza dei dati esposti nel bonifico può essere colmata dalla coincidenza degli elementi posti a base dello stesso. Ciò significa che all'atto pratico quello che conta è che ci sia garanzia dell'avvenuto pagamento e che ci sia coincidenza tra il soggetto ordinante il bonifico bancario ed il soggetto beneficiario.
In sintesi, in tutti i casi di controllo delle dichiarazioni dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate, è importante poter dimostrare la sussistenza del nesso di causalità tra il versamento effettuato, l'emissione della fattura e l'esecuzione dei lavori.
A tale scopo può essere utile una dichiarazione del beneficiario del bonifico in cui attesta di aver percepito tale importo in relazione alla specifica fattura emessa.

12. Nel caso di errori nella Scheda Informativa trasmessa all'ENEA "Scheda descrittiva dell'intervento", si perdono le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica?

NO, è possibile rettificare, anche dopo il termine previsto per l'invio, eventuali errori commessi nella compilazione della Scheda Descrittiva dell'intervento.

Si possono correggere, per esempio, errori materiali sui dati anagrafici del contribuente e dei beneficiari della detrazione, i dati identificativi dell'immobile oggetto di intervento, gli importi di spesa indicati in misura non corrispondente a quella effettiva.
In ogni caso, la comunicazione in rettifica della precedente deve essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione.

ENEA, in FAQ dedicata, riporta le seguenti possibilità e tempistiche per effettuare le correzioni in funzione dell'anno in cui è stata trasmessa ad ENEA la documentazione utile all'accesso alla detrazione:

- per i lavori completati nel 2007 e nel 2008, non è più possibile modificare i dati sui moduli già inviati; tuttavia la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n° 20/E del 13/05/2011 riconosce il diritto del contribuente a fruire della detrazione anche per quelle spese che erroneamente non siano state riportate nella stessa, purché l'importo delle spese sostenute sia stato indicato correttamente nelle relative dichiarazioni dei redditi e tali spese, in sede di controllo formale, risultino opportunamente documentate;
- per i lavori completati dal 2009 in poi, in base alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n° 21/E del 23/4/2010, è possibile modificare la documentazione già inviata anche oltre il limite dei 90 giorni dalla fine dei lavori, purché, come riporta la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n°44/E del 27/05/2010, tali modifiche avvengano entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
- per i lavori completati fino a tutto il 2019, non è più possibile modificare nulla;
- per i lavori completati nel 2020, è possibile rettificare i dati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, presumibilmente il 30 novembre 2021, accedendo al sito d'invio 2020.

13. È necessario rettificare la Scheda Informativa dell'Intervento trasmessa all'ENEA nel caso in cui sia stata intestata ad un nominativo diverso dall'intestatario del bonifico oppure della fattura?

NO, ENEA, in FAQ dedicata, specifica che non è necessario rettificare la Scheda Informativa dell'intervento nel caso in cui sia stata intestata a nominativo diverso da quello che risulta, dalle fatture o dai bonifici, aver sostenuto le spese. È sufficiente che il contribuente che intende avvalersi della detrazione dimostri di essere in possesso dei documenti che attestano il sostenimento dell'onere e la misura in cui tale onere è stato effettivamente sostenuto.

14. È necessario rettificare la Scheda Informativa dell'Intervento trasmessa all'ENEA nel caso non è stato segnalato che intendono detrarre più persone?

NO, non è necessario rettificare la Scheda Informativa dell'intervento nel caso in cui sia stato indicato alla specifica voce che più persone intendono detrarre le spese. È sufficiente che il contribuente che intende avvalersi della detrazione dimostri di essere in possesso dei documenti che attestano il sostenimento dell'onere e la misura in cui tale onere è stato effettivamente sostenuto.

15. Come devono essere gestiti eventuali sconti o abbuoni riconosciuti successivamente all'invio all'ENEA della Scheda Informativa dell'Intervento?

In caso di sconti o abbuoni riconosciuti successivamente all'invio della scheda informativa, il contribuente ha l'obbligo di assoggettare a tassazione separata le somme ricevute a tale titolo e per le quali in anni precedenti ha fruito della detrazione. Pertanto, eventuali rimborsi dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi dell'anno in cui sono stati ricevuti.

16. Nel caso di lavori di riqualificazione energetica a cavallo tra più anni d'imposta è obbligatorio comunicare all'Agenzia delle Entrate gli importi sostenuti negli anni precedenti a quello di fine lavori altrimenti si perdono le detrazioni fiscali?

NO, a partire dal periodo d'imposta 2015 non è più obbligatorio comunicare all'Agenzia delle Entrate gli importi sostenuti negli anni precedenti a quello di fine lavori. Lo ha stabilito l'articolo 30 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 91 (entrato in vigore il 25/06/2014) cancellando anche la sanzione pecuniaria collegata.
Per i periodi d'imposta precedenti, in cui vigeva tale obbligo, la **Risoluzione n°21/E del 23/04/2010 dell'Agenzia delle Entrate** ha comunque specificato il Contribuente che ha omesso di fare la Comunicazione all'Agenzia delle Entrate non perde le detrazioni ma può essere eventualmente passibile della sanzione (da Euro 258 a Euro 2.065) prevista dall'art. 11, comma 1, del D. Lgs. n. 471 del 18 Dicembre 1997 (e succ. mod.).
Si consiglia di rivolgersi all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di competenza per il territorio in cui si vive chiedendo eventuali modalità per sanare l'inadempienza. Trattasi di una possibilità remota e a totale discrezione dell'Agenzia delle Entrate.

17. Si perdono le detrazioni fiscali in caso di mancata trasmissione on-line al portale informatico di ENEA i documenti preposti "Scheda descrittiva dell'intervento"?

NO - ai sensi di FAQ dedicata di ENEA che richiama l'art. 2 del D.L. 2 marzo 2012 n. 16 coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012 n. 44 - non viene perso il diritto alla detrazione purché il Contribuente:
a) provveda alla trasmissione on-line all'ENEA entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui si sono conclusi i lavori.
b) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, D. Lgs. n. 471 del 18 Dicembre 1997 (e succ. mod.) secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
Tale aspetto è sancito anche dalla **sentenza 853/2015**.della Commissione Tributaria Regionale di Milano.
Si consiglia di rivolgersi all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di competenza per il territorio in cui si vive chiedendo la modalità prevista per il versamento della sanzione.

18. È possibile recuperare rate di detrazione fiscale non indicate nella dichiarazione dei redditi?

SÌ, è possibile presentare apposita istanza di rimborso di rate non detratte a norma dell'articolo 38 del DPR n. 602 del 1973 e come consentito dalla Circolare n. 95 del 12/05/2000. Tale istanza deve:

- essere presentata, in carta libera, all'Ufficio Territoriale competente dell'Agenzia delle Entrate in relazione al domicilio fiscale del Contribuente;
- esporre chiaramente tutti i motivi alla base della richiesta;
- essere corredata dalla documentazione eventualmente disponibile.

19. Cosa si intende per impianto termico?

Ai sensi del punto l-tricies del comma 1 dell'articolo 2 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, come recentemente modificato dal d.lgs. 10 giugno 2020, n. 48, per impianto termico si intende: *«impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate».*

Ciò implica, pertanto, che anche ai fini dell'Ecobonus, **è necessario che l'impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria, sia presente nell'immobile oggetto di intervento.**
Pertanto, per gli interventi realizzati a partire dall'11 giugno 2020, data di entrata in vigore del d.lgs. 10 giugno 2020 n. 48, per effetto della nuova definizione normativa di impianto termico, **le stufe a legna o a pellet, anche caminetti e termocamini, purché fissi**, **sono considerati «impianto di riscaldamento».**

Per gli interventi realizzati prima di tale data, invece, in base alla previgente disposizione, opera l'assimilazione agli impianti termici delle stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; se fissi e quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 KW (cfr. Risoluzione 12 agosto 2009 n. 215/E).

20. Per gli interventi condominiali qual è l'ammontare massimo di detrazione?

Per gli interventi condominiali e in relazione agli interventi di riqualificazione energetica che rientrano nel comma 345 della Legge 296/2006 (serramenti, chiusure oscuranti, schermature solari, coibentazione dell'involucro opaco) l'ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
Per gli interventi di riqualificazione energetica che rientrano nel comma 344 della Legge 296/2006 (riqualificazione globale) la detrazione complessiva va ripartita tra i soggetti che hanno diritto al beneficio. Si tratta di interventi per cui è previsto il limite complessivo di detrazione di 100.000 Euro e che si riferiscono all'intero edificio e non a "parti" di edificio.
Per gli interventi in parti comuni che interessino l'involucro è fissato un tetto massimo di spesa di 40.000 Euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

21. Il fatto che una persona fisica abbia effettuato un bonifico "non parlante" ovvero senza specificare l'ambito "riqualificazione energetica" può compromettere l'accesso alle detrazioni fiscali?

SÌ, perché su un bonifico "non parlante" la banca non ha operato la ritenuta dell'11%. Si suggerisce pertanto di far stornare il bonifico dal ricevente con emissione di fattura di storno e di procedere con un nuovo pagamento a mezzo di bonifico corretto.

22. Il fatto che un titolare di reddito d'impresa abbia effettuato un bonifico "non parlante" ovvero senza specificare l'ambito "riqualificazione energetica" può compromettere l'accesso alle detrazioni fiscali?

NO. L'obbligo di effettuare il pagamento con bonifico è espressamente escluso per i contribuenti esercenti attività d'impresa in quanto il momento dell'effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la determinazione di tale tipologia di reddito. Ai fini del reddito d'impresa, infatti, vale la regola secondo cui il momento di imputazione dei costi si verifica, per i servizi, alla data in cui sono ultimate le prestazioni e, per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l'effetto traslativo.

23. Lo scambio di finalità in un bonifico "parlante" (Bonus Casa invece che Ecobonus) può compromettere l'accesso alle detrazioni fiscali?

NO, la Circolare 11/E del 21 maggio 2014 rassicura sul fatto che l'inversione di causale non precluda l'accesso al beneficio fiscale perché viene comunque applicata la ritenuta dell'11% a titolo di acconto sul reddito dell'impresa destinataria del bonifico sia in presenza della causale che rimanda alle detrazioni fiscali del Bonus Casa sia di quella abbinata agli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus). Ovviamente ai fini delle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica il Contribuente dovrà essere in regola con gli altri adempimenti previsti per lo specifico intervento di riqualificazione energetica (fatture, trasmissione online dei modelli sul portale ENEA, asseverazioni, ecc).

24. Una persona fisica che non possiede conto corrente bancario o postale può accedere alle detrazioni fiscali?

Le persone fisiche devono obbligatoriamente effettuare i pagamenti tramite bonifico bancario o postale ai fini delle detrazioni fiscali. Alcuni istituti bancari permettono anche a quelli che non sono direttamente loro clienti di effettuare bonifici dai loro sportelli pagando in contanti, eventualmente applicando commissioni maggiori rispetto al bonifico effettuato da un conto corrente, oppure permettono di effettuare bonifici attraverso le carte di credito ricaricabili**.**

25. Per lavori a cavallo di più anni di imposta, a quale legge finanziaria mi devo riferire per accedere alle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica?

Per la **compilazione e trasmissione online sul portale ENEA** della "Scheda descrittiva dell'intervento" fa fede la data di fine lavori (o data di collaudo). Dunque, indipendentemente da quando sono stati pagati i lavori (es. 2024 per le fatture di acconto e 2025 per quella di saldo), per la presentazione della pratica ENEA se i lavori si sono conclusi nel 2024 occorre presentare la pratica sul portale ENEA del 2024, se i lavori si sono conclusi nel 2025 invece si deve inviare la pratica nel portale ENEA 2025.
A tal fine, poiché né le fatture né i pagamenti attestano le date di inizio e fine lavori, è opportuno redigere un verbale ad hoc.

Anche se i pagamenti sono stati fatti in anni diversi (es. fattura di acconto nel 2024 e fattura di saldo nel 2025), per il singolo lavoro, va comunque presentata con un'unica pratica ENEA.

Per quanto riguarda invece i **pagamenti, la denuncia degli importi** da indicare a livello della dichiarazione dei redditi al fine di poterli detrarre fiscalmente e il **riferimento alla legge di bilancio**, per le persone fisiche fa fede la data dei pagamenti (*principio di cassa*), mentre per i titolari di reddito di impresa vale il *principio di competenza* (per cui fanno fede le date delle fatture).
Conseguentemente le persone fisiche portano in detrazione le spese sostenute tramite bonifico nel 2025 a partire dalla dichiarazione dei redditi del 2025 (da presentare entro giugno 2026) e faranno riferimento alla legge di bilancio del 2025. Il titolare di reddito d'impresa portano in detrazione le spese fatturate con fattura datata nel 2025a partire dalla dichiarazione dei redditi del 2025 e faranno riferimento alla legge di bilancio del 2025.

26. È possibile usufruire della detrazione fiscale per diversi interventi di efficientamento energetico in periodi d'imposta differenti?

SÌ, per poter usufruire della detrazione fiscale per diversi interventi di efficientamento energetico in periodi d'imposta differenti, è necessario che questi siano certificati in maniera autonoma e dimostrabile, attraverso la presentazione della CILA o della comunicazione all'Enea. La risposta è stata data dall'AdE nell'Interpello n.143 del 23 gennaio 2023.

27. Per i titolari di reddito d'impresa, la detrazione va calcolata escludendo l'IVA?

SÌ, per i titolari di reddito d'impresa la detrazione si applica all'imponibile (importo IVA esclusa) in quanto per tali soggetti l'IVA – a differenza di quanto previsto per le persone fisiche - non è un costo.

28. Per accedere alle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica esistono limiti in funzione del tipo di intervento edile in cui può configurarsi la sostituzione dei serramenti/chiusure oscuranti (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edile ecc.)?

NO, a differenza di quanto previsto per gli interventi edili, per accedere alle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica non sono previsti limiti in funzione del tipo di intervento edile.

29. Come è necessario procedere ai fini della detraibilità della spesa se una fattura viene pagata in più bonifici?

È possibile procedere richiamando nella causale dei bonifici relativi a diverse tranche di pagamento, lo stesso numero di fattura e data di emissione della stessa.

A favore di totale chiarezza, anche se non espressamente richiesto ai sensi di legge, nel caso in cui la stessa fattura verrà pagata in più rate, il Cliente può aggiungere nella causale del bonifico anche un'indicazione del tipo "**rata n°xx**" e in nota in calce della fattura può essere aggiunta **indicazione del numero di rate di pagamenti concordate.**

Per quanto riguarda invece i **pagamenti,** la **denuncia degli importi** da indicare a livello della dichiarazione dei redditi al fine di poterli detrarre fiscalmente e il **riferimento alla legge di bilancio** per la percentuale di detrazione, è necessario tenere in conto che:

- **per le persone fisiche** fa fede la data dei pagamenti (*principio di cassa*). Pertanto, importi pagati nel 2024 (es. acconti su lavori terminati nel 2025) potranno essere portati in detrazione a livello della dichiarazione dei redditi del 2024 (da presentare entro giugno 2025). Importi pagati nel 2025 potranno essere portati in detrazione a livello della dichiarazione dei redditi del 2025 (da presentare entro giugno 2026).
  Quindi nel caso di fattura pagata con più bonifici a cavallo di più anni d'imposta, per le persone fisiche si farà riferimento alla data dei bonifici. La parte di fattura pagata con bonifici nel 2024 seguiranno le detrazioni previste con la legge di bilancio 2024, mentre gli importi pagati con bonifici nel 2025 seguiranno le detrazioni previste con la legge di bilancio 2025.

- per i **titolari di reddito d'impresa** fa fede la data delle fatture (*principio di competenza*). Pertanto, importi fatturati nel 2024 (es. acconti su lavori terminati nel 2025) potranno essere portati in detrazione a livello della dichiarazione dei redditi del 2024. Importi fatturati nel 2025 potranno essere portati in detrazione a livello della dichiarazione dei redditi del 2025.
  Quindi nel caso di fattura pagata con più bonifici a cavallo di più anni d'imposta, per i titolari di reddito di impresa, si farà riferimento alla data della fattura, indipendentemente che i bonifici siano avvenuti in parte nel 2024 e in parte nel 2025. La legge di bilancio di riferimento in questo caso è quella del 2024, per l'intero importo della fattura.

30. Come mi devo comportare ai fini dell'invio della pratica ENEA nel caso in cui avvenga la fine lavori prima di aver saldato completamente le spese (es. fattura di saldo successiva alla fine lavori)?

Come chiarito nella **FAQ ENEA dell'Ecobonus n. 7.A (ex 34),** per determinare il termine entro cui inviare la pratica ENEA per interventi di riqualificazione energetica, non rileva la data dei pagamenti ma unicamente la data di fine lavori. Ne consegue quindi che, anche se viene rilasciata la dichiarazione di fine lavori da parte del fornitore prima di aver saldato tutte le fatture, il termine dei 90 giorni per l'invio della pratica all'ENEA decorre comunque dalla data dichiarata per l'ultimazione dei lavori.

In questo caso, gli importi da dichiarare sul portale ENEA saranno gli **importi complessivi**, **inclusi gli importi delle fatture di saldo da pagare successivamente**. Qualora la fattura di saldo subisca in futuro una modifica nell'importo, sarà necessario riaprire la pratica entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di fine lavori e modificarla con gli importi realmente sostenuti.

31. I massimali di spesa a m² riportati nell'Allegato A del Decreto Prezzi del MiTE, si applicano solo agli interventi inerenti ai serramenti, chiusure oscuranti e schermature solari che accedono all'Ecobonus 36% (ex aliquota 50%), oppure anche al Superbonus?

I massimali di spesa a m² riportati nell'Allegato A del Decreto Prezzi del MiTE si applicano solo per l'Ecobonus (ex 50%).
Infatti, limitatamente alla **sostituzione di serramenti esistenti, chiusure oscuranti e schermature solari** per i quali l'asseverazione tecnica può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell'installatore, **non si fa riferimento ai prezzari identificati dal Decreto Requisiti.**

Per interventi nell'ambito Ecobonus (ex aliquota 50%) con data di inizio lavori dopo il 15 aprile 2022, si fa riferimento al nuovo **Allegato A** del Decreto Prezzi del MiTE. In questo caso, la verifica di congruità delle spese prevede unicamente il controllo sull'Allegato A. Non è quindi necessario confrontare le spese anche con i prezzari. La congruità delle sole voci escluse dall'Allegato A dovrà essere verificata in relazione ai prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l'edificio o i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI. Trattasi delle seguenti voci:

- **I costi della manodopera;**
- **I costi connessi alle opere provvisionali necessarie all'installazione (ad es. i ponteggi, trabattelli, ecc.);**
- **Costi della sicurezza;**
- **Altri costi accessori,** quali smaltimento e trasporto a discarica dei materiali rimossi per eseguire i lavori;

Invece, nel Superbonus la congruità di spesa viene asseverata da tecnico abilitato tramite l'apposita Asseverazione. In questo caso l'Asseveratore dovrà verificare la congruità di spesa di tutto l'intervento (trainato + trainante), ivi inclusi gli interventi inerenti a serramenti e chiusure oscuranti.

Per il Superbonus la congruità della spesa viene attestata (per interventi con inizio lavori successiva al 15 aprile 2022) tramite un "doppio check", sia in riferimento al nuovo **Allegato A** del Decreto Prezzi del MiTE, sia in riferimento **ai prezzari** predisposti dalle regioni e dalle province autonome o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l'edificio o i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI.
In caso di mancanza della voce di intervento in tutti i prezzari (regionali, camere di commercio, DEI), è possibile comporre il prezzo in modo analitico (analisi prezzi) redigendo un'apposita relazione firmata, da allegare all'asseverazione tecnica. Tuttavia, prima di ricorrere a tale analisi, è necessario verificare che la voce non sia presente in altri prezzari oppure che non possa essere equiparata a lavorazioni similari in essi presenti.

32. Si perde il diritto alla detrazione qualora le spese sostenute risultassero superiori ai criteri di congruità delle spese previsti per l'Ecobonus?

NO, non si perde completamente il diritto alla detrazione. Qualora la spesa sostenuta sia superiore a quanto riportato nell' Allegato A del Decreto Prezzi del MiTE, o ai prezzari di riferimento, si potrà portare in detrazione unicamente la quota parte di spesa che rientri nei criteri di congruità della spesa previsti. La quota parte eccedente non potrà essere portata in detrazione.

33. Quali sono le voci escluse dai massimali di spesa riportati nell'Allegato A del Decreto Prezzi del MiTE?

I massimali dell'Allegato A del Decreto Prezzi del MiTE si riferiscono al **costo di tutti i materiali che concorrono alla realizzazione dell'intervento nel suo insieme**, **restando unicamente escluse:**

- **IVA;**
- **I costi della manodopera;**
- **I costi connessi alle opere provvisionali necessarie all'installazione (ad es. i ponteggi, trabattelli, ecc.);**
- **Costi della sicurezza;**
- **Altri costi accessori, quali:**
  - smaltimento e trasporto a discarica dei materiali rimossi per eseguire i lavori;
  - l'imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione,
  - l'imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi,
  - la tassa per l'occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull'area pubblica necessario all'esecuzione dei lavori
- **Prestazioni professionali**, quali:
  - oneri per le prestazioni professionali connesse all'intervento (perizie, sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione)
  - le spese inerenti al rilascio dell'attestato di prestazione energetica (APE), al rilascio del visto di conformità, al rilascio delle asseverazioni e attestazioni necessarie all'accesso alle detrazioni, spese inerenti alla pratica ENEA.

Sono invece da ritenersi **inclusi nell'Allegato A**, ad esempio:

- il materiale per la fornitura del serramento/chiusura oscurante/schermatura solare, incluso di telaio;
- il materiale per la fornitura del controtelaio;
- il materiale per la fornitura di coprifili;
- il materiale per la fornitura di: cassonetto, tapparella, rullo avvolgibile, avvolgitore, persiane;
- ove previsto, il materiale per la fornitura della componentistica dell'impianto elettrico;
- UNICMI, sulla scorta dell'approccio esposto dal Legislatore, ritiene inclusi anche tutti i materiali utili per la posa in opera del serramento/chiusura oscurante/schermatura solare.

34. Le voci di spesa escluse dall'Allegato A del Decreto Prezzi del MiTE sono comunque detraibili?

SÌ, è possibile portare in detrazione anche le voci di spesa escluse dall' Allegato A.
Per le voci di spesa ad esso escluse, dovrà essere verificata la congruità in relazione ai prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l'edificio o i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI.

È necessario poi verificare che globalmente, la detrazione calcolata (quindi inclusa delle voci di spesa escluse dall'Allegato A), rispetti il limite massimo di detrazione ammissibile di 60.000 euro per unità immobiliare.

35. Gli interventi di sostituzione dei soli cassonetti, possono essere portati in detrazione secondo l'Ecobonus 36% (ex aliquota 50%)?

SÌ, l'ENEA ha chiarito che sono ammessi all'Ecobonus ex 50% anche gli interventi di coibentazione/sostituzione dei soli cassonetti, quindi non per forza contestuali chiusure oscuranti/serramenti.
Ai fini del rispetto dei requisiti tecnici di accesso (limiti di trasmittanza termica) e ai fini del rispetto dei massimali di spesa /m^2 di cui all'Allegato A del Decreto Prezzi del MiTE, gli interventi sui cassonetti sono assimilati ai serramenti. I limiti di trasmittanza termica da rispettare saranno quindi i medesimi previsti per i serramenti, così come i massimali di spesa/m^2 indicati nell'Allegato A sono i medesimi previsti per i serramenti.

36. Quali sono i massimali di spesa a m^2 dell'Allegato A del Decreto Prezzi del MiTE ai quali fare riferimento nel caso di interventi sui cassonetti?

L'ENEA tratta gli interventi sui cassonetti (coibentazione/sostituzione), alla pari degli interventi sui serramenti, sia in termini di massimali di spesa, sia in termini di requisiti tecnici da rispettare. Per i massimali di spesa da rispettare sussistono tre casi:

- Il cassonetto, se sostituito **assieme al serramento** (senza sostituzione di tapparella) i massimali di spesa a m^2 sono quelli previsti per i serramenti da soli, ovvero:
  - Allegato A: 660 euro/m^2 oppure 780 euro/m^2 a seconda della zona climatica.

  Chiaramente, nella verifica di tali massimali di spesa si dovrà tenere in conto del maggior costo e dei maggiori m^2 di intervento dovuti all'intervento anche sui cassonetti.
- Se si sostituisce: **serramento + cassonetto + tapparella**, i massimali di spesa a m^2 sono quelli previsti per i serramenti + chiusura oscurante, ovvero:
  - Allegato A: 780 euro/m^2 oppure 900 euro/m^2 a seconda della zona climatica.

  Chiaramente, nella verifica di tali massimali di spesa si dovrà tenere in conto del maggior costo e dei maggiori m^2 di intervento dovuti all'intervento anche sui cassonetti.
- Se si sostituisce: **cassonetto + tapparella**, i massimali di spesa a m^2 sono quelli previsti per i serramenti + chiusura oscurante, ovvero:
  - Allegato A: 780 euro/m^2 oppure 900 euro/m^2 a seconda della zona climatica.

  Chiaramente, nella verifica di tali massimali di spesa si dovrà tenere in conto del maggior costo e dei maggiori m^2 di intervento dovuti all'intervento anche sui cassonetti.
- Se si interviene **solo sul cassonetto** (coibentazione o sostituzione), i massimali di spesa a m^2 sono quelli previsti per i serramenti da soli, ovvero:
  - Allegato A: 660 euro/m^2 oppure 780 euro/m^2 a seconda della zona climatica.

6.1 Le domande frequenti (FAQ) sull'Ecobonus in relazione alla sostituzione di serramenti esistenti

37. Come si valuta la prestazione termica di una finestra?

Si valuta in termini del parametro trasmittanza termica U che si misura in W/m²K. Minore è il suo valore migliore è la prestazione termica posseduta dalla finestra**.**

38. Che cos'è la trasmittanza termica U?

Si misura in **W/m²K** e dà misura dell'isolamento termico offerto da una finestra. Dal punto di vista fisico esprime la quantità di calore che si disperde attraverso la finestra. Avere finestre a bassi valori di trasmittanza termica è utile in stagione invernale perché si limitano le dispersioni di calore dagli ambienti riscaldati verso l'esterno oppure verso ambienti non riscaldati. Finestre a bassa trasmittanza termica sono utili anche in stagione estiva per evitare il surriscaldamento degli ambienti abitativi ed eventualmente contribuire a diminuire il sovraccarico termico sul sistema di condizionamento.

39. Come si fa a valutare la prestazione termica delle finestre esistenti e di fornitura?

La prestazione termica delle finestre sia esistenti sia di fornitura può essere valutata dal Costruttore di Serramenti (o da un Tecnico Abilitato) a mezzo del **metodo semplificato** descritto dalla norma **UNI EN ISO 10077-1.** Questa metodologia permette di valutare la prestazione termica delle finestre nel loro complesso a partire dalle prestazioni termiche del telaio e della vetrazione.

Nel caso di valutazione della prestazione termica dei serramenti di fornitura i valori di trasmittanza termica del telaio e delle vetrazioni devono essere certificati dai rispettivi produttori.
Nel caso di valutazione della prestazione termica dei serramenti esistenti la norma UNI EN ISO 10077-1 contiene anche metodi semplificati per la valutazione della trasmittanza di telai in alluminio, in legno e in PVC.
Tuttavia, solitamente i serramenti esistenti sono in profili di alluminio interi (non a taglio termico/"freddi") per cui la trasmittanza termica può essere posta pari a 7 W/m²K oppure in legno il cui valore rappresentativo di trasmittanza si aggira sui 2 W/m²K. Questi valori standard sono indicati anche nell'Appendice F della norma UNI EN ISO 10077-1.
Per quanto riguarda la trasmittanza delle vetrazioni ci sono dati tabulati sia sulla norma UNI EN ISO 10077-1 sia sulle pubblicazioni di settore o commerciali. Per esempio, un vetro singolo da 4 mm ha una trasmittanza che si aggira sui 5,8 W/m²K.

Si fa presente che è necessario rispettare il limite di trasmittanza dei serramenti calcolando la Uw (solo serramenti senza contributo delle chiusure oscuranti), in quanto ENEA non ammette più la possibilità di considerare anche l'apporto termico degli elementi oscuranti se sostituiti/installati contestualmente, come riportato recentemente nelle FAQ ENEA Ecobonus (cfr. FAQ 2.B aggiornate al 10-12-2022).

È comunque sempre possibile attestare la trasmittanza termica dei serramenti tramite prova di laboratorio secondo il metodo della camera calda in conformità alla UNI EN ISO 12567 "*Isolamento termico di finestre e porte - Determinazione della trasmittanza termica con il metodo della camera calda - Parte 1: Finestre e porte complete".*

40. È possibile valutare la trasmittanza termica ridotta $U_{w,corr}$ dei serramenti ai sensi della norma UNI TS 11300 per tenere conto del contributo delle chiusure oscuranti?

NO, ENEA non ammette più la possibilità di considerare anche l'apporto termico degli elementi oscuranti se sostituiti/installati contestualmente, come riportato recentemente nelle FAQ ENEA Ecobonus (cfr. FAQ 2.B aggiornate al 10-12-2021).

È quindi necessario rispettare il limite di trasmittanza termica dei serramenti previsto per l'accesso alle detrazioni fiscali tramite calcolo di U_w tenendo in conto solo serramenti, senza contributo delle chiusure oscuranti, diversamente da quanto ENEA ammetteva in passato nella precedente versione di FAQ e in accordo alla norma tecnica UNI TS 11300.

41. Nell'ambito di una fornitura devono essere valutate le prestazioni di ogni singola finestra?

Premesso che le asseverazioni restano sotto la "diligenza da buon padre di famiglia" e la consapevole assunzione di responsabilità di chi le esegue, le possibili alternative sono:

METODO 1: valutare la trasmittanza termica di tutti i serramenti presenti nell'unità immobiliare oppure nell'edificio di cui trattasi (*metodo puntuale*). *NOTA: Questo metodo è sempre applicabile.*

METODO 2: far riferimento al serramento campione/normalizzato e alle regole di estensione delle prestazioni termiche previste dalla Tabella E.1 della norma EN 14351-1, di riferimento per l'apposizione della marcatura CE su finestre, porte e portefinestre [fonte**: FAQ ENEA 4.B (ex FAQ 25**].
NOTA: il metodo 1 è da considerarsi valido per l'accesso all'Ecobonus per interventi di semplice sostituzione di serramenti, per i quali non vige l'obbligo di redigere la "relazione di conformità alla Legge 10/1991".
Il metodo 2 NON è invece da considerarsi valido ai fini del rispetto dei limiti di trasmittanza termica previsti dalle disposizioni legislative in materia di risparmio energetico in edilizia (c.d. "Decreto Requisiti Minimi" Decreto interministeriale 26 giugno 2015 - Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici) per gli interventi in cui viene redatta una relazione tecnica (ex "relazione di conformità alla Legge 10/1991"), nella quale sono riportati i valori di Uw da rispettare per i serramenti. In relazione a quest'ultima verifica (ma non ai fini dei limiti per le detrazioni fiscali), è necessario applicare il metodo puntuale (metodo 1). *La redazione della "relazione di conformità alla Legge 10/1991" è prevista, ad esempio, per l'accesso al Superbonus ed Ecobonus per riqualificazione globale in riferimento al comma 344 della Legge 296/06. E' sempre opportuno verificare con il Committente la sussistenza di questo documento.*

approfondisci il METODO 2 nel documento tecnico UNICMI	**Vasistas 5.2021 - *VALUTAZIONE DELLA TRASMITTANZA TERMICA DEI SERRAMENTI: metodo del serramento campione/normalizzato e criteri di estensibilità dei risultati secondo la norma di prodotto UNI EN 14351-1.***
richiedi ad UNICMI *tecnica@unicmi.it*	facsimile di **Asseverazione delle prestazioni termiche delle finestre esistenti e di fornitura** da personalizzare.

La possibilità di eseguire il calcolo sul serramento campione (rif. UNI 14351-1) era stata concessa da ENEA all'epoca dell'introduzione dell'Ecobonus, ed è ancora valida anche per il "nuovo Ecobonus" disciplinato dal nuovo Decreto Requisiti del MISE.

42. Decidendo di valutare la trasmittanza di tutti i serramenti presenti nell'unità immobiliare oppure nell'edificio (*metodo puntuale*) come posso compilare la scheda descrittiva dell'intervento?

Nella compilazione on-line della "Scheda descrittiva dell'intervento", avvalendosi del succitato **"metodo puntuale"** si può procedere secondo queste modalità alternative:

- Inserire, uno alla volta (cliccando su "*aggiungi nuovo gruppo di infissi*", al termine del primo inserimento, per poter inserirne di nuovi), l'area di ogni singolo serramento e indicare la trasmittanza termica dello stesso.
- Inserire la somma delle aree dei serramenti con il medesimo valore di trasmittanza termica.

- Inserire la somma totale delle aree di tutti i serramenti e indicare il valore peggiore (il più alto) di trasmittanza termica disponibile.

Le aree dei serramenti devono essere espresse in metri quadrati e si riferiscono alla superficie totale dei serramenti (telai/infissi + vetrazione – larghezza moltiplicata per altezza).

43. Decidendo di avvalersi del "metodo del serramento campione/normalizzato" e delle regole di estensione delle prestazioni termiche previste dalla norma UNI EN 14351- come posso compilare la scheda descrittiva dell'intervento?

Nella compilazione on-line della "Scheda descrittiva dell'intervento" avvalendosi del succitato **"metodo del serramento campione/normalizzato"** e delle relative regole di estensione dei risultati previsti dalla norma UNI EN 14351-1, si può procedere secondo queste modalità alternative:

- Inserire, uno alla volta (cliccando su "*aggiungi nuovo gruppo di infissi*", al termine del primo inserimento, per poter inserirne di nuovi), l'area di ogni singolo serramento e indicare la trasmittanza del serramento campione/normalizzato rappresentativo per ciascuno.
- Inserire la somma delle aree dei serramenti rappresentati dal medesimo serramento campione/normalizzato e indicare la trasmittanza di tale serramento campione/normalizzato.
- Inserire la somma totale delle aree di tutti i serramenti e indicare il valore peggiore (il più alto) di trasmittanza termica dei serramenti campioni/normalizzati che si sono considerati.

Le aree dei serramenti devono essere espresse in metri quadrati e si riferiscono alla superficie totale dei serramenti (telai/infissi + vetrazione – larghezza moltiplicata per altezza).

La possibilità di eseguire il calcolo sul serramento campione (rif. UNI 14351-1) era stata concessa da ENEA all'epoca dell'introduzione dell'Ecobonus, ed è ancora valida anche per il "nuovo Ecobonus" disciplinato dal nuovo Decreto Requisiti del MISE.

44. Che correlazione c'è tra le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica e il regime di IVA agevolato al 10% previsto per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa privata?

L'accesso alle detrazioni fiscali previste per gli interventi di riqualificazione energetica è **indipendente** dal regime di IVA che si applica e viceversa.

45. Fatto salvo quanto precisato alla FAQ 44, esiste comunque un regime di IVA agevolato al 10% applicabile alle forniture con posa in opera di serramenti?

SÌ, ai **contratti d'appalto o di cessione con posa in opera di serramenti** può applicarsi il **regime di IVA agevolato al 10% previsto per gli interventi di recupero edilizio** (*manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia*) eseguiti su **edifici a prevalente destinazione edilizia abitativa privata** con la **limitazione per i cosiddetti beni significativi**.

Per gli altri casi il regime d'IVA agevolato al 10% non è applicabile agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e ai contratti di cessione con posa/installazione e non è prevista la limitazione per i beni significativi.

Nel caso invece di **subappalto** si delineano le seguenti distinzioni in funzione del tipo di intervento di recupero edilizio.

- **Interventi di *manutenzione ordinaria* e di *manutenzione straordinaria* in edifici a prevalente destinazione abitativa privata**: il subappaltatore non può applicare il regime di IVA agevolata al 10% nella fattura intestata all'appaltatore (o ditta principale) né che si tratti di cessione di beni (es. fornitura da parte del subappaltatore dei soli serramenti all'impresa edile che provvederà direttamente al montaggio degli stessi) né che si tratti dell'erogazione di una prestazione di servizi.

  In questo caso la ditta subappaltatrice deve fatturare con l'aliquota IVA ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con il regime di IVA agevolata.

  NOTA: Poiché non si può applicare il regime di IVA agevolata al 10% ai materiali e ai beni e ai servizi forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori, non si può applicare l'agevolazione fiscale neanche ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente dei lavori.

- **Interventi di *restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia* in edifici a prevalente destinazione abitativa privata**: il subappaltatore può applicare il regime di IVA agevolata al 10% nella fattura intestata all'appaltatore (o ditta principale) sia che si tratti di cessione di beni finiti sia che si tratti dell'erogazione di una prestazione di servizi.

Ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze n°71/E del 07.04.00 i serramenti sono considerati "**beni significativi**" e pertanto rientrano in un regime di applicazione dell'IVA agevolata particolare.
Per comprendere la regola di applicazione dell'IVA agevolata ai beni significativi bisogna considerare che concorrono a definire l'importo totale di una fornitura di serramenti con posa in opera le seguenti voci:

- **valore dei beni significativi (i serramenti)**
- **valore del servizio.**

da sapere

cosa si intende per "servizio"
Il valore del servizio deve essere individuato sottraendo dall'importo complessivo della prestazione, rappresentato dall'intero corrispettivo dovuto al Committente, soltanto il valore dei beni significativi.

La **Risoluzione 35E del 6/03/2015** dell'Agenzia delle Entrate, modificando precedenti indicazioni, ha indicato che nell'attribuzione del valore dei beni significativi si deve tener conto di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei suddetti beni significativi e, dunque, sia delle materie prime sia della manodopera impiegata per la produzione degli stessi.

Quindi il Costruttore di serramenti assemblea e posa in opera direttamente i serramenti, nella voce "servizio" che compare nella fattura farà rientrare solo la manodopera per la posa in opera in cantiere ed eventuali altri costi legati all'installazione (per esempio: noleggio di mezzi, elettricità ecc.).
La manodopera di officina rientra quindi nel valore dei beni significativi (serramenti) unitamente al valore dei componenti.

Date queste premesse s'identificano due casi a seconda del **valore dei beni significativi (i serramenti)**:

caso 1: se il valore dei beni significativi è INFERIORE al 50% dell'ammontare complessivo della prestazione si può applicare l'IVA al 10% interamente.

esempio

valore dei beni significativi installati (serramenti)	Euro 4.000,00
valore del servizio (manodopera e altro eventuale)	Euro 6.000,00
valore complessivo della prestazione (fornitura con posa in opera di serramenti)	Euro 10.000,00
imponibile	**Euro 10.000,00**
IVA 10%	Euro 1.000,00
TOTALE DELLA FATTURA (IVA inclusa)	**Euro 11.000,00**

caso 2: se il valore dei beni significativi è SUPERIORE al 50% dell'ammontare complessivo della prestazione l'aliquota del 10% si applica al valore del "servizio" e al valore dei beni fino a concorrenza del valore del "servizio".

All'atto pratico al valore dei beni significativi l'IVA si applica in parte al 10% e in parte al 22%.

esempio

valore dei beni significativi installati (serramenti)	Euro 8.000,00
valore del servizio (manodopera e altro eventuale)	Euro 2.000,00
valore complessivo della prestazione (fornitura con posa in opera di serramenti)	Euro 10.000,00
beni significativi con IVA al 22%	Euro 6.000,00
beni significativi con IVA al 10%	Euro 2.000,00
servizio con IVA al 10%	Euro 2.000,00
imponibile	**Euro 10.000,00**
IVA 10% su beni significativi (Euro 2.000,00)	Euro 200
IVA 10% su servizio (Euro 2.000,00)	Euro 200
IVA 22% su beni significativi (Euro 6.000,00)	Euro 1.320,00
TOTALE DELLA FATTURA (IVA inclusa)	**Euro 11.720,00**

L'applicazione del regime di IVA agevolato, nelle due modalità esemplificate nel **Caso 1** oppure nel **Caso 2** a seconda del valore dei beni significativi, **è indipendente dall'ambito di intervento in cui si configura la fornitura con posa in opera dei serramenti** (manutenzione ordinaria, straordinaria, recupero edilizio, ecc.) **e dalla volontà o meno del Contribuente di accedere ai benefici fiscali per gli interventi di Ecobonus oppure per il Bonus Casa.**

La Risoluzione 35E del 6/03/2015 dell'Agenzia delle Entrate ha sancito anche che - sia nel caso in cui le operazioni poste in essere siano riconducibili a un contratto di cessione con posa in opera sia nel caso in cui siano riconducibili a un contratto di appalto - ai fini dell'individuazione dell'aliquota IVA applicabile, la fornitura dei serramenti rileva come fornitura di beni significativi.

La Circolare n. 12/E del 8 Aprile 2016 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le componenti e le parti staccate dei serramenti, come ad esempio le chiusure oscuranti (tapparelle, persiane) e i materiali di consumo utilizzati

in fase di montaggio, possano essere considerati come non facenti parte del serramento e – ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata del 10% – possano essere trattati al pari del servizio.
La Circolare segnala la necessità, ove nel quadro dell'intervento di installazione dei serramenti siano forniti anche componenti e parti staccate degli stessi, di verificare se tali parti siano connotate o meno da una autonomia funzionale rispetto ai manufatti principali. Solo in presenza di detta autonomia il componente, o la parte staccata, non deve essere ricompresa nel valore del serramento (beni significativi), ai fini della verifica della quota di valore eventualmente non agevolabile.
Se il componente o la parte staccata concorre alla normale funzionalità del serramento, invece, deve ritenersi che costituisca parte integrante del serramento stesso. In tale ipotesi, il valore del componente o della parte staccata andrà confluire, ai fini della determinazione del limite cui applicare l'agevolazione, nel valore dei beni significativi e non nel valore del servizio.
Al valore di mark-up (fattore di ricarico) applicato alla fornitura (anche di beni significativi), va sempre applicata l'IVA al 10%.
Tutto ciò premesso, è fortemente consigliato al fine di sollevare il fornitore del serramento da eventuali responsabilità in merito all'applicazione dell'IVA agevolata, far sottoscrivere al cliente finale una dichiarazione in merito al tipo di intervento e richiesta di applicazione IVA ridotta.

richiedi ad UNICMI
tecnica@unicmi.it

facsimile di **Dichiarazione in merito al tipo di intervento e richiesta di applicazione IVA ridotta, da sottoscrivere da parte del contribuente**.

46. Ai fini dell'applicazione del regime di IVA agevolato al 10% i controtelai rientrano nel valore dei beni significativi oppure in quello del servizio?

Sulla base quindi di quanto previsto dalla Circolare n. 12/E del 8 Aprile 2016 (cfr. precedente FAQ) UNICMI ritiene che i controtelai non rientrino nel valore dei beni significativi in quanto elementi staccati dai serramenti che servono all'installazione degli stessi nel vano murario. Peraltro, non tutti i serramenti vengono posati in opera con il controtelaio.

47. Si può detrarre la spesa sostenuta per la sostituzione di una sola finestra di un immobile?

SÌ, non è necessario sostituire tutti i serramenti di un immobile per poter accedere alle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica dell'Ecobonus.

48. Alle spese sostenute per intervento di trasformazione di un balcone in veranda si possono applicare le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica?

Le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica dell'Ecobonus 36% o 50% per abitazione principale (ex aliquote 50%-70%75%-80%-85%-65%) sono più **difficilmente applicabili** al caso in esame rispetto a quelle per il Bonus Casa in quanto:

- **non si può applicare il comma 345** della Legge Finanziaria 2007 (*interventi di riqualificazione dell'involucro edilizio in cui rientrano serramenti, pareti, coperture, solai*) dal momento che trattasi di **costruzione ex novo** di una veranda e tutte le detrazioni fiscali sono concesse solo in luogo di sostituzione o miglioramento di componenti dell'involucro edilizio preesistenti a chiusura di ambienti riscaldati. È invece detraibile l'intervento di sostituzione di una veranda esistente se essa delimita un ambiente riscaldato.

- il **comma 344 della Legge Finanziaria 2007** *(riqualificazione energetica globale)* **potrebbe essere applicato** ma solo con verifica delle seguenti condizioni che necessitano delle analisi preliminari da parte

di un tecnico e un confronto con l'Ufficio Tecnico del Comune se l'intervento di realizzazione della veranda:

a) **fa conseguire all'unità immobiliare una riduzione del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale entro determinati limiti di legge** che sono comunque severi (difficilmente si rientra in quei limiti con la sola costruzione di una veranda, spesso non si rientra neanche a fronte di consistenti interventi di riqualificazione energetica);

b) **non è considerato dal Comune un ampliamento**. Come detto precedentemente tutte le detrazioni fiscali non sono previste per la nuova costruzione e gli ampliamenti sono assimilati alle nuove costruzioni.

Entrambi le condizioni a) e b) devono essere soddisfatte. Se anche l'intervento di realizzazione della veranda permettesse di conseguire la riduzione del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale stabilita dalla legge ma il Comune considerasse tale intervento un ampliamento non sarebbe possibile accedere alle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica poiché:

- le detrazioni fiscali dell'Ecobonus con aliquote ex 65%-50% non competono agli ampliamenti ma solo alle parti esistenti;
- il comma 344 comporta necessariamente una valutazione del fabbisogno energetico riferito all'intera unità immobiliare (e che dovrebbe quindi necessariamente considerare anche la parte ampliata). Sul punto si è pronunciata anche **ENEA** in FAQ dedicata.

da sapere

Alcune Regioni e Comuni ritengono che il volume di verande e serre bioclimatiche, considerato il contributo apportato al risparmio energetico dell'edificio, possa non essere computato ai fini del volume edificabile.

Per esempio la Legge della Regione Lombardia 39/ 2004 all'art.4 comma 4 prevede che:

> **4.** Le serre bioclimatiche e le logge addossate o integrate all'edificio, opportunamente chiuse e trasformate per essere utilizzate come serre per lo sfruttamento dell'energia solare passiva, sono considerate volumi tecnici e quindi non computabili ai fini volumetrici a condizione che siano progettate in modo da integrarsi nell'organismo edilizio nuovo o esistente e che dimostrino, attraverso i necessari calcoli energetici, la loro funzione di riduzione dei consumi di combustibile fossile per riscaldamento invernale, attraverso lo sfruttamento passivo e attivo dell'energia solare o la funzione di spazio intermedio.

49. Un contribuente titolare di reddito di impresa che sostituisce i serramenti nell'immobile strumentale alla sua attività d'impresa può sia fruire delle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica sia cespitare la spesa?

SÌ, un titolare di reddito di impresa che ha sostenuto la spesa per la sostituzione dei serramenti nell'immobile strumentale alla sua attività, posseduto o detenuto, può sia porre a cespite la spesa sostenuta sia detrarla dall'imposta lorda in dieci anni.
Le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica non sono invece cumulabili con eventuali incentivi riconosciuti dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli enti locali.
È comunque sempre opportuno che i soggetti interessati consultino il proprio consulente in materia fiscale (commercialista/CAAF) al fine di valutare la convenienza economica delle detrazioni fiscali a fronte della propria natura fiscale e della modalità implementata di ammortamento dei costi aziendali sostenuti.

50. Nel caso di intervento che coinvolge contestualmente serramenti e schermature solari/chiusure oscuranti bisogna avviare due pratiche sul portale ENEA?

Nel caso di **schermature solari** (ad esempio tende da sole, veneziane, tende a rullo, tende a bracci), contestuali ai serramenti, è sempre necessario inviare una pratica ENEA con riferimento al punto "345B-Schermature Solari" e una pratica ENEA con riferimento al comma 345A "Serramenti e infissi".
Invece, quando si ha sostituzione di serramenti con contestuale sostituzione oppure installazione ex novo delle **chiusure oscuranti (ad esempio persiane, avvolgibili, tapparelle)**, **è necessario inviare una sola pratica ENEA, con riferimento al comma 345A,** limitandosi a verificare il rispetto del limite di trasmittanza termica del serramento, senza preoccuparsi del miglioramento della resistenza termica delle chiusure oscuranti.
In questo caso, è necessario rispettare il limite di trasmittanza dei serramenti calcolando la Uw (solo serramenti senza contributo delle chiusure oscuranti), in quanto ENEA non ammette più la possibilità di considerare anche l'apporto termico degli elementi oscuranti se sostituiti/installati contestualmente, come riportato recentemente nelle FAQ ENEA Ecobonus (cfr. FAQ 2.B aggiornate al 10-12-2021).
Ai fini della verifica dei massimali/m^2 da rispettare per l'Ecobonus, sarà necessario far riferimento ai seguenti valori:

Tipo di intervento		Spesa massima ammissibile-Allegato A del Decreto Prezzi del MiTE del 14 febbraio 2022
Zona climatica A, B e C	Sostituzione di serramento con contestuale intervento su relativa chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro)	780 €/m^2
Zona climatica D, E, F	Sostituzione serramento con contestuale intervento su relativa chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro)	900 €/m^2

Se invece l'intervento di sostituzione del serramento è "**non contestuale**" a quello della chiusura oscurante, occorre compilare due Schede Descrittive, una per il comma 345A relativo ai serramenti (inserendo il valore calcolato di U_W dei soli serramenti) e una pratica per il comma "345B Schermature Solari" per la chiusura oscurante. In questo caso necessariamente le chiusure oscuranti di nuova installazione devono avere un valore di resistenza termica supplementare superiore a quelle precedenti altrimenti non sarebbe possibile attestare il conseguimento di risparmio energetico (condizione necessaria per l'accesso alle detrazioni fiscali). Tutto ciò è avvalorato dalla FAQ ENEA dell'Ecobonus n.2B (edizione del 10-12-2021) e dal Vademecum ENEA "Serramenti ed infissi", edizione del 23/08/2021.
In quest'ultimo caso ai fini della verifica dei massimali/m^2 da rispettare per l'Ecobonus, per le chiusure oscuranti sarà necessario far riferimento ai seguenti valori:

Tipo di intervento	Spesa massima ammissibile - Allegato A del Decreto Prezzi del MiTE del 14 febbraio 2022
Interventi di installazione/sostituzione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi automatici di regolazione non contestuali alla sostituzione dei serramenti (UNICMI ritiene incluse in questa voce la sostituzione/installazione ex novo di chiusure oscuranti. Ciò è avvalorato dalla definizione di ENEA di "schermature solari", che fa esplicito riferimento nel suo Vademecum all'Allegato M del D.Lgs. 311/2006, nel quale compaiono sia tende da esterno (vere e proprie schermature solari) sia chiusure oscuranti	276 €/m^2

51. Per accedere alle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica è necessario rispettare particolari limiti di trasmittanza termica dei serramenti?

SÌ, a differenza di quanto previsto per il Bonus Casa, per accedere alle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus ex 50%) è necessario rispettare il **limite di trasmittanza più severo** (valore di trasmittanza più basso) tra quello che si legge nel **Decreto Requisiti Minimi** (ed eventuali leggi regionali che l'hanno recepito) e quello che si legge nelle **disposizioni legislative che regolamentano le detrazioni fiscali**. I requisiti di trasmittanza termica dei serramenti per l'accesso all'Ecobonus sono definiti dal nuovo **decreto MISE del 6 agosto 2020 (c.d. Decreto Requisiti)**, ovvero:

zona climatica	Limiti di trasmittanza termica Uw (W/m²K) dei serramenti nel loro complesso (telaio + vetrazione) applicabili a lavori che intendono accedere all' Ecobonus
A	≤ 2,60
B	≤ 2,60
C	≤ 1,75
D	≤ 1,67
E	≤ 1,30
F	≤ 1,00
NOTA: Per "serramenti" si intendono finestre, portefinestre, porte (interamente opache o parzialmente vetrate), finestre su tetto.	

Si fa presente che è necessario rispettare il limite di trasmittanza dei serramenti calcolando la Uw (solo serramenti senza contributo delle chiusure oscuranti), in quanto ENEA non ammette più la possibilità di considerare anche l'apporto termico degli elementi oscuranti se sostituiti/installati contestualmente, come riportato recentemente nelle FAQ ENEA Ecobonus (cfr. FAQ 2.B aggiornate al 10-12-2021).

52. La sostituzione delle sole vetrazioni ricade negli interventi che possono accedere alle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica?

SÌ, l'intervento di sola sostituzione delle vetrazioni può essere portato in detrazione secondo l'Ecobonus (ex aliquota 50%). Sarà però necessario verificare che le trasmittanze dei serramenti con vecchi telai e nuovi vetri rientrino nei limiti previsti per l'accesso alle detrazioni fiscali, unitamente ai vincoli del **Decreto Requisiti Minimi** (ed eventuali leggi regionali che l'hanno recepito) – si veda **FAQ 51.**

53. Ai fini del rispetto dei limiti di trasmittanza termica previsti dall'Allegato E del Decreto Requisiti del 6 agosto 2020, è possibile avvalersi del metodo del serramento campione/normalizzato e le regole di estensione delle prestazioni termiche prevista dalla norma EN 14351-1?

SÌ, è ammesso avvalersi far riferimento al serramento campione/normalizzato e alle regole di estensione delle prestazioni termiche previste dalla Tabella E.1 della norma EN 14351-1, di riferimento per l'apposizione della marcatura CE su finestre, porte, portefinestre e finestre su tetto. Tutto ciò è valido per interventi ammessi all'Ecobonus ex 50%.

NON è invece da considerarsi valido ai fini del rispetto dei limiti di trasmittanza termica previsti dalle disposizioni legislative in materia di risparmio energetico in edilizia (c.d. "Decreto Requisiti Minimi" Decreto interministeriale 26 giugno 2015 - Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle

prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici) per gli interventi in cui viene redatta una relazione tecnica (ex "relazione di conformità alla Legge 10/1991"), nella quale sono riportati i valori di Uw da rispettare per i serramenti. In relazione a quest'ultima verifica (ma non ai fini dei limiti per le detrazioni fiscali), è necessario applicare il metodo puntuale (metodo 1). La redazione della "relazione di conformità alla Legge 10/1991" è prevista, ad esempio, per l'accesso al Superbonus ed Ecobonus ex 65% in riferimento al comma 344 della Legge 296/06 (riqualificazione energetica globale). E' sempre opportuno verificare con il Committente la sussistenza di questo documento.

54. Ai fini del rispetto dei limiti di trasmittanza termica previsti dall'Allegato E del decreto Requisiti del 6 agosto 2020, è possibile escludere dal calcolo della trasmittanza termica del serramento Uw l'area del telaio se incassato nel muro?

NO, il calcolo della trasmittanza termica del serramento Uw deve essere effettuato in conformità alla ISO 10077-1 e ISO 10077-2 per la trasmittanza termica del telaio. Ne consegue che, come esplicitato nella serie di norme ISO 10077, non è possibile tenere in conto dell'interazione muro-telaio nel calcolo della Uw, né per la marcatura CE dei prodotti, né per la verifica del rispetto dei limiti di trasmittanza termica previsti per le detrazioni fiscali.
Infatti, come specificato la UNI EN ISO 10077-2 specifica che il calcolo della trasmittanza termica del telaio del serramento non tiene in conto dell'interazione con la muratura.

55. Nel caso in cui l'intervento di sostituzione dei serramenti superi i massimali/m² di spesa stabiliti dal decreto requisiti del 6 agosto 2020 o dal Decreto Prezzi del MiTE, come viene gestito il pagamento tramite bonifico parlante sul quale viene applicata la ritenuta dell'11% a titolo di acconto sul reddito dell'impresa destinataria del bonifico?

Essendo la ritenuta dell'11% diretta conseguenza del c.d. bonifico parlante da parte del beneficiario delle detrazioni fiscali e dovendo essere applicata solo sulle spese detraibili, è possibile emettere una fattura sull'importo effettivamente detraibile, e quindi conforme ai criteri di congruità delle spese previsti per la detrazione fiscale. Su questa prima fattura sarà applicata la ritenuta d'acconto dell'11% corrispondendo all'importo effettivamente detraibile, e dovrà essere pagata tramite apposito bonifico parlante da parte del beneficiario delle detrazioni.
Si emetterà poi una seconda fattura, relativa all'importo eccedente i massimali/m² e quindi non detraibile, che invece potrà essere pagata tramite bonifico ordinario, non dovendo applicare la ritenuta d'acconto dell'11%.

56. Nel caso in cui la spesa sostenuta dal contribuente per l'intervento agevolato con l'ecobonus sia eccedente il costo massimo unitario indicato all'Allegato A del Decreto Prezzi del MiTE, sulla parte eccedente è possibile beneficiare di altra agevolazione fiscale? A titolo esemplificativo: intervento di sostituzione dei serramenti, costo unitario sostenuto 1'100 euro/m², a fronte di un massimale ammissibile di 900 euro/m² (Allegato A).

No, per le spese sostenute che eccedono il costo massimo unitario e la spesa massima ammissibile stabilite per l'Ecobonus, non è possibile fruire di altra agevolazione fiscale.

57. È detraibile secondo l'Ecobonus 36% ex aliquota 50% l'intervento di sostituzione di serramenti con cambio di superficie e/o forma del serramento esistente o spostamento dei serramenti esistenti?

SÌ, ma a specifiche condizioni. L'Agenzia delle Entrate, con risposta all'interpello 524/2021, ha dichiarato che, per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione, è possibile fruire dell'Ecobonus ex 50% anche nell'ipotesi di opere che comportino **lo spostamento e la variazione dimensionale degli infissi**, a condizione che **la superficie totale degli infissi nella situazione post-intervento sia minore o uguale di quella ex ante.** A seguito della risposta all'interpello n.524/2021 dell'Agenzia delle Entrate, anche l'ENEA ha

allineato la sua posizione con quella dell'AdE. In conclusione: **ad oggi è possibile fruire dell'Ecobonus nell'ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi a condizione che la superficie "totale" degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante.**

6.2 Le domande frequenti (FAQ) sull'Ecobonus in relazione alla fornitura ed installazione delle schermature solari/chiusure oscuranti

58. Sono previste limitazioni sul tipo di materiale costituente le schermature solari/chiusure oscuranti ai fini dell'accesso alle detrazioni fiscali dell'Ecobonus?

NO, alla data di pubblicazione di questo documento non sono state previste limitazioni sul tipo di materiale costituente le schermature solari.

59. Sono previsti limiti su parametri tecnici delle schermature solari/chiusure oscuranti ai fini dell'accesso alle detrazioni fiscali dell'Ecobonus?

SÌ, è necessario che le schermature solari di nuova installazione garantiscano un valore di trasmissione solare totale g_{tot} (serramento + schermatura solare) minore o uguale a 0,35. Tale requisito non è tuttavia richiesto per le chiusure oscuranti.
Invece, per le chiusure oscuranti, è necessario indicare il valore della resistenza termica supplementare o addizionale valutata secondo la UNI EN 13125. Nel caso di sola **sostituzione** di chiusure oscuranti, vige l'obbligo che la nuova installazione debba possedere un valore della resistenza termica supplementare superiore a quello esistente affinché venga conseguito un risparmio energetico.

60. Le zanzariere sono detraibili con l'Ecobonus?

Le zanzariere ricadono nell'ambito di applicazione della norma di prodotto UNI EN 13561, di riferimento per l'apposizione della marcatura CE per le tende esterne. Tuttavia, è dichiarato essere nell'intento del legislatore intendere per schermature solari quei prodotti con la funzione di protezione dalla radiazione solare. Conseguentemente si ritiene che le zanzariere siano detraibili qualora sia tecnicamente dimostrabile che trattasi di prodotti in grado di svolgere anche la funzione di protezione dalla radiazione solare oltre a quella di impedimento del passaggio degli insetti.
In questo caso, al fine della detrazione bisogna comunque calcolare il fattore solare g_{tot} per le zanzariere e dichiararlo nel modello online "Scheda descrittiva dell'intervento", presente sul portale ENEA 2018.

61. Ai fini delle detrazioni fiscali dell'Ecobonus le schermature solari/chiusure oscuranti devono essere sostituite contestualmente ai serramenti esterni (finestre, portefinestre, porte) a cui sono applicate?

NO, le schermature solari/chiusure oscuranti possono essere installate ex novo oppure sostituite, indipendentemente dai serramenti esterni.

Limitatamente alle **chiusure oscuranti**, se l'intervento coinvolge anche la sostituzione del relativo serramento (ovvero "sostituzione contestuale"), è necessario compilare una sola Scheda Descrittiva relativa a "Serramenti ed Infissi" con il comma 345A. In tal caso, occorre inserire il flag alla voce "Con Chiusura Oscurante" nella sezione "Infissi" e si indica l'importo totale (ovvero infissi e chiusura oscurante) nella sezione dedicata ai costi.
Ai fini della verifica dei massimali/m^2 da rispettare per l'Ecobonus, sarà necessario far riferimento ai seguenti valori:

Tipo di intervento		Spesa massima ammissibile- Allegato A del Decreto Prezzi del MiTE del 14 febbraio 2022
Zona climatica A, B e C	Sostituzione di serramento con contestuale intervento su relativa chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro)	780 €/m²
Zona climatica D, E, F	Sostituzione serramento con contestuale intervento su relativa chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro)	900 €/m²

Se invece non si sostituisce il serramento ma **solo la chiusura oscurante/schermatura solare** oppure per sostituzione "non contestuale" del serramento e della chiusura oscurante, occorre compilare due Schede Descrittive, una per il comma 345A relativo ai serramenti e una per il comma "345B Schermature Solari" per la chiusura oscurante.
In quest'ultimo caso ai fini della verifica dei massimali/m² da rispettare per l'Ecobonus, sarà necessario far riferimento ai seguenti valori:

Tipo di intervento	Spesa massima ammissibile- Allegato A del Decreto Prezzi del MiTE del 14 febbraio 2022
Interventi di installazione/sostituzione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi automatici di regolazione non contestuali alla sostituzione dei serramenti (UNICMI ritiene incluse in questa voce la sostituzione/installazione ex novo di chiusure oscuranti. Ciò è avvalorato dalla definizione di ENEA di "schermature solari", che fa esplicito riferimento nel suo Vademecum all'Allegato M del D.Lgs. 311/2006, nel quale compaiono sia tende da esterno (vere e proprie schermature solari) sia chiusure oscuranti	276 €/m²

62. Le schermature solari/chiusure oscuranti, ai fini dell'applicazione dell'IVA, rientrano nei cosiddetti "beni significativi"?

NO, le schermature solari/chiusure oscuranti non sono considerati beni significativi ai fini dell'applicazione dell'IVA. I beni significativi sono: ascensori e montacarichi, infissi esterni ed interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria, sanitari e rubinetterie da bagno e impianti di sicurezza.

63. Fatto salvo quanto precisato alla FAQ 62, esiste comunque un regime di IVA agevolato al 10% applicabile agli interventi inerenti alle schermature solari/chiusure oscuranti?

SÌ, ai **contratti d'appalto o di cessione con posa in opera di schermature solari/chiusure oscuranti** può applicarsi il **regime di IVA agevolato al 10% previsto per gli interventi di recupero edilizio** (*manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia*) eseguiti su **edifici a prevalente destinazione edilizia abitativa privata**.

Questa interpretazione è avvalorata anche dalle precisazioni contenute nella **Circolare n. 12/E del 8 Aprile 2016**.

Per gli altri casi il regime d'IVA agevolato al 10% non è applicabile agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e ai contratti di cessione con posa/installazione.
Per questo motivo UNICMI suggerisce di far sempre dichiarare dai Clienti il tipo di intervento edile in cui si trovano ai sensi delle disposizioni comunali di loro riferimento in modo che - sulla base di tali dichiarazioni – si possa applicare il regime di IVA corretto.

La possibilità di applicare un regime di IVA agevolato al 10% alle forniture con posa in opera di schermature solari/chiusure oscuranti e/o serramenti è, quindi, indipendente dall'intenzione di chi sostiene le spese dell'intervento di accedere alle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica dell'Ecobonus e per quelli del Bonus Casa e/o altri aspetti tecnici.

Nel caso invece di **subappalto** si delineano le seguenti distinzioni in funzione del tipo di intervento di recupero edilizio.

- **Interventi di *manutenzione ordinaria* e di *manutenzione straordinaria* in edifici a prevalente destinazione abitativa privata**: il subappaltatore non può applicare il regime di IVA agevolata al 10% nella fattura intestata all'appaltatore (o ditta principale) né che si tratti di cessione di beni (es. fornitura dei sole schermature solari all'impresa edile che provvederà direttamente al montaggio degli stessi) né che si tratti dell'erogazione di una prestazione di servizi. In questo caso la ditta subappaltatrice deve fatturare con l'aliquota IVA ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con il regime di IVA agevolata.

  NOTA: Poiché non si può applicare il regime di IVA agevolata al 10% ai materiali e ai beni e ai servizi forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori, non si può applicare l'agevolazione fiscale neanche ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente dei lavori.

- **Interventi di *restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia* in edifici a prevalente destinazione abitativa privata**: il subappaltatore può applicare il regime di IVA agevolata al 10% nella fattura intestata all'appaltatore (o ditta principale) sia che si tratti di cessione di beni finiti sia che si tratti dell'erogazione di una prestazione di servizi.

64. Nel caso di fornitura contestuale di serramenti e schermature solari/chiusure oscuranti che tipo di regime di IVA agevolato al 10% è applicabile?

Ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze n°71/E del 07.04.00 i serramenti sono considerati "**beni significativi**" e pertanto rientrano in un regime di applicazione dell'IVA agevolata particolare.

Per comprendere la regola di applicazione dell'IVA agevolata ai beni significativi bisogna considerare che concorrono a definire l'importo totale di una fornitura di serramenti con posa in opera il **valore dei beni significativi (i serramenti e la manodopera d'officina)** e il **valore del servizio**.

Al valore dei beni significativi l'IVA è applicata in parte al 22% e in parte al 10% mentre **al valore del servizio l'IVA è applicata al 10%**.

La **Circolare n. 12/E del 8 Aprile 2016** ha ben chiarito che le componenti e le parti staccate dei serramenti, come ad esempio schermature solari (tende esterne, tapparelle, persiane) e i materiali di consumo utilizzati in fase di montaggio, possano essere considerati come non facenti parte del serramento e – ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata del 10% – **possano essere trattati al pari del servizio.** Ne consegue quindi che in caso di fornitura contestuale di serramenti e schermature solari all'importo che compete alle schermature solari è applicabile l'IVA al 10%.

La Circolare segnala la necessità, ove nel quadro dell'intervento di installazione dei serramenti siano forniti anche componenti e parti staccate degli stessi, di verificare se tali parti siano connotate o meno da una autonomia funzionale rispetto ai manufatti principali. Solo in presenza di detta autonomia il componente, o la parte staccata, non deve essere ricompresa nel valore del serramenti (beni significativi), ai fini della verifica della quota di valore eventualmente non agevolabile.
Se il componente o la parte staccata concorre alla normale funzionalità del serramento, invece, deve ritenersi che costituisca parte integrante del serramento stesso. In tale ipotesi, il valore del componente o della parte staccata andrà confluire, ai fini della determinazione del limite cui applicare l'agevolazione, nel valore dei beni significativi e non nel valore del servizio.

65. Un contribuente titolare di reddito di impresa che fa installare le schermature solari/chiusure oscuranti nell'immobile strumentale alla sua attività d'impresa può sia fruire delle detrazioni fiscali dell'Ecobonus sia cespitare la spesa?

SÌ, un titolare di reddito di impresa che ha sostenuto la spesa per la fornitura ed installazione di schermature solari/chiusure oscuranti nell'immobile strumentale alla sua attività, posseduto o detenuto, può sia porre a cespite la spesa sostenuta sia detrarla con l'Ecobonus dall'imposta lorda in dieci anni.
La detrazione dell'Ecobonus non è invece cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli enti locali.
È comunque sempre opportuno che i soggetti interessati consultino il proprio consulente in materia fiscale (commercialista/CAAF) al fine di valutare la convenienza economica delle detrazioni fiscali a fronte della propria natura fiscale e della modalità implementata di ammortamento dei costi aziendali sostenuti.

66. Sono detraibili le vetrate isolanti con le schermature solari incorporate?

SÌ, le vetrate isolanti con schermature solari incorporate erano già detraibili ai sensi delle precedenti leggi finanziarie in quanto rientrava nelle detrazioni fiscali dell'Ecobonus, anche l'intervento di sola sostituzione delle vetrazioni e non solo quello di sostituzione dei serramenti esterni.

Le schermature solari integrate nel vetrocamera ammesse all'Ecobonus possono essere portate in detrazione assieme all'intervento sul serramento (o sul solo vetro) con il quale sono integrate. In questo caso la verifica di congruità della spesa sarà in relazione a due massimali/m^2 separati:

- il massimale/m^2 specifico dei serramenti per la quota-parte di spesa relativa al serramento (o al solo vetro);
- il massimale/m^2 specifico della schermatura solare per la quota-parte di spesa relativa alla schermatura solare integrata nel vetrocamera.

Per quanto concerne la sostituzione dei serramenti esistenti, la condizione tecnica per accedere alle detrazioni fiscali dell'Ecobonus è che i serramenti di fornitura nel loro complesso (telaio + vetrazione) rispettino i limiti di trasmittanza Uw previsti dalla legge finanziaria in funzione della zona climatica attribuita al Comune in cui è ubicato l'edificio oggetto di intervento e che i serramenti separino ambienti riscaldati da ambienti non riscaldati o dall'esterno.

Anche nel caso di sostituzione delle sole vetrazioni i serramenti con i vecchi telai e le nuove vetrazioni devono rispettare i limiti di trasmittanza di legge.
Sia nel caso di sostituzione totale dei serramenti sia nel caso di sostituzione delle sole vetrazioni la prestazione termica delle vetrate isolanti con schermature solari incorporate contribuisce a far sì che i serramenti nel loro complesso rispettino i limiti previsti.

67. Nel caso di intervento che coinvolge contestualmente serramenti e chiusure oscuranti bisogna avviare due pratiche sul portale ENEA?

Nel caso di **schermature solari** (ad esempio tende da sole, veneziane, tende a rullo, tende a bracci), contestuali ai serramenti, è sempre necessario inviare una pratica ENEA con riferimento al punto "345B Schermature Solari" e una pratica ENEA con riferimento al comma 345A "Serramenti e infissi".
Invece, quando si ha sostituzione di serramenti con contestuale sostituzione oppure installazione ex novo delle **chiusure oscuranti (ad esempio persiane, avvolgibili, tapparelle)**, **è necessario inviare una sola pratica ENEA, con riferimento al comma 345A,** limitandosi a verificare il rispetto del limite di trasmittanza termica del serramento, senza preoccuparsi del miglioramento della resistenza termica delle chiusure oscuranti.
In questo caso, è necessario rispettare il limite di trasmittanza dei serramenti calcolando la Uw (solo serramenti senza contributo delle chiusure oscuranti), in quanto ENEA non ammette più la possibilità di considerare anche l'apporto termico degli elementi oscuranti se sostituiti/installati contestualmente, come riportato recentemente nelle FAQ ENEA Ecobonus (cfr. FAQ 2.B aggiornate al 10-12-2021).
Ai fini della verifica dei massimali/m^2 da rispettare per l'Ecobonus, sarà necessario far riferimento ai seguenti valori:

Tipo di intervento		Spesa massima ammissibile Allegato A del Decreto Prezzi del MiTE del 14 febbraio 2022
Zona climatica A, B e C	Sostituzione di serramento con contestuale intervento su relativa chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro)	780 €/m^2
Zona climatica D, E, F	Sostituzione serramento con contestuale intervento su relativa chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro)	900 €/m^2

Se invece l'intervento di sostituzione del serramento è "**non contestuale**" a quello della chiusura oscurante, occorre compilare due Schede Descrittive, una per il comma 345A relativo ai serramenti (inserendo il valore calcolato di U_W dei soli serramenti) e una pratica per il comma "345B Schermature Solari" per la chiusura oscurante. In questo caso necessariamente le chiusure oscuranti di nuova installazione devono avere un valore di resistenza termica supplementare superiore a quelle precedenti altrimenti non sarebbe possibile attestare il conseguimento di risparmio energetico (condizione necessaria per l'accesso alle detrazioni fiscali). Tutto ciò è avvalorato dalla FAQ ENEA dell'Ecobonus n.2B (edizione del 10-12-2021) e dal Vademecum ENEA "Serramenti ed infissi", edizione del 23/08/2021.

In quest'ultimo caso ai fini della verifica dei massimali/m² da rispettare per l'Ecobonus, per le chiusure oscuranti sarà necessario far riferimento ai seguenti valori:

Tipo di intervento	Spesa massima ammissibile- Allegato A del Decreto Prezzi del MiTE del 14 febbraio 2022
Interventi di installazione/sostituzione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi automatici di regolazione non contestuali alla sostituzione dei serramenti (UNICMI ritiene incluse in questa voce la sostituzione/installazione ex novo di chiusure oscuranti. Ciò è avvalorato dalla definizione di ENEA di "schermature solari", che fa esplicito riferimento nel suo Vademecum all'Allegato M del D.Lgs. 311/2006, nel quale compaiono sia tende da esterno (vere e proprie schermature solari) sia chiusure oscuranti	**276 €/m²**

68. Nel caso di sostituzione oppure installazione ex novo di schermature solari/chiusure oscuranti in un condominio come deve essere calcolato l'ammontare massimo di detrazione?

Per gli interventi condominiali l'ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
Quindi, nel caso di interventi di installazione delle schermature solari/chiusure oscuranti, si può considerare una detrazione massima di 60.000 Euro per ogni unità immobiliare.

NOTA: Fa eccezione l'intervento di riqualificazione energetica complessiva (rif. comma 344 Legge 296/2006) per il quale è previsto il limite complessivo di detrazione di 100.000 Euro e lo stesso intervento si riferisce all'intero edificio e non a "parti" di edificio. La detrazione complessiva va ripartita tra i soggetti che hanno diritto al beneficio.

Per tutti i **lavori aventi data di inizio lavori successiva all'entrata in vigore del nuovo Decreto Requisiti (ovvero successiva al 6 ottobre 2020), sarà inoltre necessario verificare** il rispetto di specifici massimali di spesa/m² (cfr. capitolo 2.3).

69. Ai fini dell'accesso alle detrazioni fiscali dell'Ecobonus nelle fatture deve essere riportata una dicitura particolare?

Non sussiste un'indicazione legislativa, tuttavia è consigliabile inserire – come cappello introduttivo alla fattura e a favore di chiarezza e completezza – la seguente indicazione:
FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SCHERMATURE SOLARI (rif. Legge 23 dicembre 2014 n°190)
e poi andare a descrivere la tipologia di prodotto (es. tenda a rullo) come solitamente fatto.

70. In alternativa alle detrazioni fiscali dell'Ecobonus, è possibile accedere alle detrazioni fiscali del Bonus Casa in relazione alla sostituzione oppure installazione ex novo di schermature solari/chiusure oscuranti?

Le detrazioni fiscali del Bonus Casa, a differenza di quelle dell'Ecobonus per interventi di riqualificazione energetica, hanno dei vincoli molto precisi sul tipo di **intervento edilizio in cui si potrebbe configurare la sostituzione di schermature solari/chiusure oscuranti** (*la manutenzione ordinaria è esclusa sulle singole unità immobiliari, è ammessa solo sulle parti comuni degli edifici*), sulla **destinazione edilizia dell'immobile oggetto d'intervento** (*solo residenziale*) e sulla **tipologia di contribuente** (*solo persone fisiche*). Sono tuttavia detraibili con il Bonus Casa anche altri interventi come, per esempio, quelli finalizzati **alla prevenzione degli atti illeciti** (*sicurezza alle effrazioni*).

È necessario, pertanto, confrontarsi con il Comune in cui è ubicato l'edificio oggetto di intervento per conoscere in che tipo di intervento edilizio si configura quello di sostituzione e/o di installazione delle schermature solari/chiusure oscuranti oppure valutare se possibile comprovare che l'intervento può rientrare nei succitati ambiti detraibili (es. sicurezza).
Per ulteriori approfondimenti sul tema consultare l'ultima edizione disponibile della **Guida dell'Agenzia delle Entrate "RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: LE AGEVOLAZIONI FISCALI**" e al documento tecnico UNICMI Vasistas 2.2025.

71. Le tende esterne aggettanti posizionate su pareti esposte a NORD sono escluse dalle detrazioni fiscali. Come si ricava l'esposizione del fronte dell'edificio?

L'orientamento dei fronti dell'edificio può essere ricavato dalle **piante catastali** dell'edificio/dell'unità immobiliare oppure avvalendosi della piattaforma informatica gratuita **Google Earth.**
Nei casi di pareti inclinate rispetto al NORD si suggeriscono le seguenti valutazioni ai principi espressi nei seguenti schemi.

Riferimenti

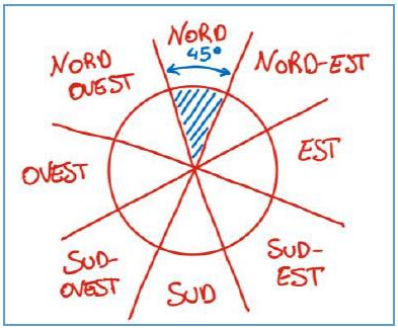

Posizione dei fronti di edificio che possono essere considerati esposti a NORD

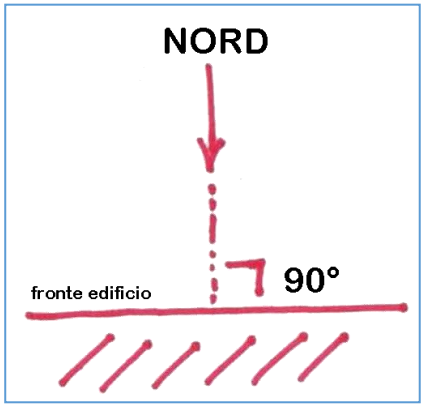

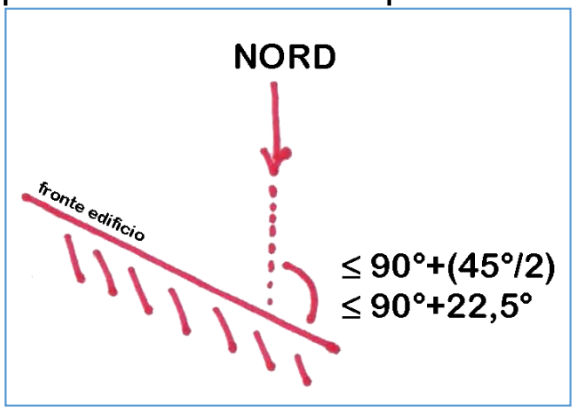

Posizione di fronte di edificio esposto a NORD-EST

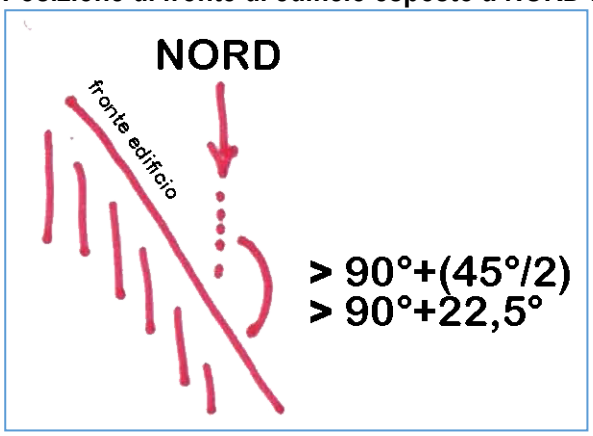

72. Nella pratica ENEA, nel caso di sostituzione di sole schermature solari/chiusure oscuranti, nell'ambito degli interventi di riqualificazione energetica, come si calcola il "Risparmio stimato di energia primaria non rinnovabile" richiesto dal portale ENEA?

Nel caso di intervento su "schermature solari" (ad esempio tende da sole, veneziane, tende a rullo, tende a bracci), in presenza di **impianto di climatizzazione estiva**, dovrà essere valutato il risparmio di energia primaria non rinnovabile conseguito con la "**schermatura solare**". A tal scopo, può essere usata l'applicazione "ShadoWindow" messa a disposizione gratuitamente da ENEA sul sito https://strumenti-detrazionifiscali.enea.it previa registrazione.
Nel caso di intervento su "**schermature solari**" (ad esempio tende da sole, veneziane, tende a rullo, tende a bracci), se l'edificio è **privo di impianto termico estivo**, è necessario inserire il valore "zero" nel campo " Risparmio stimato di energia primaria non rinnovabile ".

Nel caso di intervento su "chiusure oscuranti" (ad esempio persiane, avvolgibili, tapparelle), in presenza di **impianto di climatizzazione invernale**, dovrà essere valutato il risparmio di energia primaria non rinnovabile conseguito con le "**chiusure oscuranti**". A questo scopo ENEA mette a disposizione gratuitamente l'applicazione "Chiusure oscuranti" nel sito sopraindicato.

73. Tapparelle/Cassonetti/Persiane ai fini del regime di IVA agevolata al 10%, sono considerati equiparati al servizio?

SÌ, la Circolare n. 12/E del 8 Aprile 2016 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le componenti e le parti staccate dei serramenti, come ad esempio le chiusure oscuranti (tapparelle, persiane) e i materiali di consumo utilizzati in fase di montaggio, possano essere considerati come non facenti parte del serramento e – ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata del 10% – possano essere trattati al pari del servizio.

La Circolare segnala la necessità, ove nel quadro dell'intervento di installazione dei serramenti siano forniti anche componenti e parti staccate degli stessi (es. schermature solari), di verificare se tali parti siano connotate o meno da una autonomia funzionale rispetto ai manufatti principali. Solo in presenza di detta autonomia, le schermature solari o la parte staccata non devono essere ricomprese nel valore dei serramenti (beni significativi), ai fini della verifica della quota di valore eventualmente non agevolabile.

Se il componente o la parte staccata concorre alla normale funzionalità del serramento, invece, deve ritenersi che costituisca parte integrante del serramento stesso. In tale ipotesi, il valore del componente (es. schermature solari) o della parte staccata andrà confluire, ai fini della determinazione del limite cui applicare l'agevolazione, nel valore dei beni significativi e non nel valore del servizio.

74. Le zanzariere ai fini del regime di IVA agevolata al 10% sono considerate equiparabili al servizio?

Anche per le zanzariere vale lo stesso principio stabilito nella **FAQ 73:**

- se le zanzariere concorrono alla funzionalità del serramento allora sono da considerarsi parte integrante del serramento stesso. In tale ipotesi, il valore della zanzariera andrà confluire, ai fini della determinazione del limite cui applicare l'agevolazione, nel valore dei beni significativi e non nel valore del servizio.
- Se le zanzariere sono connotate da una autonomia funzionale rispetto ai serramenti, esse non devono essere ricomprese nel valore dei serramenti (beni significativi), ai fini della verifica della quota di valore eventualmente non agevolabile.

75. Per quanto riguarda l'esposizione delle schermature solari/chiusure oscuranti, la "Scheda descrittiva dell'intervento" il modulo propone diverse soluzioni. Se le chiusure oscuranti sono presenti su più lati dell'immobile come va compilata questa informazione?

In questo caso è necessario inserire una riga per ogni esposizione dell'edificio (nord, nord-est, est, ecc.) cliccando più volte su "*Aggiungi nuovo gruppo di schermature solari*" specificando le caratteristiche delle schermature per ogni esposizione. Per maggiori info sull'esposizione delle schermature, fare riferimento alla **FAQ 71.**

76. Ai fini delle detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica dell'Ecobonus esistono dei limiti sul fattore solare g_{tot} da rispettare per le schermature solari/chiusure oscuranti?

SÌ, ma limitatamente alle schermature solari oggetto di intervento. Le schermature solari devono garantire un valore di trasmissione solare totale g_{tot} (serramento + schermatura solare/chiusura oscurante) minore o uguale a 0,35.

Si ricorda che rimane comunque da rispettare quanto stabilito dal Decreto Requisiti Minimi sul parametro g_{tot}.

- Per gli interventi di **ristrutturazione importante di secondo livello oppure di riqualificazione energetica**, oltre ai limiti di trasmittanza dei serramenti e dei cassonetti, il Decreto Requisiti Minimi, prevede il limite di 0,35 sul parametro tecnico g_{gl+sh} per fronti dell'edificio SUD, EST, OVEST, SUD-EST, SUD-OVEST (ggl+sh≤0,35).

  Tale limite è però **da rispettare in caso di sostituzione di chiusure trasparenti** e non si applica ad interventi che riguardano solo le schermature solari/chiusure oscuranti (sostituzione di esistenti oppure installazione ex novo).

  Ai fini della conformità legislativa, il parametro g_{gl+sh} può essere inteso come il parametro fattore solare totale g_{tot} (sinonimo trasmittanza energetica solare totale g_t). Il limite da ottemperare è quindi g_{gl+sh}≤0,35. Tale obbligo può essere ottemperato sia con chiusure oscuranti (tapparelle, persiane, scuri, tende esterne alla veneziana), sia con tende esterne poste in qualunque posizione (esterna, interna, integrata) rispetto alla vetrazione.

  Il fattore solare totale g_{tot} tiene conto della combinazione tra la tipologia di schermatura solare e la tipologia di vetrazione schermata dalla schermatura solare ed è calcolabile in presenza di qualsiasi tipologia di schermatura solare (chiusure oscuranti, tende esterne) in posizione interna, esterna ed integrata nella vetrazione.

  In presenza di chiusure oscuranti (persiane, tapparelle, scuri e prodotti assimilabili) il requisito ministeriale può essere considerato automaticamente soddisfatto, senza necessità di calcolo specifico.

  Evidenza di ciò si può trovare anche nella **FAQ 2.34 a pag. 9-10 del MISE di Agosto 2016** in cui viene specificato che il requisito sia da rispettare anche in assenza di schermatura solare.

- Analogamente a quanto visto per i limiti di trasmittanza termica per i serramenti e i cassonetti per gli **interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione importante di primo livello** non ci sono valori limite normati sul parametro g_{gl+sh}/g_{tot} da rispettare.

  Il valore di g_{gl+sh} pari a 0,35 che si legge nelle disposizioni legislative riferiti agli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione importante di primo livello, è da considerare **valore di riferimento (e non**

valore limite) per descrivere l'edificio di riferimento (o edificio target) sui cui verificare i parametri tecnici che connotano gli impianti, l'involucro edilizio e l'edificio nel suo complesso.

77. Come si calcola la resistenza termica supplementare o addizionale ∆R di una chiusura oscurante?

Dal 2020 e limitatamente alle chiusure oscuranti, è obbligatorio dichiarare il valore di **resistenza termica supplementare o addizionale ∆R**, da calcolarsi secondo la **UNI EN 13125.**

Nel caso di sola sostituzione di chiusure oscuranti, vige l'obbligo che la nuova installazione debba possedere un valore della resistenza termica supplementare superiore a quello esistente affinché venga conseguito un risparmio energetico.

Per il calcolo di ∆R è disponibile il software ENEA "Chiusure Oscuranti" che assegna in automatico la resistenza termica supplementare ∆R in funzione del tipo di chiusura, ma è comunque possibile eseguire un calcolo più preciso secondo le formule contenute nella EN 13125.
La EN 13125 definisce i criteri per l'assegnazione delle classi di permeabilità all'aria delle chiusure oscuranti e, in funzione delle classi, fornisce le formule per il calcolo della resistenza termica supplementare ΔR. Qualora, la chiusura oscurante di installazione non ricada nelle classi definite dalla EN 13125, la norma stessa suggerisce di determinare la permeabilità all'aria tramite prova in conformità alla EN 12835.

In dettaglio, in funzione della distanza totale tra la chiusura oscurante e il serramento "e_{tot}", la EN 13125 fornisce formule diverse di ΔR.

La resistenza termica supplementare **ΔR dipende** sia dalla **resistenza termica dello schermo (Rsh)**, sia dalla **permeabilità all'aria della chiusura oscurante**. In generale, a una classe di permeabilità all'aria maggiore corrisponde a un valore di ΔR maggiore.

Per applicare le formule di calcolo della ΔR secondo EN 13125 è necessario conoscere il valore di Rsh, determinabile:

- mediante le prove in conformità alla ISO 8302;
- mediante calcolo in conformità alla EN ISO 6946 per avvolgibili in materiali omogenei oppure alla EN ISO 10211-1 per avvolgibili in materiali eterogenei o profilati oppure in conformità al EN ISO 10077-2 per profilati.

78. Nel caso di intervento che coinvolge contestualmente serramenti e chiusure oscuranti è necessario che la resistenza termica supplementare di quelle di nuova installazione sia superiore a quella delle precedenti?

NO. Quando si ha sostituzione di serramenti con contestuale sostituzione oppure installazione ex novo delle chiusure oscuranti, **è necessario inviare all'ENEA una sola pratica, riferita ai serramenti, selezionando il comma 345A.** Inviando una unica pratica all'ENEA con riferimento al comma 345A (serramenti), è possibile limitarsi a verificare il rispetto del limite di trasmittanza termica del serramento, senza preoccuparsi del miglioramento della resistenza termica delle chiusure oscuranti.
In questo caso, è necessario rispettare il limite di trasmittanza dei serramenti calcolando la Uw (solo serramenti senza contributo delle chiusure oscuranti), in quanto ENEA non ammette più la possibilità di considerare anche l'apporto termico degli elementi oscuranti se sostituiti/installati contestualmente, come riportato recentemente nelle FAQ ENEA Ecobonus (cfr. FAQ 2.B aggiornate al 10-12-2021).

Se invece l'intervento di sostituzione del serramento è "**non contestuale**" a quello della chiusura oscurante, occorre compilare due Schede Descrittive, una per il comma 345A relativo ai serramenti (inserendo il valore

calcolato di U_W dei soli serramenti) e una pratica per il comma “345B Schermature Solari” per la chiusura oscurante. In questo caso necessariamente le chiusure oscuranti di nuova installazione devono avere un valore di resistenza termica supplementare superiore a quelle precedenti altrimenti non sarebbe possibile attestare il conseguimento di risparmio energetico (condizione necessaria per l’accesso alle detrazioni fiscali).
Tutto ciò è avvalorato dalla FAQ ENEA dell'Ecobonus n.2B (edizione del 10-12-2021) e dal Vademecum ENEA "Serramenti ed infissi", edizione del 29/07/2021.

79. Quali sono i massimali di spesa a m² nel caso di intervento inerente unicamente alle chiusure oscuranti, senza contestuale sostituzione dei serramenti?

Per gli interventi di sostituzione/installazione ex novo di chiusure oscuranti (e/o schermature solari), è necessario far riferimento all'Allegato A del Decreto Prezzi del MiTE del 14 febbraio 2022 che prevede un massimale di spesa pari a 276 euro/m².

80. Nel caso in cui l'intervento di sostituzione di schermature solari/chiusure oscuranti superi i massimali/m² stabiliti dal decreto requisiti del 6 agosto 2020 o dal Decreto Prezzi del MiTE, come viene gestito il pagamento tramite bonifico parlante sul quale viene applicata la ritenuta dell'11% a titolo di acconto sul reddito dell’impresa destinataria del bonifico?

Essendo la ritenuta dell'11% diretta conseguenza del c.d. bonifico parlante da parte del beneficiario delle detrazioni fiscali e dovendo essere applicata solo sulle spese detraibili, è possibile emettere una fattura sull'importo effettivamente detraibile, e quindi conforme ai criteri di congruità delle spese previsti per la detrazione fiscale. Su questa prima fattura sarà applicata la ritenuta d'acconto dell'11%, corrispondendo all'importo effettivamente detraibile, e dovrà essere pagata tramite apposito bonifico parlante da parte del beneficiario delle detrazioni.
Si emetterà poi una seconda fattura, relativa all'importo eccedente i massimali/m² e quindi non detraibile, che invece potrà essere pagata tramite bonifico ordinario, non dovendo applicare la ritenuta d'acconto dell'11%.

81. Nel caso in cui la spesa sostenuta dal contribuente per l'intervento agevolato con l'Ecobonus sia eccedente il costo massimo unitario indicato all'Allegato A del Decreto Prezzi del MiTE, sulla parte eccedente è possibile beneficiare di altra agevolazione fiscale? A titolo esemplificativo: intervento di sostituzione di chiusure oscuranti, costo unitario sostenuto 400 euro/m², a fronte di un massimale ammissibile di 276 euro/m² (Allegato A).

NO, per le spese sostenute che eccedono il costo massimo unitario e la spesa massima ammissibile stabilite per l'Ecobonus, non è possibile fruire di altra agevolazione fiscale.

UNICMI

Unione Nazionale delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell'Involucro e dei serramenti
Via S.G.B de La Salle, 4/4a - 20132 Milano - Telefono 023192061 - Fax 0231920632
unicmi@unicmi.it - www.unicmi.it